

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 marzo 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25.

Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. (14G00040) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26.

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036) Pag. 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2014.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. dott. Antonio GENTILE dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti. (14A02226) Pag. 69

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 7 marzo 2014.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del tesoro 1° settembre 2008-2015 e 1° marzo 2010/2017, relativamente alle cedole con decorrenza 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2014. (14A02121) Pag. 69

Ministero dell'interno

DECRETO 28 febbraio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. (14A01954) Pag. 70



**Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca**

DECRETO 18 dicembre 2013.

Soggetti beneficiari di cui all'art.14, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2009. (14A01957)..... *Pag. 102*

DECRETO 19 dicembre 2013.

Soggetti beneficiari di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2012. (14A02088) *Pag. 104*

DECRETO 21 febbraio 2014.

Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anno accademico 2013/2014. (14A01980)..... *Pag. 105*

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 28 febbraio 2014.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2014, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla conferenza europea dei Ministri dei trasporti (IFT/C.E.M.T.). (14A01955) *Pag. 107*

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 3 marzo 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Nocciola di Giffoni» registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) 2325 della Commissione del 24 novembre 1997. (14A01956)..... *Pag. 111*

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Agrumaria Olearia di Melicucco Frazione S. Fili», in Melicucco, e nomina del commissario liquidatore. (14A01941)..... *Pag. 112*

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa dello «Sviluppo - Società cooperativa Agricola in liquidazione», in Joppolo, e nomina del commissario liquidatore. (14A01942)..... *Pag. 113*

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Serricola Calabrese Società cooperativa», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore. (14A01943)..... *Pag. 114*

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sociality 3000 Cooperativa sociale», in Belvedere Marittimo, e nomina del commissario liquidatore. (14A01944)..... *Pag. 114*

DECRETO 21 febbraio 2014.

Rettifica al decreto 10 ottobre 2013 relativo all'autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società ANCI Servizi S.r.l. - sez. CIMAC, in Vigevano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale. (14A01958) *Pag. 115*

DECRETO 24 febbraio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Consorzio europeo certificazione Scarl, in Legnano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 97/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione. (14A01936) *Pag. 116*

DECRETO 25 febbraio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Italsocotec S.p.A., in Roma, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 97/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione. (14A01939) *Pag. 118*

DECRETO 4 marzo 2014.

Modifica al decreto 23 gennaio 2014, recante i termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione per le imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Sicilia. (14A01978)..... *Pag. 119*



DECRETO 5 marzo 2014.

Decadenza della ditta individuale Piero Bonanni dalle agevolazioni di cui al decreto 26 giugno 2012 relative alla Zona franca urbana del comune dell'Aquila e concessione delle medesime agevolazioni alla ditta «Conti infissi S.r.l.». (14A01979) *Pag. 120*

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 27 febbraio 2014.

Rettifica della determina n. 1133 del 2 dicembre 2013 relativa alla definizione degli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg. (Determina n. 173/2014). (14A02091) *Pag. 122*

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERA 30 settembre 2013.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2014. (Delibera n. 547/13/CONS). (14A02089) *Pag. 123*

CIRCOLARI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CIRCOLARE 6 febbraio 2014.

Nuovo codice della strada - Articolo 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2014. (14A02090) *Pag. 125*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica dell'estratto della determinazione V & A 1179/2013 del 9 dicembre 2013 relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nerixia». (14A02092) *Pag. 140*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grano-cyte». (14A02093) *Pag. 140*

Corte suprema di cassazione

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento Europeo spettante all'Italia. (14A02176) *Pag. 141*

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (14A02202) *Pag. 141*

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Silter» (14A01940) *Pag. 141*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna». (14A01945) *Pag. 144*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sedipant». (14A01796)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kytrib». (14A01797)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Farvicett». (14A01798)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fertifol». (14A01799)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clonidina Cloridrato Bioindustria L.I.M.». (14A01800)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Zydus France». (14A01801)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clozapina Hexal». (14A01802)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stromalidan». (14A01803)



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zantipres». (14A01804)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bifril». (14A01805)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Teva» (14A01806)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zopiclone EG» (14A01807)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Mylan Generics» (14A01808)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aliasint» (14A01809)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ventolin» (14A01810)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fixioneal» (14A01811)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zeldox» (14A01812)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accoleit» (14A01813)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobral» (14A01814)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depamide» (14A01815)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provera» (14A01816)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato Bioindustria L.I.M.». (14A01817)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sulperazone» (14A01818)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lantigen B» (14A01819)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lomudal» (14A01820)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lomudal» (14A01821)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vinorelbina Hospira» (14A01822)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosinopril e Idroclorotiazide Mylan Generics». (14A01823)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rhophylac» (14A01824)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amaryl» (14A01825)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serekis» (14A01826)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Teva» (14A01827)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Sandoz». (14A01828)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanil Sandoz». (14A01829)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Sodico». (14A01830)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Sandoz». (14A01831)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losahyp» (14A01832)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Securact» (14A01833)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Sandoz». (14A01834)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Potassio Fosfato FKI». (14A01835)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio e Magnesio Cloruro FKI». (14A01836)



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sibellium». (14A01837)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topotecan Crinos». (14A01838)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Randum». (14A01839)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Hexal AG». (14A01840)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antalor». (14A01841)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octreotide Teva». (14A01842)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipiodol Ultrafluido». (14A01843)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tyarena». (14A01844)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Pfizer». (14A01845)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina DOC». (14A01846)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimodipina Hexal». (14A01847)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica di mantenimento con glucosio FKI». (14A01848)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Ratiopharm». (14A01849)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Ratiopharm Italia». (14A01850)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Minias». (14A01851)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox». (14A01852)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen». (14A01853)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Flixonase». (14A01854)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina». (14A01855)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina». (14A01856)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (14A01857)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (14A01858)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine». (14A01859)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle». (14A01860)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon». (14A01861)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel». (14A01862)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon». (14A01863)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Fastum». (14A01864)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil». (14A01865)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (14A01866)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (14A01867)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (14A01868)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (14A01869)



Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (14A01870)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (14A01871)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (14A01872)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (14A01873)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin» (14A01874)

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neisvac-C». (14A01875)

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iobengano (131 I) Cis Bio». (14A01876)

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluorodopa (18F) Cis Bio». (14A01877)

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stamicis». (14A01878)

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tekcis» (14A01879)

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mico-rex». (14A01880)

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fleiderina». (14A01881)

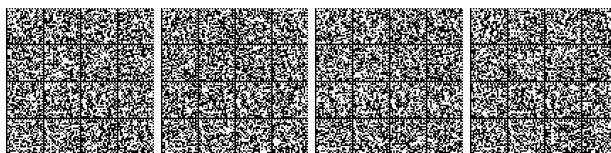
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losec», con conseguente modifica stampati. (14A01882)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risedronato DOC Generici», con conseguente modifica stampati. (14A01883)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Mylan Generics», con conseguente modifica stampati. (14A01884)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tora-Dol», con conseguente modifica stampati. (14A01885)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Folina», con conseguente modifica stampati. (14A01886)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25.

Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014 dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), l'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla BCE di chiedere alle autorità nazionali competenti di fornire tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante;

Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23 ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità competenti nazionali, indicando che i risultati dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre 2014;

Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto alle autorità competenti nazionali di avvalersi di soggetti del settore privato per le attività di verifica a livello nazionale;

Considerata la necessità di consentire alla Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento all'esercizio di valutazione approfondita;

Considerato che per consentire ai soggetti terzi l'espletamento delle attività loro affidate, è necessario estendere a questi le previsioni relative al segreto d'ufficio di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3 febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l'altro, ha indicato che l'attività di verifica della qualità degli attivi deve aver inizio entro il mese di marzo;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di modifica della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al fine di consentire l'esecuzione delle attività di verifica nei termini indicati dalla BCE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013

1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione di tale attività sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle attività di vigilanza.

4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

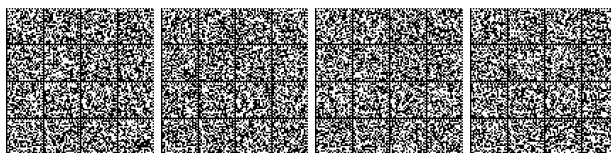
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

14G00040

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26.

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 ed in particolare gli articoli 1 e 13, nonché l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625, recante modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, recante regolamento di polizia veterinaria;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, concernente legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1993 recante modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

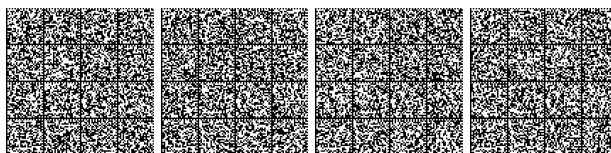
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine, sono disciplinati i seguenti aspetti:

a) la sostituzione, la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure;



b) la provenienza, l'allevamento, l'identificazione, la cura, l'alloggiamento e la soppressione degli animali;

c) le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;

d) la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.

2. È consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.

3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali:

a) animali vertebrati vivi non umani, comprese:

1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente;

2) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;

b) cefalopodi vivi.

4. Il presente decreto si applica agli animali:

a) utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, o appositamente allevati affinché i loro organi o tessuti possano essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al comma 3, lettera a), e se l'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, distress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un habitat o in un sistema di allevamento adeguati alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche.

5. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei danni temporanei o prolungati per mezzo della corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto.

6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Art. 2.

Fattispecie escluse dalla disciplina

1. Il presente decreto non si applica:

a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;

b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;

c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;

d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;

e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;

f) alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni. È esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti;

b) progetto, un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a una o più procedure, a partire dalla preparazione della prima procedura fino a quando non occorrono ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso;

c) stabilimento, qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali alle finalità del presente decreto; esso può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

d) allevatore, la persona fisica o giuridica autorizzata ad allevare gli animali di cui all'allegato I destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici o ad allevare altri animali principalmente per tali fini, con o senza scopo di lucro;

e) fornitore, la persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, autorizzata a fornire animali di cui all'allegato I e destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro;

f) utilizzatore, la persona fisica o giuridica autorizzata a porre in esercizio uno stabilimento in cui vengono eseguite le procedure, con o senza scopo di lucro;

g) responsabile del progetto di ricerca, la persona fisica titolare dell'autorizzazione del progetto, che provvede all'elaborazione delle procedure e di progetti ed è responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici;

h) responsabile del benessere animale, la persona responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti;

i) membro scientifico, ricercatore o scienziato tecnico e teorico nei vari campi di indagine tecnico-scientifica che appartenendo alla comunità scientifica, comunica i risultati dei propri lavori attraverso pubblicazioni;

l) Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro della salute e il Ministero della salute;

m) autorità competente, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza;



n) colonie autosufficienti, una colonia nella quale gli animali sono allevati soltanto all'interno della colonia o provengono da altre colonie ma non sono prelevati allo stato selvatico e nella quale gli animali sono tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana;

o) affezioni umane debilitanti, la riduzione delle normali funzioni fisiche o psichiche di una persona;

p) distress, condizione di non adattamento dell'animale a stimoli stressanti;

q) xenotrapianto, trapianto di uno o più organi effettuato tra animali di specie diverse.

Art. 4.

Autorità competenti

1. Ai fini del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento è l'autorità competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione e revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o di fornitura di animali di cui all'allegato I del presente decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento è l'autorità competente a svolgere attività di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e attività ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.

4. La regione è l'autorità competente per le attività di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), numero 1), nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autorità competente per le finalità del presente decreto è il Ministero.

Art. 5.

Finalità delle procedure

1. Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:

a) la ricerca di base;

b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:

1) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;

2) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;

3) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici;

c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;

d) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;

e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;

f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;

g) le indagini medico-legali.

2. Non possono essere autorizzate le procedure:

a) per la produzione e il controllo di materiale bellico;

b) per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

c) per la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

d) per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);

e) per le ricerche sulle sostanze d'abuso;

f) nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonché dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.

Art. 6.

Metodi di soppressione

1. La soppressione degli animali avviene:

a) con modalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile;

b) secondo i metodi di cui all'allegato IV;

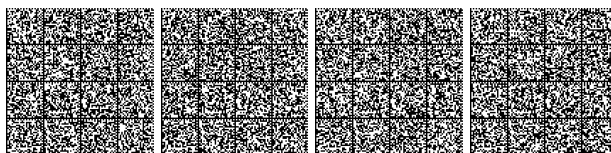
c) da personale competente ai sensi dell'articolo 23;

d) negli stabilimenti di un allevatore, di un fornitore o di un utilizzatore. In caso di ricerche sul campo l'animale può essere soppresso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento utilizzatore.

2. Il Ministero può concedere deroghe all'applicazione dei metodi di soppressione cui all'allegato IV del presente decreto in uno dei seguenti casi:

a) per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un altro metodo considerato altrettanto umanitario;

b) se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV del presente decreto.



3. Il comma 1 non si applica qualora l'animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente.

4. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui all'articolo 24. È considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.

Capo II

DISPOSIZIONI SULL'USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE

Art. 7.

Specie minacciate di estinzione

1. È vietato l'impiego di animali, ivi compresi i primati non umani, delle specie in via di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio 2013 e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996.

2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, ad esclusione dei primati non umani, nell'ambito delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, e lettere c) o lettera e);

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando gli animali delle specie in via di estinzione di cui all'allegato A del citato regolamento di cui al comma 1.

3. L'impiego dei primati non umani minacciati di estinzione di cui al comma 1, ad esclusione delle scimmie antropomorfe, è autorizzato, in via eccezionale, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e specie non elencate nell'allegato A del citato regolamento e nell'ambito delle procedure che perseguitano uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, o lettera c) quando condotte allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali o lettera e).

Art. 8.

Primati non umani

1. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di primati non umani di cui all'allegato I, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell'ambito delle procedure che perseguitano uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali ovvero lettera e).

Art. 9.

Animali prelevati allo stato selvatico

1. È vietato l'impiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico.

2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.

3. La cattura di animali allo stato selvatico per le finalità di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali.

4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura è esaminato da un medico veterinario che adotta le misure necessarie per limitare il più possibile la sofferenza dell'animale.

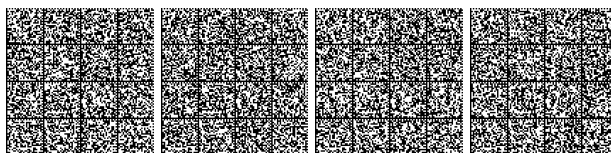
Art. 10.

Animali utilizzati nelle procedure

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, gli animali appartenenti alle specie elencate all'allegato I, del presente decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'articolo 20.

2. A decorrere dalle date riportate nell'allegato II, del presente decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da soggetti nati in cattività o se provenienti da colonie autosufficienti.

3. In deroga al comma 1, il Ministero può autorizzare l'impiego di animali delle specie di cui all'allegato I non provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, solo sulla base di giustificazioni scientifiche.



4. L'allevamento di animali geneticamente modificati è consentito previa valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e dei potenziali rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente.

5. È vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalità di cui al presente decreto.

Art. 11.

Animali randagi e selvatici delle specie domestiche, cani, gatti

1. È vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonché di animali selvatici delle specie domestiche.

2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di cani e gatti di cui all'allegato I, nell'ambito delle procedure quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, ovvero lettera e).

Capo III PROCEDURE

Art. 12.

Procedure

1. L'utilizzo degli animali nelle procedure ha luogo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi degli articoli 31 o 33.

2. Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga al comma 1, il Ministero può autorizzare l'impiego di animali in procedure al di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato.

3. È vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni.

Art. 13.

Scelta dei metodi

1. Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale.

2. Qualora il ricorso all'impiego di animali è inevitabile sono seguite, a parità di risultati, le procedure che:

- a) richiedono il minor numero di animali;
- b) utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- d) offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti;
- e) hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.

3. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali più precoci e umanitari. Qualora la morte come punto finale è inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni:

- a) comportare la morte del minor numero possibile di animali;
- b) ridurre al minimo la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.

Art. 14.

Anestesia

1. Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono consentite le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee o internazionali, ovvero qualora si ritiene che l'anestesia è per l'animale più traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibile con le finalità della stessa.

3. Cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa non sia praticabile, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, purché compatibile con le finalità della procedura.

4. Non è consentito fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l'espressione del dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi casi è obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica corredata da informazioni dettagliate sull'efficacia del protocollo anestesilogico o analgesico.

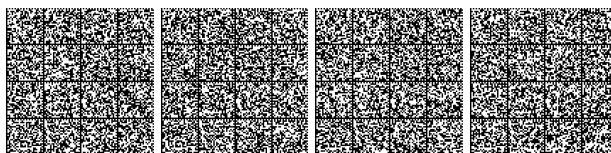
5. Al termine della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.

Art. 15.

Classificazione della gravità delle procedure

1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come:

- a) non risveglio;
- b) lievi;
- c) moderate;
- d) gravi.



2. Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.

Art. 16.

Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure

1. Un animale già usato in una o più procedure può essere riutilizzato in altre procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;
- b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell'animale;
- c) la procedura successiva è classificata come «lieve» o «moderata» o «non risveglio»;
- d) la procedura successiva è classificata come «lieve» o «non risveglio»;
- e) il veterinario designato di cui all'articolo 24, ha espresso parere positivo tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), il Ministero, previo parere favorevole del veterinario designato di cui al comma 1, lettera e), può eccezionalmente autorizzare il riutilizzo di un animale già impiegato in procedure classificate come gravi nelle procedure di cui al comma 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2016 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle procedure di cui al comma 1, lettera d).

Art. 17.

Fine della procedura

1. Una procedura si considera terminata quando non è necessario effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel caso di nuove linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione dell'alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia luogo per la discendenza ad un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago.

2. Al termine della procedura o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa il medico veterinario di cui all'articolo 24 decide se l'animale deve essere tenuto in vita o soppresso. Si procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono condizioni di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato moderati o intensi. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute.

Art. 18.

Condivisione di organi e tessuti

1. Al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, il Ministero promuove la definizione di programmi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali.

Art. 19.

Liberazione e reinserimento degli animali

1. Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del medico veterinario di cui all'articolo 24, possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, alle seguenti condizioni:

- a) lo stato di salute dell'animale lo permette;
- b) non vi è pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l'ambiente;
- c) sono state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell'animale;
- d) è stato predisposto un programma di reinserimento che assicura la socializzazione degli animali ovvero un programma di riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat.

2. Con decreto del Ministro, sono individuati i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Capo IV

AUTORIZZAZIONE - REQUISITI PER GLI ALLEVATORI, I FORNITORI E GLI UTILIZZATORI

Art. 20.

Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori

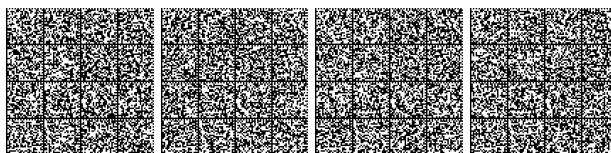
1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di allevamento o di fornitura presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di utilizzazione presenta domanda di autorizzazione al Ministero, autorità competente di cui all'articolo 4, comma 5. Non possono presentare domanda ai sensi del presente comma coloro che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonché per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla verifica ispettiva del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 27 e agli allegati III e VIII del presente decreto.

4. Nell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono riportate le seguenti informazioni:

- a) la persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f);
- b) la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate;
- c) la persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h);
- d) il medico veterinario di cui all'articolo 24.



5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha una durata di sei anni, salvo l'adozione da parte dell'autorità competente di provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'articolo 21.

6. Le modifiche significative alla struttura o al funzionamento dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4, sono comunicate preventivamente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione che, se del caso, provvede alla variazione dell'autorizzazione.

7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati e ne trasmette copia al Ministero e alla regione o provincia autonoma.

Art. 21.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, qualora nel corso delle attività ispettive di cui all'articolo 30 rilevano il venir meno dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa, prescrivono misure correttive da attuare entro un termine definito ovvero dispongono la sospensione fino a tre mesi dell'attività ovvero, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione non determinano conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.

Art. 22.

Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali

1. L'autorità competente di cui all'articolo 4 verifica, nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 30, che ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, sezione I e sezione II a partire dalle date ivi stabilite, nonché di:

a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attività e delle procedure laddove condotte;

b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonché il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.

2. La progettazione, la costruzione e le modalità di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il più efficace possibile delle attività e delle procedure, nonché al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.

3. La persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), è responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che:

a) gli animali dispongono, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;

b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali è mantenuta al minimo;

c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;

d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;

e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.

4. Per motivi scientifici legati al benessere o alla salute degli animali, l'autorità competente secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 può rilasciare specifici provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3, lettera a).

Art. 23.

Disciplina del personale abilitato

1. L'autorità competente, secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 verifica che l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore ed il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), dispongono di personale sufficiente, in relazione al tipo di attività, al numero, alle specie di animali mantenute, alla natura delle procedure.

2. Il personale dispone di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalità definite con decreto del Ministro sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto, per svolgere una delle seguenti funzioni:

- a) la realizzazione di procedure su animali;
- b) la concezione delle procedure e di progetti;
- c) la cura degli animali;
- d) la soppressione degli animali.

3. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2, sono svolte da personale che ha ricevuto la pertinente formazione scientifica, dispone di conoscenze specifiche sulla specie interessata e garantisce:

a) l'interruzione di qualunque procedura nel corso della quale all'animale vengono inflitti evitabili dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;

b) la realizzazione dei progetti in conformità all'autorizzazione concessa o, nei casi di cui all'articolo 33 in conformità con la domanda inviata all'autorità competente, ovvero in conformità a qualsiasi decisione successiva adottata dall'autorità competente, ed assicura che, in caso di inosservanza, le misure adeguate per porvi rimedio siano adottate e registrate.

4. Il personale nell'espletamento delle funzioni di cui alle lettere a), c) o d) del comma 2, opera sotto la supervisione della persona responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c), finché non abbia dato prova del possesso delle competenze richieste.



Art. 24.

Veterinario designato

1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.

Art. 25.

Organismo preposto al benessere degli animali

1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisce un organismo preposto al benessere degli animali.

2. L'organismo di cui al comma 1 è composto almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali, dal medico veterinario di cui all'articolo 24 e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico.

3. I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono affidare i compiti previsti dall'articolo 26 ad un organismo operante in uno stabilimento diverso.

4. Nel caso in cui uno stabilimento utilizzatore è autorizzato anche come stabilimento allevatore o fornitore, i compiti di cui all'articolo 26 possono essere assolti mediante l'istituzione di un unico organismo preposto al benessere animale.

Art. 26.

Compiti dell'organismo preposto al benessere degli animali

1. L'organismo preposto al benessere degli animali di cui all'articolo 25 svolge almeno i seguenti compiti:

a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;

b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;

c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;

d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera d), l'organismo preposto al benessere degli animali valuta:

a) la corretta applicazione del presente decreto;

b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;

c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;

d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi di cui all'articolo 1, comma 2;

e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;

f) la valutazione del danno/beneficio.

3. I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.

4. L'organismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

Art. 27.

Registri degli animali

1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorità competente.

2. Il registro di cui al comma 1 contiene, ai fini della tracciabilità degli animali, le seguenti informazioni:

a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale, le specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in libertà o reinseriti;

b) la provenienza degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure;

c) la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli animali sono acquisiti;

d) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;

e) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali;

f) la data, le specie e il numero di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;

g) nel caso degli utilizzatori, le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati.

3. Il registro di cui al comma 1, aggiornato a cadenza settimanale, è messo a disposizione dell'autorità competente ed è tenuto per un minimo di cinque anni.



Art. 28.

Informazioni ulteriori su cani, gatti e primati non umani

1. Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto. Il fascicolo è creato alla nascita, o subito dopo tale data, è prontamente aggiornato e contiene ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali è utilizzato.

2. Nel fascicolo di cui al comma 1 sono riportate altresì le seguenti informazioni:

- a) identità;
- b) luogo e data di nascita, se noti;
- c) se è allevato per essere usato nelle procedure;
- d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani nati in cattività.

3. Il fascicolo è tenuto per un minimo di tre anni dalla morte dell'animale o dal suo reinserimento ed è messo a disposizione dell'autorità competente. In caso di reinserimento, le informazioni pertinenti sulle cure veterinarie e sulla situazione sociale tratte dal fascicolo accompagnano l'animale.

Art. 29.

Marcatura e identificazione di cani, gatti e primati non umani

1. Ogni cane, gatto o primate non umano è contrassegnato da un microchip, ove non interferisce con la procedura, ovvero da un marchio permanente di identificazione individuale, da apporre entro la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile.

2. Qualora un animale di cui al comma 1 prima dello svezzamento è trasferito da un allevatore, fornitore od utilizzatore ad un altro stabilimento e non è stato possibile effettuare la marcatura, il ricevente deve conservare una documentazione specifica che riporta in particolare, l'identità della madre.

3. Nel caso di movimentazione di animali di cui al comma 1 a fine svezzamento e senza che sia stato possibile effettuare la marcatura sono osservate le seguenti condizioni:

- a) l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore da cui proviene l'animale provvede ad inviare alla azienda sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede lo stabilimento una preventiva comunicazione che giustifica la mancata marcatura;
- b) l'allevatore, il fornitore od l'utilizzatore che prende in consegna l'animale provvede, tenuto conto dello stato di salute dello stesso, alla marcatura non appena possibile e nel modo meno doloroso.

Art. 30.

Attività ispettiva

1. Le autorità di cui all'articolo 4, effettuano ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonché sull'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per verificare la conformità degli stessi con i requisiti del presente decreto.

2. L'autorità competente che, nel corso delle attività di cui al comma 1, rileva una o più non conformità tali da non compromettere il benessere degli animali, prima di procedere all'applicazione delle sanzioni per le fattispecie di cui all'articolo 40, indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i termini di adeguamento per la rimozione delle stesse. Decorso tali termini, in caso di accertata mancata rimozione delle non conformità, l'autorità competente procede con l'applicazione delle sanzioni.

3. La frequenza delle ispezioni è determinata, per ciascuno stabilimento, in base all'analisi del rischio tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) numero e specie degli animali alloggiati;
- b) documentazione attestante la conformità dell'allevatore, fornitore od utilizzatore, compresi i rispettivi stabilimenti, ai requisiti del presente decreto;
- c) le eventuali non conformità precedentemente riscontrate;
- d) per gli utilizzatori il numero e i tipi di progetti realizzati.

4. Almeno un terzo degli utilizzatori è sottoposto ogni anno a ispezione in base all'analisi del rischio di cui al comma 3. I fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno.

5. Una percentuale appropriata di ispezioni è effettuata senza preavviso.

6. L'autorità competente conserva per almeno cinque anni i verbali delle ispezioni effettuate.

Art. 31.

Autorizzazione dei progetti

1. È vietata l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali secondo le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero.

2. L'organismo di cui all'articolo 25 inoltra, per via telematica certificata, al Ministero apposita domanda di autorizzazione, allegando:

- a) la proposta del progetto;
- b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all'articolo 34;
- c) il modulo di cui all'allegato VI del presente decreto.

3. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica all'Istituto superiore di sanità o ad



altri enti tecnico-scientifici tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio superiore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione.

4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto:

a) della preventiva valutazione sugli scopi del progetto che giustificano l'uso dell'animale;

b) della presenza del parere positivo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d);

c) dell'analisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto, al fine di comprendere, tenuto conto anche delle considerazioni di natura etica, se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore, distress o danno prolungato è giustificato dal risultato atteso in termini di benefici per gli esseri umani, per gli animali e per l'ambiente;

d) della preventiva valutazione circa lo svolgimento delle procedure nelle condizioni più umanitarie e più rispettose dell'ambiente possibili;

e) della effettiva necessità della ricerca in quanto non costituisce una inutile duplicazione di ricerche precedenti;

f) della giustificazione del progetto unitamente alle procedure ivi previste da un punto di vista scientifico o educativo o, comunque, previsto per legge;

g) della conformità a quanto previsto dal presente decreto relativamente alla competenza professionale del personale designato a condurre le procedure;

h) delle motivazioni poste alla base dell'utilizzo di una determinata specie, allevata o meno per essere impiegata nelle procedure;

i) del minor numero di animali per il raggiungimento delle finalità del progetto;

l) di tutte le possibili precauzioni assunte per prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza e il distress nelle procedure;

m) del rispetto di quanto disposto dall'articolo 14;

n) delle motivazioni poste alla base della scelta delle vie di somministrazione dei preparati;

o) dell'utilizzo di metodi adeguati di eutanasia in conformità con l'articolo 6;

p) della preventiva valutazione sulla gravità delle procedure, nonché di una classificazione delle stesse secondo i criteri di cui all'articolo 15 e all'allegato VII del presente decreto;

q) della necessità di eseguire o meno una valutazione retrospettiva del progetto di cui all'articolo 32;

r) della presenza di personale con competenze specialistiche nei seguenti ambiti:

1) settori di applicazione scientifica in cui gli animali saranno utilizzati, con particolare riguardo alla realizzazione della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

2) progettazione sperimentale e, se del caso, valutazione dei dati statistici;

3) pratica veterinaria, nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;

4) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare.

5. L'autorizzazione del progetto è limitata alle procedure che sono state oggetto di valutazione e di una classificazione della gravità loro attribuita.

6. L'autorizzazione è inviata anche all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e contiene le seguenti informazioni:

a) il nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento si realizza il progetto;

b) il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

c) la conformità del progetto all'autorizzazione;

d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto;

e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto di valutazione retrospettiva.

7. Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione con l'indicazione del termine entro cui si intende adottare il provvedimento che non può essere superiore a quaranta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed assicura la massima trasparenza e l'accuratezza appropriata al tipo di progetto.

8. Il Ministero qualora la domanda sia incompleta o errata, richiede le opportune integrazioni e modifiche, da presentare entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, durante i quali il termine di cui al comma 7 è sospeso.

9. In considerazione della complessità o del carattere multidisciplinare del progetto, il termine di cui al comma 7 può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni lavorativi. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e comunicate al richiedente prima della scadenza del termine di cui al comma 7.

10. L'autorizzazione ha una durata non superiore a cinque anni e non può essere concessa nel caso in cui il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), ha riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonché per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.

11. Il Ministero può rilasciare una unica autorizzazione per progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui tali progetti prevedono l'impiego di animali a scopo di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.

12. I soggetti di cui al comma 3, coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, garantiscono la protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate.

13. Ove ricorrono giustificati motivi di necessità, può essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno quattro mesi prima della scadenza, con le modalità di cui al comma 2. Il Ministero valuta tale richiesta secondo le modalità di cui al presente articolo.



14. Al di fuori delle fattispecie di cui all'articolo 33, qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere comunicata ed espressamente autorizzata dal Ministero con le modalità di cui al presente articolo. L'autorizzazione relativa alle modifiche non produce effetti sul termine di cui al comma 10.

15. Il Ministero può revocare l'autorizzazione del progetto qualora lo stesso non viene realizzato in conformità con quanto disposto nell'autorizzazione.

16. Nel caso di revoca dell'autorizzazione del progetto è comunque garantito dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.

Art. 32.

Valutazione retrospettiva

1. Il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto, se prevista dall'autorizzazione di cui all'articolo 31, richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli enti di cui all'articolo 31, comma 3.

2. La valutazione retrospettiva viene effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e verte sui seguenti aspetti:

- a) il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- b) le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate;
- c) gli elementi che possono contribuire a potenziare l'applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

3. Per i progetti che fanno uso di primati non umani ed i progetti che comportano procedure classificate come «gravi» il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il Ministero può esentare dalla valutazione retrospettiva i progetti che prevedono procedure classificate come «lievi» o «non risveglio».

Art. 33.

Procedura amministrativa semplificata

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 31, i progetti di ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «moderate» e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani, sono eseguibili qualora sia decorso il termine di cui all'articolo 31, comma 7, senza che il Ministero, cui è stata presentata l'istanza di cui all'articolo 31, comma 2, abbia comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso di diniego.

2. Per i progetti di cui al comma 1 è previsto che:

- a) l'istanza di cui all'articolo 31, comma 2, deve contenere le informazioni indicate all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c) e d);
- b) si applica l'articolo 31, commi 4, 10, 11, 12;
- c) non sono soggetti alla presentazione della sintesi non tecnica di cui all'articolo 34;

d) non sono soggetti alla valutazione retrospettiva di cui all'articolo 32.

3. Le modifiche ai progetti di cui al comma 1 che possono avere un impatto negativo sul benessere animale sono preventivamente comunicate al Ministero con le modalità di cui all'articolo 31, comma 2 e sono soggette alla procedura di cui al presente articolo.

4. Ove ricorrono giustificati motivi di necessità, può essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione con le modalità di cui all'articolo 31, comma 2. Il Ministero provvede secondo le modalità di cui al presente articolo.

5. Al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 34.

Sintesi non tecniche dei progetti

1. Fatta salva la tutela della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all'allegato IX del presente decreto contiene:

- a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonché sul numero e sulle specie animali da utilizzare;
- b) la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

2. Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31.

Art. 35.

Documentazione

1. La documentazione pertinente, comprese l'autorizzazione del progetto e il risultato della valutazione retrospettiva del progetto, deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto e messa a disposizione del Ministero.

2. La documentazione di cui al comma 1 è comunque conservata sino al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista.

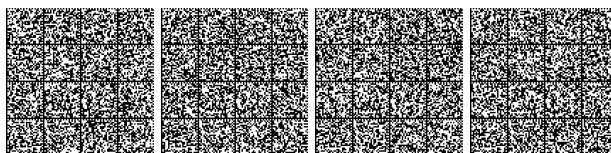
Capo V

MISURE PER EVITARE DUPLICAZIONI E APPROCCI ALTERNATIVI

Art. 36.

Misure per evitare duplicazioni di procedure

1. Al fine di evitare duplicazioni di procedure, il Ministero accetta i dati provenienti da altri Stati membri ottenuti da procedure riconosciute dall'Unione europea, a meno che non siano necessarie ulteriori integrazioni a fini di tutela della salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente.



Art. 37.

Approcci alternativi

1. Il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

2. Il Ministero individua nel Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida.

3. Gli studi di convalida di metodi alternativi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero.

Art. 38.

Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attività di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) consulenza alle autorità competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche;

b) scambio, con i comitati degli altri paesi dell'Unione, delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche.

3. Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante del Ministero;

b) due rappresentanti della facoltà di medicina veterinaria;

c) due rappresentanti delle facoltà di altre discipline scientifiche;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

f) un rappresentante del Centro di riferimento per i metodi alternativi benessere e cura degli animali da laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

4. Il Comitato può avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione.

5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e agli esperti e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. I risultati dell'attività del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Disposizioni di attuazione e relazioni

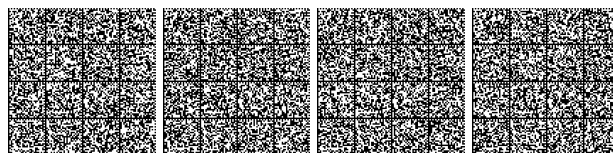
1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di utilizzazione di animali di cui all'articolo 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33, nonché per l'attività di cui all'articolo 32.

2. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti al Ministero, di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui agli articoli 20, comma 2, 31, 33 e 32. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le tariffe di cui al decreto del Ministro del 19 luglio 1993.

3. Il Ministero raccoglie e pubblica, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati nelle procedure sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi dal Ministero alla Commissione europea entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale. Con cadenza annuale sono trasmesse altresì le informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

5. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto quando afferiscono ad interessi commerciali, industriali, nonché alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.



Art. 40.

*Disciplina sanzionatoria ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera h),
della legge 6 agosto 2013, n. 96*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il medico veterinario di cui all'articolo 24 o il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), che viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, 11, comma 1, è soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33. Alla stessa sanzione soggiace l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 10, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 90.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, è soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del codice penale, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, relativamente agli interventi che rendono afoni gli animali, è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 150.000 euro. E inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), è sospeso nei cinque anni successivi da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, relativamente al commercio, all'acquisto e all'uso di animali resi afoni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 5.000 euro a 15.000 euro.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del codice penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), nonché, in caso di concorso, il medico veterinario di cui all'articolo 24, che violano le disposizioni di cui all'articolo 14, sono soggetti, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 150.000 euro. E inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), nei cinque anni successivi è sospeso da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 16 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20 o l'autorizzazione di cui all'articolo 31. Alla stessa sanzione diminuita di un terzo, è soggetto chiunque acquisisce animali reinseriti o reintrodotti.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in esercizio uno stabilimento di allevamento, di fornitura o di utilizzazione di animali destinati alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola la disposizione di cui all'articolo 20, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. In caso di ripetizione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che, a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, non assicura il mantenimento dei



requisiti di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), che viola le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, è soggetto, in solido con il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 30.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore o il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 60.000 euro. È disposta altresì la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.

17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento di cui all'articolo 20.

18. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che esegue le procedure previste dall'articolo 5 senza l'autorizzazione di cui all'articolo 31 o in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione si applica al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ove si sono svolte le procedure, nonché, in caso di concorso, al medico veterinario di cui all'articolo 24 ed è disposta la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che, in violazione dell'articolo 31, comma 1, esegue il progetto in modo non conforme all'autorizzazione od ogni ulteriore decisione adottata dall'autorità competente, è soggetto,

in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 150.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

20. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 31 comma 14 è soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.

21. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui all'articolo 31, comma 16, è soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.

22. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, il medico veterinario di cui all'articolo 24 che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia gravi è deferito all'ordine dei medici veterinari.

23. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, il Ministero anche per il tramite degli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari, e le regioni per il tramite delle aziende sanitarie locali.

24. Ai fini del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

25. Le entrate derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie amministrative di spettanza statale di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 37, comma 1.

Art. 41.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37, comma 1, si provvede:

a) sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge 6 agosto 2013, n. 96, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose;

b) con l'importo pari a euro 52.500 a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:

1) per il 50 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

2) per il 50 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.

3. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il rilascio delle autorizzazioni, ivi comprese le attività di cui all'articolo 33, previste dal presente decreto sono a carico del richiedente.

Art. 42.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, effettua entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi.

3. Il presente decreto non si applica ai progetti già autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti, comunque non prorogabili, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. In ogni caso, ai progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonché la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LORENZIN, *Ministro della salute*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

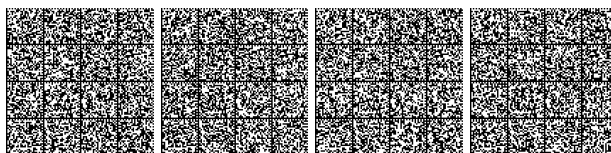
GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali*

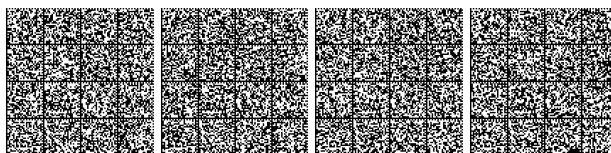
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



ALLEGATO I

Elenco degli animali di cui all'articolo 10, comma 1

1. Topo (*Mus musculus*)
2. Ratto (*Rattus norvegicus*)
3. Porcellino d'India (*Cavia porcellus*)
4. Criceto siriano (o dorato) (*Mesocricetus auratus*)
5. Criceto cinese (*Cricetulus griseus*)
6. Gerbillo della Mongolia (*Meriones unguiculatus*)
7. Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*)
8. Cane (*Canis familiaris*)
9. Gatto (*Felis catus*)
10. Tutte le specie di primati non umani
11. Rana [*Xenopus (laevis, tropicalis)*, Rana (*temporaria, pipiens*)]
12. Pesce zebra (*Danio rerio*)

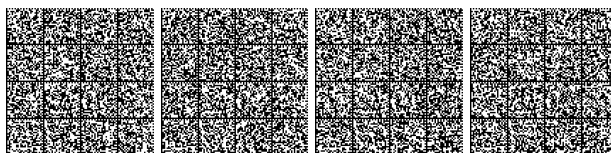


ALLEGATO II

Elenco delle specie di primati non umani e delle date di cui all'articolo 10, comma 2

Specie	Date
Uistiti (<i>Callithrix jacchus</i>)	<i>Alla data di entrata in vigore del presente decreto.</i>
Macaco di Giava (<i>Macaca fascicularis</i>)	<i>Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità da parte della Commissione UE</i>
Macaco reso (<i>Macaca mulatta</i>)	<i>Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità da parte della Commissione UE, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso</i>
Altre specie di primati non umani	<i>Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità da parte della Commissione UE, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso</i>

Le date riportate al presente allegato per le quali è previsto uno studio di fattibilità sono fissate e aggiornate attraverso atti delegati emanati dalla Commissione UE.



ALLEGATO III

Requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali

Sezione A: sezione generale

1.	Strutture fisiche
1.1.	Funzioni e progetto generali
a)	Tutte le strutture sono progettate in modo da offrire un ambiente che tenga conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie da ospitare. Le strutture saranno inoltre studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti nonché l'entrata o la fuga degli animali.
b)	Negli stabilimenti è previsto un programma di manutenzione per evitare o risolvere qualsiasi cedimento degli edifici o delle attrezzature.
1.2.	Locali di permanenza
a)	Gli stabilimenti garantiscono una pulizia periodica ed efficace dei locali e osservano norme igieniche soddisfacenti.
b)	I muri e i pavimenti devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per la salute degli animali e tale da impedire che si feriscano. È inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature o degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi.
c)	Specie tra loro incompatibili, come predatori e prede, o animali che necessitino di condizioni ambientali diverse, non possono essere fatte coabitare nello stesso locale né, nel caso di predatori e prede, trovarsi a una distanza tale da potersi reciprocamente vedere, annusare o ascoltare.



1.3. Sale per procedure a finalità generale o specifica

- a) Gli stabilimenti dispongono, se opportuno, di una dotazione di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, gli esami post mortem e/o per il prelievo di campioni per esami di laboratorio più approfonditi, da effettuare altrove. Sale per procedure a finalità generale o specifica sono disponibili per le situazioni in cui non è auspicabile effettuare le procedure o osservazioni nei locali di permanenza.
- b) Devono essere previste strutture per isolare gli animali di nuova acquisizione fino a quando non venga determinato il loro stato di salute e accertato e ridotto al minimo il rischio potenziale per gli animali già presenti.
- c) Devono essere previsti locali separati per l'alloggiamento di animali malati o feriti.

1.4. Locali di servizio

- a) I locali di stoccaggio sono progettati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare la qualità degli alimenti e dei giacigli. Tali locali sono, per quanto possibile, inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o rappresentare un rischio per gli animali o il personale, sono conservati separatamente.
- b) I locali adibiti alla pulitura e al lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione e la pulizia del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati.
- c) Gli stabilimenti adottano disposizioni per lo stoccaggio in condizioni di igiene e l'eliminazione sicura delle carcasse e degli altri scarti animali.
- d) Negli interventi chirurgici che richiedono l'asepsi, è auspicabile disporre di una o più sale operatorie separate e sono opportuni locali di convalescenza postoperatoria.



2. Ambiente e relativo controllo

2.1 Ventilazione e temperatura

- a) L'isolamento, il riscaldamento e la ventilazione del locale di permanenza devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali ospitati.
- b) La temperatura e l'umidità relativa nei locali di permanenza sono adattate alle specie e alle fasce d'età ospitate. La temperatura è misurata e registrata ogni giorno.
- c) Gli animali non devono essere confinati in zone all'aria aperta in condizioni climatiche che possono causare loro distress.

2.2. Illuminazione

- a) Nei locali in cui la luce naturale non garantisce un adeguato ciclo luce/buio, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro.
- b) L'illuminazione deve permettere di svolgere le procedure di allevamento e ispezione degli animali.
- c) Occorre garantire fotoperiodi regolari e un'intensità luminosa adatta alle varie specie.
- d) Per il mantenimento di animali albini l'illuminazione tiene conto della loro sensibilità alla luce.

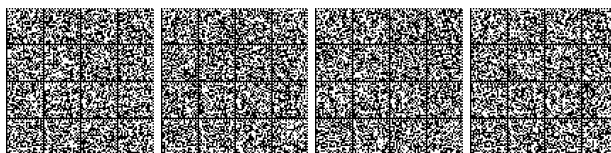


2.3. Rumore

- a) Il livello dei rumori, compresi gli ultrasuoni, non deve nuocere al benessere degli animali.
- b) Gli stabilimenti sono dotati di sistemi di allarme che emettono suoni al di fuori della gamma udibile degli animali, se ciò non impedisce che siano udibili da parte degli esseri umani.
- c) I locali di permanenza sono, se del caso, isolati acusticamente e provvisti di materiali fonoassorbenti.

2.4. Impianti di allarme

- a) Gli stabilimenti che dipendono dalle apparecchiature elettriche o meccaniche per il controllo e la tutela dell'ambiente sono dotati di sistemi di emergenza per mantenere i servizi essenziali e i sistemi di illuminazione di emergenza e per garantire che gli stessi impianti di allarme continuino a funzionare.
- b) Gli impianti di riscaldamento e di ventilazione sono dotati di adeguati dispositivi di controllo e di allarme.
- c) Istruzioni chiare sulle procedure di emergenza sono affisse bene in vista.



3. Cura degli animali

3.1. Salute

- a) Gli stabilimenti sono dotati di una strategia che garantisca il mantenimento di uno stato di salute degli animali che salvaguardi il benessere degli animali e risponda ai requisiti scientifici. Tale strategia comprende un controllo sanitario periodico, un programma di sorveglianza microbiologica e piani per far fronte a problemi di salute e definisce parametri e procedure sanitari per l'introduzione di nuovi animali.
- b) Gli animali sono sottoposti a controlli almeno giornalieri effettuati da una persona competente. Tali controlli garantiscono che tutti gli animali malati o feriti siano individuati e che si adottino misure adeguate.

3.2. Animali prelevati allo stato selvatico

- a) Se gli animali devono essere spostati per essere sottoposti ad esame o a trattamento, nei siti di cattura devono essere disponibili contenitori e mezzi di trasporto adeguati alle specie interessate.
- b) Occorre prestare un'attenzione particolare e adottare misure appropriate per l'acclimatazione, la quarantena, l'alloggiamento, l'allevamento e la cura degli animali prelevati allo stato selvatico e, se del caso, prevederne la liberazione al termine delle procedure.



3.3. Alloggiamento e arricchimento

a) Alloggiamento

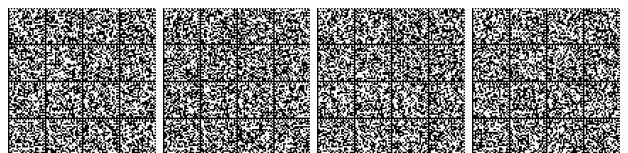
Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, la durata è limitata allo stretto necessario ed è mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali.

b) Arricchimento

Tutti gli animali dispongono di spazio sufficientemente complesso che consenta loro di esprimere un ampio repertorio di comportamenti normali. Essi dispongono di un certo grado di controllo e di scelta rispetto al proprio ambiente per ridurre comportamenti indotti da stress. Gli stabilimenti mettono in atto tecniche adeguate di arricchimento per ampliare la gamma di attività a disposizione degli animali e aumentare la loro capacità di risposta tra cui l'esercizio fisico, il foraggiamento e le attività di manipolazione e cognitive adeguate alle specie interessate. L'arricchimento ambientale offerto negli alloggiamenti è adattato alle specie e alle esigenze individuali degli animali. Le strategie di arricchimento negli stabilimenti sono riviste e aggiornate periodicamente.

c) Alloggiamenti

Gli alloggiamenti non sono costruiti con materiali dannosi per la salute degli animali. Essi sono progettati e costruiti in modo da non danneggiare gli animali. Se non si tratta di strutture usa e getta, sono costruiti con materiali resistenti alle tecniche di pulizia e decontaminazione applicate. La progettazione delle pavimentazioni degli alloggiamenti è adattata alle specie e all'età degli animali ed è progettata in modo da facilitare l'asportazione degli escrementi.



3.4. Alimentazione

- a) La forma, il contenuto e la presentazione degli alimenti rispondono alle esigenze nutrizionali e comportamentali dell'animale.
- b) Gli alimenti devono essere gustosi e non contaminati. Nella scelta delle materie prime, delle modalità di produzione, preparazione e presentazione degli alimenti, gli stabilimenti adottano misure per ridurre al minimo la contaminazione chimica, fisica e microbiologica.
- c) L'imballo, il trasporto e lo stoccaggio sono studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione del prodotto. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali sono regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.
- d) Ogni animale deve poter accedere agli alimenti e avere spazio sufficiente per mangiare in modo da limitare la concorrenza tra animali.

3.5. Abbeveraggio

- a) Tutti gli animali dispongono in permanenza di acqua potabile non infetta.
- b) Se si usano abbeveratoi automatici, è necessario assicurarne regolarmente la verifica, la manutenzione e il risciacquo al fine di evitare incidenti. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti.
- c) Occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari e i vivai di acqua in funzione del fabbisogno e della soglia di tolleranza delle singole specie di pesci, anfibi e rettili.



3.6.	Zone per il riposo
a)	Devono sempre essere a disposizione materiali per lettieri o giacigli per il riposo adeguati alle specie, ivi compresi materiali per i nidi o strutture per gli animali in fase di riproduzione.
b)	All'interno degli alloggiamenti, secondo i bisogni della specie interessata, è prevista una superficie solida e comoda per il riposo di tutti gli animali. Tutti i dormitori sono tenuti puliti e asciutti.
3.7.	Gestione
	Gli stabilimenti istituiscono un programma di adattamento e addestramento adeguati agli animali, alle procedure e alla durata del progetto.

Sezione B: sezione riguardante le singole specie

1. Topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India

Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive relative a topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India, per "altezza dell'alloggiamento" s'intende la distanza verticale tra il pavimento e il soffitto dell'alloggiamento e tale altezza si applica a più del 50% della superficie minima del pavimento dell'alloggiamento prima dell'aggiunta di strumenti di arricchimento.

Nella fase di elaborazione delle procedure, occorre tenere in considerazione la crescita potenziale degli animali in modo da garantire uno spazio adeguato (come indicato nelle tabelle da 1.1 a 1.5) per tutta la durata dello studio.



Tabella 1.1. Topi

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure	fino a 20 > 20 fino a 25 > 25 fino a 30 oltre 30	330 330 330 330	60 70 80 100	12 12 12 12	1° gennaio 2017
Riproduzione		330 Per una coppia monogama (non consanguinei/consanguinei) o un trio (consanguinei). Per ogni ulteriore femmina e figliata aggiungere 180 cm ²		12	
Riserva presso gli allevatori* Dimensione alloggiamento 950 cm ²	inferiore a 20	950	40	12	
Dimensione alloggiamento 1 500 cm ²	inferiore a 20	1500	30	12	

* I topi svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggiamento non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbidità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.



Tabella 1.2. Ratti

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure*	fino a 200	800	200	18	1° gennaio 2017
	> 200 fino a 300	800	250	18	
	> 300 fino a 400	800	350	18	
	> 400 fino a 600	800	450	18	
	oltre 600	1 500	600	18	
Riproduzione		800 Madre e figliata. Per ciascun animale adulto aggiunto all'alloggiamento in via permanente aggiungere 400 cm ²		18	1° gennaio 2017
Riserva presso gli allevatori** Dimensione alloggiamento 1.500 cm ²	fino a 50	1 500	100	18	
	> 50 fino a 100	1 500	125	18	
	> 100 fino a 150	1 500	150	18	
	> 150 fino a 200	1 500	175	18	
Riserva presso gli allevatori** Dimensione alloggiamento 2.500 cm ²	fino a 100	2 500	100	18	
	> 100 fino a 150	2 500	125	18	
	> 150 fino a 200	2 500	150	18	

* Per gli studi a lungo termine, se lo spazio minimo disponibile per ogni animale è inferiore a quello indicato nella tabella verso la fine degli studi in questione, occorre privilegiare il mantenimento di strutture sociali stabili.

** I ratti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggiamento non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbidità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

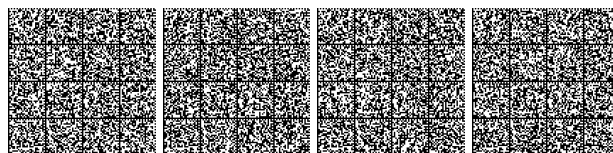


Tabella 1.3. Gerbilli

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure	fino a 40 oltre 40	1 200 1 200	150 250	18 18	1° gennaio 2017
Riproduzione		1 200 Coppia monogama o trio con figliata		18	

Tabella 1.4. Criceti

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure	fino a 60 > 60 fino a 100 oltre 100	800 800 800	150 200 250	14 14 14	1° gennaio 2017
Riproduzione		800 Madre o coppia monogama con figliata		14	
Riserva presso gli allevatori*	inferiore a 60	1 500	100	14	

* I criceti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbidità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.5. Porcellini d'India

	Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
In riserva e durante le procedure	fino a 200 > 200 fino a 300 > 300 fino a 450 > 450 fino a 700 oltre 700	1 800 1 800 1 800 2 500 2 500	200 350 500 700 900	23 23 23 23 23	1° gennaio 2017
Riproduzione		2 500 Coppia con figliata. Per ogni ulteriore femmina in fase di riproduzione aggiungere 1000 cm ²		23	



2. Conigli

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nella direttiva 98/58/CE¹.

All'interno dell'alloggiamento occorre prevedere una piattaforma rialzata. Tale piattaforma deve permettere all'animale di sdraiarsi, sedersi e muoversi facilmente al di sotto e non deve occupare più del 40% dello spazio al suolo. Se per ragioni scientifiche o veterinarie non si può utilizzare una piattaforma rialzata, l'alloggiamento deve essere 33% più grande se ospita un solo coniglio e 60% più grande se ne ospita due. Se si prevede una piattaforma rialzata per conigli di età inferiore alle 10 settimane, questa deve avere dimensioni perlomeno di 55 cm x 25 cm e un'altezza dal suolo tale che gli animali possano effettivamente utilizzare la piattaforma rialzata.

Tabella 2.1. Conigli di età superiore a 10 settimane

La tabella 2.1 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. La superficie supplementare al suolo per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto esemplare è di minimo 3 000 cm² per coniglio e di minimo 2 500 cm² per ogni esemplare supplementare oltre il sesto coniglio.

Peso corporeo definitivo (kg)	Spazio minimo al suolo per uno o due animali socialmente armoniosi (cm ²)	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
inferiore a 3	3 500	45	1° gennaio 2017
da 3 a 5	4 200	45	
oltre 5	5 400	60	

Tabella 2.2. Femmina con figliata

Peso della coniglia (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Superficie supplementare per le cassette nido (cm ²)	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
inferiore a 3	3 500	1 000	45	1° gennaio 2017
da 3 a 5	4 200	1 200	45	
oltre 5	5 400	1 400	60	

¹ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).



Tabella 2.3. Conigli di età inferiore a 10 settimane

La tabella 2.3 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi.

Età	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio minimo al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Dallo svezzamento fino a 7 settimane	4 000	800	40	1° gennaio 2017
Da 7 a 10 settimane	4 000	1 200	40	

Tabella 2.4. Conigli: dimensioni ottimali delle piattaforme rialzate degli alloggiamenti che presentano le dimensioni indicate nella tabella 2.1.

Età in settimane	Peso corporeo definitivo (kg)	Dimensione ottimale (cm x cm)	Altezza ottimale a partire dal suolo dell'alloggiamento (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
oltre 10	inferiore a 3 da 3 a 5 oltre 5	55 x 25 55 x 30 60 x 35	25 25 30	1° gennaio 2017

3. Gatti

I gatti non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di ventiquattr'ore consecutive. I gatti che manifestano ripetutamente comportamenti aggressivi nei confronti di altri gatti devono essere alloggiati in sistemazioni individuali solo se non è possibile trovare un compagno compatibile. È opportuno sorvegliare lo stress sociale di tutti gli individui che vivono in coppia o in gruppo almeno con frequenza settimanale. Le femmine con piccoli di età inferiore a quattro settimane o che si trovano nelle ultime due settimane di gravidanza possono essere alloggiate da sole.

Tabella 3 Gatti

Lo spazio minimo destinato ad una gatta e alla sua figliata è quello riservato ad un unico gatto ed è aumentato progressivamente in modo che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i requisiti di spazio per gli esemplari adulti.

Le zone riservate all'alimentazione e alle lettiere devono trovarsi ad una distanza minima di 0,5 m tra loro e non devono essere scambiate.



	Pavimento* (m ²)	Piattaforme (m ²)	Altezza (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Dimensioni minime per un animale adulto	1,5	0,5	2	1° gennaio 2017
Per ciascun animale in più aggiungere	0,75	0,25	—	

Nota: *La superficie al suolo non comprende le piattaforme.

4. Cani

I cani devono disporre, se possibile, di recinti esterni. I cani non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di quattro ore consecutive.

L'alloggiamento interno deve rappresentare almeno il 50% dello spazio minimo a disposizione dei cani, come indicato nella tabella 4.1.

Le indicazioni sullo spazio fornite di seguito si basano sulle esigenze dei beagle, ma razze giganti come il San Bernardo o il pastore irlandese devono avere a disposizione spazi molto più ampi di quelli indicati nella tabella 4.1. Per le razze diverse dai beagle utilizzati in laboratorio, lo spazio necessario deve essere determinato in consultazione con il personale veterinario.

Tabella 4.1. Cani

I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere costretti in metà dello spazio minimo previsto (2 m² per un cane di meno di 20 kg, 4 m² per un cane di più di 20 kg) mentre sono sottoposti alle procedure di cui alla presente direttiva, se tale separazione è essenziale a fini scientifici. Il periodo in cui un cane resta così confinato non deve superare le quattro ore consecutive.

Una femmina che allatta e la sua figliata devono avere lo stesso spazio destinato ad una femmina di peso equivalente. Il luogo destinato al parto deve essere concepito in maniera tale che la femmina possa spostarsi in un altro scomparto o accedere ad una piattaforma rialzata lontana dai cuccioli.

Peso (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Spazio minimo al suolo per uno o due animali (m ²)	Per ciascun animale in più aggiungere un minimo di (m ²)	Altezza minima (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 20	4	4	2	2	1° gennaio 2017
oltre 20	8	8	4	2	



Tabella 4.2. Cani - animali svezzati

Peso del cane (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Spazio minimo al suolo/animale (m ²)	Altezza minima (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5	4	0,5	2	1° gennaio 2017
> 5 fino a 10	4	1,0	2	
> 10 fino a 15	4	1,5	2	
> 15 fino a 20	4	2	2	
oltre 20	8	4	2	

5. Furetti

Tabella 5. Furetti

	Dimensione minima dell'alloggiamento (cm ²)	Spazio minimo al suolo per animale (cm ²)	Altezza minima (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Animali fino a 600 g	4500	1500	50	1° gennaio 2017
Animali di più di 600 g	4500	3000	50	
Maschi adulti	6000	6000	50	
Femmina con figliata	5400	5400	50	



6. Primati non umani

I primati non umani giovani non sono separati dalla madre fino a un'età compresa tra sei e dodici mesi, in funzione della specie.

L'ambiente permette ai primati non umani di svolgere un programma giornaliero di attività complesse. L'alloggiamento permette ai primati non umani di manifestare il più ampio repertorio comportamentale possibile, di provare un senso di sicurezza e offre loro un ambiente sufficientemente complesso per permettere all'animale di correre, camminare, arrampicarsi e saltare.

Tabella 6.1. Uistiti e tamarini

	Spazio minimo al suolo degli alloggiamenti per 1* o 2 animali più la progenie fino a 5 mesi di età (m ²)	Volume minimo per ogni animale in più di età superiore a 5 mesi (m ³)	Altezza minima dell'alloggiamento (m)**	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Uistiti	0,5	0,2	1,5	1° gennaio 2017
Tamarini	1,5	0,2	1,5	

* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

** Il soffitto dell'alloggiamento deve trovarsi ad un'altezza minima di 1,8 m dal suolo.

Uistiti e tamarini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.

Tabella 6.2. Scimmie scoiattolo

Spazio minimo al suolo per 1* o 2 animali (m ²)	Volume minimo per ogni animale di età superiore a 6 mesi (m ³)	Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
2,0	0,5	1,8	1° gennaio 2017

* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

Le scimmie scoiattolo non devono essere separate dalla madre prima dei sei mesi di età.



Tabella 6.3. Macachi e cercopitechi*

	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Volume minimo dell'alloggiamento (m ³)	Volume minimo per animale (m ³)	Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Animali di età inferiore a 3 anni**	2,0	3,6	1,0	1,8	1° gennaio 2017
Animali di età uguale o superiore a 3 anni***	2,0	3,6	1,8	1,8	
Animali tenuti a fini di riproduzione****			3,5	2,0	

* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

** Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a tre animali.

*** Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a due animali.

**** Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di età che sono alloggiati con la madre.

Macachi e cercopitechi non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.

Tabella 6.4. Babbuini*

	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Volume minimo dell'alloggiamento (m ³)	Volume minimo per animale (m ³)	Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Animali** di età inferiore a 4 anni**	4,0	7,2	3,0	1,8	1° gennaio 2017
Animali** di età uguale o superiore a 4 anni**	7,0	12,6	6,0	1,8	
Animali tenuti a fini di riproduzione***			12,0	2,0	

* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

** Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a due animali.

*** Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di età che sono alloggiati con la madre.

I babbuini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.



7. Animali da allevamento

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 91/629/CEE² e 91/630/CEE³.

Tabella 7.1. Bovini

Peso corporeo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Spazio minimo al suolo/animale (m ² /animale)	Spazio mangiatoia per alimentazione "ad libitum" di animali senza corna (m/animale)	Spazio mangiatoia per alimentazione razionata di animali senza corna (m/animale)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 100	2,50	2,30	0,10	0,30	1° gennaio 2017
> 100 fino a 200	4,25	3,40	0,15	0,50	
> 200 fino a 400	6,00	4,80	0,18	0,60	
> 400 fino a 600	9,00	7,50	0,21	0,70	
> 600 fino a 800	11,00	8,75	0,24	0,80	
oltre 800	16,00	10,00	0,30	1,00	

Tabella 7.2. Pecore e capre

Peso corporeo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Spazio minimo al suolo/animale (m ² /animale)	Altezza minima divisorio (m)	Spazio mangiatoia per alimentazione "ad libitum" (m/animale)	Spazio mangiatoia per alimentazione razionata (m/animale)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
inferiore a 20	1,0	0,7	1,0	0,10	0,25	1° gennaio 2017
> 20 fino a 35	1,5	1,0	1,2	0,10	0,30	
> 35 fino a 60	2,0	1,5	1,2	0,12	0,40	
oltre 60	3,0	1,8	1,5	0,12	0,50	

² Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28).

³ Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33).

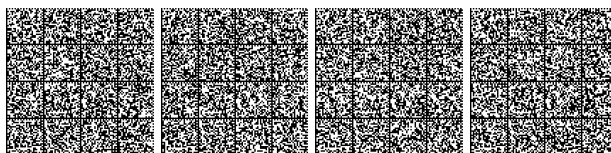


Tabella 7.3. Maiali e minipigs

Peso vivo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento* (m ²)	Spazio minimo al suolo per animale (m ² /animale)	Spazio minimo consentito per animale per coricarsi (in condizioni di temperatura neutra) (m ² /animale)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5	2,0	0,20	0,10	1° gennaio 2017
> 5 fino a 10	2,0	0,25	0,11	
> 10 fino a 20	2,0	0,35	0,18	
> 20 fino a 30	2,0	0,50	0,24	
> 30 fino a 50	2,0	0,70	0,33	
> 50 fino a 70	3,0	0,80	0,41	
> 70 fino a 100	3,0	1,00	0,53	
> 100 fino a 150	4,0	1,35	0,70	
oltre 150	5,0	2,50	0,95	
Cinghiali adulti (convenzionali)	7,5		1,30	

* I maiali possono essere confinati in alloggiamenti di dimensioni più ridotte per brevi periodi di tempo, per esempio, suddividendo il locale principale con pareti divisorie, per motivi veterinari o sperimentali, per esempio, quando è previsto un consumo individuale di cibo.

Tabella 7.4. Equini

Il lato più corto deve corrispondere, come minimo, a 1,5 volte l'altezza al garrese dell'animale. L'altezza dei compartimenti interni deve essere tale che l'animale possa impennarsi completamente.

Altezza al garrese (m)	Spazio minimo al suolo/animale (m ² /animale)			Altezza minima dell'alloggiamento (m)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
	Per ciascun animale alloggiato da solo o in gruppi di 3 animali al massimo	Per ciascun animale alloggiato in gruppi di 4 animali o più	Box parto / femmina con puledro		
1,00 fino a 1,40	9,0	6,0	16	3,00	1° gennaio 2017
> 1,40 fino a 1,60	12,0	9,0	20	3,00	
oltre 1,60	16,0	(2 x AG) ² *	20	3,00	

* Per garantire che ci sia spazio sufficiente, lo spazio minimo disponibile per ciascun animale deve basarsi sull'altezza al garrese (AG)



8. Uccelli

Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE⁴ e 2007/43/CE⁵.

Tabella 8.1. Pollame domestico

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime degli alloggiamenti, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m².

Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Superficie minima per uccello (m ²)	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 200	1,00	0,025	30	3	1° gennaio 2017
> 200 fino a 300	1,00	0,03	30	3	
> 300 fino a 600	1,00	0,05	40	7	
> 600 fino a 1200	2,00	0,09	50	15	
> 1200 fino a 1800	2,00	0,11	75	15	
> 1800 fino a 2400	2,00	0,13	75	15	
oltre 2400	2,00	0,21	75	15	

⁴ Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

⁵ Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).



Tabella 8.2. Tacchini domestici

Tutti i lati dell'alloggiamento devono avere una lunghezza minima di 1,5 m. Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m² e un'altezza minima di 50 cm per gli animali al di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg e di 100 cm per quelli di oltre 4 kg. Alloggiamenti di questo tipo possono essere utilizzati per ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.2.

Peso corporeo (kg)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Superficie minima per uccello (m ²)	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 0,3	2,00	0,13	50	3	1° gennaio 2017
> 0,3 fino a 0,6	2,00	0,17	50	7	
> 0,6 fino a 1	2,00	0,30	100	15	
> 1 fino a 4	2,00	0,35	100	15	
> 4 fino a 8	2,00	0,40	100	15	
> 8 fino a 12	2,00	0,50	150	20	
> 12 fino a 16	2,00	0,55	150	20	
> 16 fino a 20	2,00	0,60	150	20	
oltre 20	3,00	1,00	150	20	

Tabella 8.3. Quaglie

Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Superficie per uccello alloggiato in coppia (m ²)	Superficie per ogni uccello in più alloggiato in gruppo (m ²)	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 150	1,00	0,5	0,10	20	4	1° gennaio 2017
oltre 150	1,00	0,6	0,15	30	4	

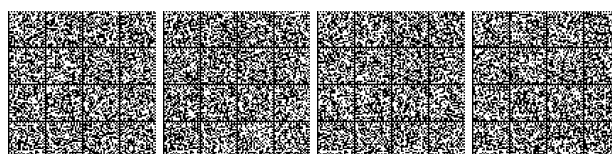


Tabella 8.4. Anatre e oche

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m². Alloggiamenti di questo tipo possono ospitare essere utilizzati per piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.4.

Peso corporeo (g)	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Superficie per uccello (m ²)*	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
Anatre					1° gennaio 2017
fino a 300	2,00	0,10	50	10	
> 300 fino a 1 200**	2,00	0,20	200	10	
> 1 200 fino a 3 500	2,00	0,25	200	15	
oltre 3 500	2,00	0,50	200	15	
Oche					
fino a 500	2,00	0,20	200	10	
> 500 fino a 2 000	2,00	0,33	200	15	
oltre 2 000	2,00	0,50	200	15	

* Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m² ogni 2 m² di alloggiamento e una profondità minima di 30 cm. Lo stagno può rappresentare fino al 50% della dimensione minima dell'alloggiamento.

** Gli uccelli che non sanno ancora volare possono essere ospitati in alloggiamenti con un'altezza minima di 75 cm.

Tabella 8.5. Anatre e oche: dimensioni minime dello stagno*

	Superficie (m ²)	Profondità (cm)
Anatre	0,5	30
Oche	0,5	da 10 a 30

* Le dimensioni dello stagno sono per alloggiamenti di 2 m². Lo stagno può rappresentare fino al 50% della dimensione minima dell'alloggiamento.

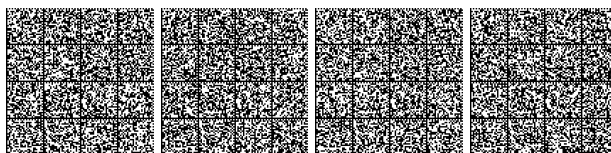


Tabella 8.6. Piccioni

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) e non quadrati, per permettere agli animali di effettuare brevi voli.

Dimensione del gruppo	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Altezza minima (cm)	Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)	Lunghezza minima posatoio per uccello (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 6	2	200	5	30	1° gennaio 2017
da 7 a 12	3	200	5	30	
per ogni uccello in più oltre i 12	0,15		5	30	

Tabella 8.7. Diamante mandarino

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) per permettere agli animali di effettuare brevi voli. Per gli studi sulla riproduzione, le coppie possono essere ospitate in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,5 m² e un'altezza minima di 40 cm. Chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario.

Dimensione del gruppo	Dimensione minima dell'alloggiamento (m ²)	Altezza minima (cm)	Numero minimo di mangiatoie	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 6	1,0	100	2	1° gennaio 2017
7 fino a 12	1,5	200	2	
13 fino a 20	2,0	200	3	
per ogni uccello in più oltre i 20	0,05		1 per 6 uccelli	



9. Anfibi

Tabella 9.1. Urodeli acquatici

Lunghezza del corpo* (cm)	Superficie d'acqua minima (cm ²)	Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 10	262,5	50	13	1° gennaio 2017
> 10 fino a 15	525	110	13	
> 15 fino a 20	875	200	15	
> 20 fino a 30	1 837,5	440	15	
oltre 30	3 150	800	20	

* Misurata dal muso all'ano.

Tabella 9.2. Anuri acquatici*

Lunghezza del corpo** (cm)	Superficie d'acqua minima (cm ²)	Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
inferiore a 6	160	40	6	1° gennaio 2017
da 6 a 9	300	75	8	
> 9 fino a 12	600	150	10	
oltre 12	920	230	12,5	

* Queste condizioni si riferiscono alle vasche dove vengono tenuti gli animali (ad es. per l'allevamento), ma non a quelle utilizzate per l'accoppiamento naturale e la superovulazione per motivi di efficienza, perché per queste ultime procedure servono vasche individuali più piccole. Le indicazioni riguardanti lo spazio si riferiscono agli adulti nelle categorie di dimensioni indicate; occorre escludere gli individui giovani e i girini o altrimenti modificare le dimensioni secondo un principio di gradualità.

** Misurata dal muso all'ano.



Tabella 9.3. Anuri semiacquatici

Lunghezza del corpo* (cm)	Dimensione minima dell'alloggiamento** (cm ²)	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento*** (cm)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5,0	1500	200	20	10	1° gennaio 2017
> 5,0 fino a 7,5	3500	500	30	10	
oltre 7,5	4000	700	30	15	

* Misurata dal muso all'ano.

** Un terzo di parte terrestre e due terzi di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

Tabella 9.4. Anuri semi-terricoli

Lunghezza del corpo*(cm)	Dimensione minima dell'alloggiamento**(cm ²)	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento*** (cm)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5,0	1 500	200	20	10	1° gennaio 2017
> 5,0 fino a 7,5	3 500	500	30	10	
oltre 7,5	4 000	700	30	15	

* Misurata dal muso all'ano.

** Due terzi di parte terrestre e un terzo di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

Tabella 9.5. Anuri arboricoli

Lunghezza del corpo* (cm)	Dimensione minima dell'alloggiamento** (cm ²)	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento*** (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 3,0	900	100	30	1° gennaio 2017
oltre 3,0	1 500	200	30	

* Misurata dal muso all'ano.

** Due terzi di parte terrestre e un terzo di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.



10. Rettili

Tabella 10.1. Chelonidi acquatici

Lunghezza del corpo* (cm)	Superficie d'acqua minima (cm ²)	Superficie d'acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Profondità minima dell'acqua (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 5	600	100	10	1° gennaio 2017
> 5 fino a 10	1 600	300	15	
> 10 fino a 15	3 500	600	20	
> 15 fino a 20	6 000	1 200	30	
> 20 fino a 30	10 000	2 000	35	
oltre 30	20 000	5 000	40	

* Misurata in linea retta dal bordo anteriore al bordo posteriore della corazza.

Tabella 10.2. Serpenti terricoli

Lunghezza del corpo*(cm)	Superficie minima al suolo (cm ²)	Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm ²)	Altezza minima dell'alloggiamento* (cm)	Data di cui all'articolo 22, comma 1
fino a 30	300	150	10	1° gennaio 2017
> 30 fino a 40	400	200	12	
> 40 fino a 50	600	300	15	
> 50 fino a 75	1 200	600	20	
oltre 75	2 500	1 200	28	

* Misurata dal muso alla coda.

** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l'altezza dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.



11. Pesci

11.1. Fornitura e qualità dell'acqua

È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. Il flusso d'acqua nei sistemi di ricircolo o il filtraggio all'interno delle vasche deve essere sufficiente e garantire che i parametri di qualità dell'acqua siano mantenuti a livelli soddisfacenti. Se necessario, l'acqua deve essere filtrata o trattata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci. I parametri di qualità dell'acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano lo svolgimento dell'attività normale e sostengano la fisiologia di una specie e di una fase di sviluppo determinate. Il flusso d'acqua deve permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere un comportamento normale. Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei pesci ai cambiamenti nella qualità dell'acqua.

11.2. Ossigeno, composti azotati, pH e salinità

La concentrazione di ossigeno deve essere appropriata alle specie interessate e al contesto nel quale vivono. Se necessario, deve essere fornita un'aerazione supplementare dell'acqua della vasca. Le concentrazioni di composti azotati devono essere mantenute a un livello basso.

Il pH deve essere adattato alle specie e mantenuto il più possibile stabile. La salinità deve essere adattata alle esigenze della specie ittica e alla fase di sviluppo degli animali. Le modifiche alla salinità devono essere introdotte gradualmente.

11.3. Temperatura, illuminazione, rumore

La temperatura va mantenuta entro l'intervallo ottimale per la specie interessata e mantenuta il più possibile stabile. Le modifiche alla temperatura devono essere introdotte gradualmente. Occorre prevedere un fotoperiodo adeguato ai pesci. I livelli di rumore devono essere mantenuti al minimo e, se possibile, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni, come i generatori o i sistemi di filtraggio, devono essere separate dalle vasche dei pesci.

11.4. Densità di popolamento e complessità ambientale

La densità di popolamento deve essere determinata in base alle esigenze complessive dei pesci rispetto a condizioni ambientali, salute e benessere. I pesci devono avere a disposizione un volume d'acqua sufficiente per poter nuotare normalmente tenuto conto della dimensione, dell'età, dello stato di salute e dei metodi di nutrimento. Deve essere



previsto per i pesci un adeguato arricchimento ambientale, ad esempio nascondigli o substrati, a meno che in base ai tratti comportamentali dei pesci non risulti necessario.

11.5. Alimentazione e manipolazione

L'alimentazione deve corrispondere alle esigenze dei pesci, che devono essere nutriti ad una velocità e ad una frequenza adeguate. Occorre prestare particolare attenzione all'alimentazione delle larve, quando si passi da alimenti naturali ad alimenti artificiali. Le operazioni di manipolazione dei pesci sono ridotte al minimo.



ALLEGATO IV

Metodi di soppressione degli animali

1. Nel processo di soppressione degli animali sono utilizzati i metodi elencati nella tabella seguente.

Possono essere utilizzati metodi diversi da quelli elencati nella tabella:

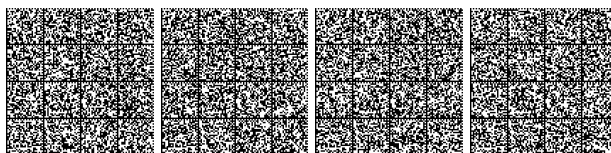
- a) su animali non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte;
 - b) su animali impiegati nella ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali; tali animali possono essere soppressi conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento⁶.
2. La soppressione degli animali è completata mediante uno dei seguenti metodi:
 - a) conferma dell'arresto permanente della circolazione;
 - b) distruzione del cervello;
 - c) dislocazione del collo;
 - d) dissanguamento; o
 - e) conferma dell'insorgenza del *rigor mortis*.

⁶ GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.



3. Tabella

Animali - osservazioni/metodi	Pesci	Anfibi	Rettili	Uccelli	Roditori	Conigli	Cani, gatti, furetti	Grandi mammiferi	Primati non umani
Overdose di anestetico	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Proiettile captivo			(2)						
Biossido di carbonio					(3)				
Dislocazione cervicale				(4)	(5)	(6)			
Colpo da percussione alla testa				(7)	(8)	(9)	(10)		
Decapitazione				(11)	(12)				
Elettrocuzione	(13)	(13)		(13)		(13)	(13)	(13)	
Gas inerti (Ar, N ₂)								(14)	
Colpo a proiettile libero con fucili, pistole e munizioni adeguate			(15)				(16)	(15)	



Requisiti

- 1) Da utilizzarsi, se del caso, previa sedazione.
- 2) Da utilizzarsi solo per i grandi rettili.
- 3) Da utilizzarsi solo in quantità sufficiente. Da non utilizzare per roditori allo stato fetale e neonatale.
- 4) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 1 kg. I volatili di peso superiore a 250 g vengono sedati.
- 5) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg. I roditori di peso superiore a 150 g vengono sedati.
- 6) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 1 kg. I conigli di peso superiore a 150 g vengono sedati.
- 7) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 5 kg.
- 8) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg.
- 9) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 5 kg.
- 10) Da utilizzarsi solo sui neonati.
- 11) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 250 g.
- 12) Da utilizzarsi solo se altri metodi non sono praticabili.
- 13) Necessita di attrezzature specifiche.
- 14) Da utilizzarsi solo sui suini.
- 15) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti.
- 16) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti quando altri metodi non sono praticabili.



Elenco degli elementi di cui all'articolo 23, comma 2

1. Legislazione nazionale in vigore relativa all'acquisizione, all'allevamento, alla cura e all'uso degli animali a scopi scientifici.
2. Codice etico legato al rapporto tra uomo e animale, al valore intrinseco della vita e agli argomenti a favore e contro l'uso degli animali a scopi scientifici.
3. Biologia di base e propria della singola specie in relazione all'anatomia, alle caratteristiche fisiologiche, alla riproduzione, alla genetica e all'alterazione genetica.
4. Comportamento animale, allevamento e arricchimento.
5. Metodi di gestione e procedure propri alle specie, se del caso.
6. Gestione della salute animale e igiene.
7. Riconoscimento del dolore, della sofferenza e dell'angoscia proprie delle specie più comunemente utilizzate in laboratorio.
8. Anestesia, metodi analgesici e soppressione.
9. Uso di punti finali umanitari.
10. Requisiti in materia di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
11. Concezione di procedure e progetti, se del caso.



Schema per la presentazione di un progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 31

1. Utilizzatore (persona fisica o giuridica ai sensi della lett. f) dell'articolo 3)

2. Titolo del progetto di ricerca

3. Parole chiave (massimo 5 parole)

4. Responsabile del progetto di ricerca (ai sensi della lett. g) dell'articolo 3)

Dipartimento o Struttura di afferenza

Indirizzo

Recapiti telefono:

e-mail:

5. Responsabile dell'esecuzione degli esperimenti

Dipartimento o Struttura di afferenza

Indirizzo

Recapiti telefono:

e-mail:

6. Stabilimento utilizzatore:

denominazione stabilimento:

Ubicazione:

Estremi autorizzazione decreto ministeriale

7. Responsabile del benessere animale (ai sensi della lett. h) dell'articolo 3)

Dipartimento o Struttura di afferenza

Indirizzo

Recapiti telefono:

e-mail:

Ubicazione dello stabilimento utilizzatore:

8. Medico Veterinario Designato (art.24)

Indirizzo

Recapiti telefono:

e-mail:



9. Elenco e Competenza del personale che partecipa al progetto di ricerca

Nominativo	Titolo di Studio o Qualifica	Ruolo nello staff	Formazione

10. Si prevede di utilizzare il seguente numero complessivo di animali (*specificare se animali geneticamente modificati*)

Specie animale n.

Specie animale n.

11. Specificare se Animali Geneticamente modificati ed eventuali / numeri parziali riferiti a diverse specie e/o ceppi animali

Specie	Ceppo	Numero/ anno

12. Gli animali saranno stabulati nei locali (*Denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale*)

13. Gli animali saranno utilizzati nei locali (*Denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale*)



14. Provenienza degli animali

Allevamento interno☐*Allevatore*☐*Dati della ditta o altro che alleva gli animali**Fornitore*☐*Dati della ditta o altro che fornisce gli animali**Altro (specificare)*☐

15. Durata del progetto di ricerca (massimo 60 mesi)

16. Obiettivi del progetto di ricerca

17. Razionale dello studio

1.1 Stato delle conoscenze (*Giustificare lo studio con adeguati riferimenti bibliografici*)1.2 Originalità e/o interesse dello studio (*valore scientifico*)1.3 Eventuali ricadute nell'ambito della salute pubblica umana e/o animale (*valore sociale*)1.4 Eventuale impatto nel settore economico-industriale (*valore economico*)1.5 Eventuali ricadute nell'ambito della formazione (*valore didattico*)

18. Descrizione dei fini del progetto di ricerca (Art. 5, comma 1)

Ricerca di base	☐
Ricerca traslazionale o applicata	☐
Prove di tipo regolatorio	☐
Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	☐
Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie	☐
Insegnamento superiore o formazione professionale	☐
Indagini medico-legali	☐
Mantenimento di colonie di animali GM modificati non usati in altre procedure	☐



19. La ricerca che si intende attuare è già stata effettuata? SI NO

Se la ricerca è già stata attuata, spiegare perché è scientificamente necessario ripetere l'esperimento

20. Dichiarazioni riferite all'Articolo 13, comma 2

- a. Sostituzione *(Dichiarazione che la specie animale di cui si farà uso sono quelle a più basso sviluppo neurologico, nonché della mancanza di metodi alternativi, compatibili con l'obiettivo del progetto di ricerca).*
- b. Riduzione *(Massima riduzione del numero di animali utilizzati, compatibile con gli obiettivi del progetto di ricerca)*
- c. Affinamento *(Ottimizzazione della metodica per ridurre la sofferenza imposta all'animale durante l'esecuzione delle procedure)*
- d. Rapporto danno/beneficio

21. METODOLOGIA E TECNICA DELL'ESPERIMENTO *(Va spiegato dettagliatamente il protocollo sperimentale, con particolare riferimento alle fasi che prevedono la manipolazione degli animali- frequenza, tipo di trattamenti, prelievi, ecc.)*

21.1 Criteri di selezione del campione *(indicare le modalità di selezione del campione, specificando i criteri di inclusione e l'eventuale suddivisione dell'unità campionaria in gruppi).*

21.2 Considerazioni statistiche *(descrivere come è stato determinato il numero di animali necessari per lo studio)*

21.3 Tecnica di esecuzione delle procedure *(descrivere il protocollo sperimentale con particolare riferimento alle procedure indicate di seguito)*

- prelievi ematici	SI	NO
- produzione di anticorpi	SI	NO
- osservazioni comportamentali	SI	NO
- prelievi di organi e/o tessuti	SI	NO
- procedure chirurgiche	SI	NO
- inoculo di microrganismi, anche GM	SI	NO
- somministrazioni di farmaci	SI	NO
- test DL50	SI	NO



- manipolazioni su animali GM	SI	NO
- impianto/induzione di tumori	SI	NO
- utilizzo di radioisotopi e/o radiazioni	SI	NO
- genotipizzazione animali GM	SI	NO
- altro (specificare)	SI	NO

22. Indicare se si prevede di utilizzare le seguenti sostanze chimiche o agenti biologici:

- Cancerogene	SI	NO
- Mutagene	SI	NO
- Tossiche per la riproduzione	SI	NO
- Radioattive	SI	NO
- Antiblastici	SI	NO
- Colture Cellulari	SI	NO
- Microrganismi	SI	NO
- Microrganismi GM	SI	NO

23. Indicare eventuali rischi per l'operatore

24. Effetti avversi e misure per ridurre, evitare ed attenuare qualsiasi forma di sofferenza per l'animale dalla nascita alla morte

Descrivere i potenziali effetti negativi che la procedura può determinare sull'animale (es. dolore, stress, perdita di peso, febbre, anemia, deficit neurologici, comportamenti anomali o altri sintomi clinici di stress acuto o cronico o deficienze nutrizionali).

Indicare se questi effetti possono essere ridotti e/o annullati con la somministrazione di analgesici o altri farmaci e in caso contrario, indicare perché ciò non è possibile.

25. La morte dell'animale è l'evento finale (endpoint) della procedura?

SI NO

La morte come endpoint si manifesta nei test di tossicità acuta, nella valutazione della patogenicità degli agenti infettivi, nei test di neutralizzazione per le tossine e in altri studi nei quali gli animali non possono essere sottoposti ad eutanasia, ma la morte deve essere il diretto risultato della procedura sperimentale.

Se SI Assicurare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3



26. Proposta di classificazione della gravità delle procedure ai sensi dell'articolo 15 e Allegato VII

Non risveglio

Lievi

Moderate

Gravi

27. USO DI ANESTESIA DURANTE LE PROCEDURE SPERIMENTALI

SI

NO

28. SE SI, INDICARE MODALITÀ E TIPO DI ANESTESIA/ANALGESIA

<i>Specie</i>	<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Via somministrazione</i>

29. MODALITÀ E TIPO DELL'EVENTUALE TERAPIA ANTIDOLORIFICA

<i>Specie</i>	<i>Farmaco</i>	<i>Dose</i>	<i>Via somministrazione</i>

30. INDICARE L'EVENTUALE MODALITÀ DI SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI

<i>Specie</i>	<i>Metodo chimico o fisico</i>	<i>Sostanza (se del caso)</i>	<i>Dose</i>	<i>Via somministrazione</i>

31. Il metodo di soppressione è compreso nell'elenco di cui all'Allegato IV

SI

NO

Se NO giustificare scientificamente la necessità di ricorrere all'autorizzazione per tale metodo



32. AL TERMINE DELLE PROCEDURE SPERIMENTALI GLI ANIMALI SARANNO RIUTILIZZATI
NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16

SI

NO

33. COLLABORAZIONI

(indicare eventuali collaborazioni pianificate con altri gruppi di ricerca interni e/o esterni)

34. FINANZIAMENTI

35. Curriculum Vitae del RESPONSABILE PROGETTO DI RICERCA

36. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

36.1 Parere dell'Organismo preposto al Benessere Animale

36.2 Sintesi non tecnica del progetto (ai sensi dell'articolo 34 e conforme all'Allegato IX)

36.3 Dichiarazione del responsabile del progetto di ricerca resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera aa) del D.P.R. 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" circa l'assenza di sentenze definitive, ovvero rese ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter del codice penale, nonché per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.

Luogo e data

Il Responsabile del Progetto di ricerca

Il Veterinario Designato

Il Responsabile del Benessere animale



ALLEGATO VII

CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLE PROCEDURE

La gravità della procedura è determinata in base al livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato cui sarà presumibilmente sottoposto il singolo animale nel corso della procedura stessa.

Sezione I: Categorie di gravità

Non risveglio:

Le procedure condotte interamente in anestesia generale da cui l'animale non può riprendere coscienza sono classificate come "non risveglio".

Lieve:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonché le procedure che non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "lievi".

Moderata:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "moderate".

Grave:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, sofferenza o angoscia moderati e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deterioramento grave del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come "gravi".

Sezione II: Criteri di assegnazione

L'assegnazione della categoria di gravità tiene conto di ogni intervento o manipolazione cui è sottoposto un animale nell'ambito di una determinata procedura. Essa è basata sugli effetti più gravi che rischia di subire il singolo animale dopo che sono state applicate tutte le opportune tecniche di affinamento.

Allorché si assegna una procedura a una determinata categoria si tiene conto del tipo di procedura e di una serie di altri fattori. Tutti questi fattori sono considerati caso per caso.

I fattori relativi alla procedura comprendono:

- tipo di manipolazione, gestione;



- natura del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o del danno prolungato causati dalla procedura (in tutti i suoi elementi) e relativa intensità, la durata, frequenza e molteplicità delle tecniche impiegate;
- sofferenza cumulativa nell'ambito della procedura;
- impedimento del comportamento naturale, dovuto tra l'altro a limitazioni delle norme in materia di alloggiamento, allevamento e cura.

La sezione III contiene esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità unicamente in base a fattori relativi al tipo di procedura. Tali esempi forniscono una prima indicazione riguardo alla classificazione che sarebbe più appropriata per un determinato tipo di procedura.

Tuttavia, ai fini della classificazione di gravità definitiva della procedura, si tiene conto anche dei seguenti fattori aggiuntivi, valutati caso per caso:

- tipo di specie e genotipo;
- maturità, età e sesso dell'animale;
- esperienza di addestramento dell'animale con riferimento alla procedura;
- se l'animale è destinato a essere riutilizzato l'effettiva gravità delle procedure precedenti;
- metodi usati per ridurre o eliminare dolore, sofferenza, angoscia, tra cui il perfezionamento delle condizioni di alloggiamento, allevamento e cura;
- punti finali umanitari.

Sezione III:

Esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità in base a fattori relativi al tipo di procedura

1. Lieve:

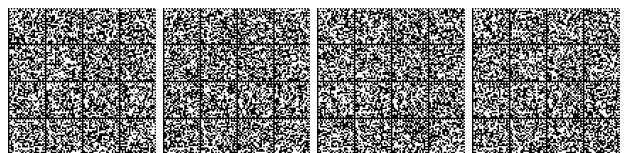
- a) somministrazione di anestesia, ad esclusione della somministrazione ai soli fini della soppressione;
- b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero limitato di prelievi ematici (in totale <10% del volume circolante) e sostanza che non dovrebbe causare effetti avversi riscontrabili;
- c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna sedazione o anestesia;
- d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio e coda, impianto sottocutaneo non chirurgico di mini-pompe o transponder;
- e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l'attività e il comportamento normali;
- f) somministrazione, per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attraverso i vasi sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell'animale;



- g) induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei non invasivi);
- h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti lievi;
- i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino anomalie cliniche lievi nell'arco di tempo dello studio;
- j) confinamento di breve durata (<24h) in gabbie metaboliche;
- k) studi che comportano la privazione di breve durata del partner sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti socievoli;
- l) modelli in cui gli animali sono sottoposti a stimoli nocivi, brevemente associati a dolore, sofferenza o angoscia lievi a cui gli animali possono sottrarsi;
- m) la combinazione o l'accumulo degli esempi seguenti può condurre ad una classificazione "lieve";
 - i) valutazione della composizione corporea con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo;
 - ii) controllo elettrocardiografico con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo o nullo di animali abituati;
 - iii) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che non causano probabilmente alcuna menomazione ad animali socialmente abituati e non interferiscono con l'attività e il comportamento normali;
 - iv) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui non dovrebbe risultare un fenotipo avverso clinicamente riscontrabile;
 - v) aggiunta di marker inerti alla dieta per seguire il passaggio del contenuto gastrointestinale;
 - vi) sospensione dell'alimentazione per < 24 ore nei ratti adulti;
 - vii) sperimentazioni in ambiente naturale.

2. Moderata:

- a) Applicazione frequente di sostanze di prova che producono effetti clinici moderati e prelievo di campioni ematici (>10% del volume circolante) in animali coscienti, nell'arco di alcuni giorni senza sostituzione del volume;
- b) studi per determinare i dosaggi che producono effetti acuti, test di tossicità cronica/cancerogenicità con punti finali non letali;
- c) chirurgia in anestesia generale e somministrazione di idonei analgesici, associata a dolore, sofferenza o deterioramento delle condizioni generali post-chirurgici. Esempi: toracotomia, craniotomia, laparatomia, orchietomia, linfadenectomia, tiroidectomia, chirurgia ortopedica con stabilizzazione efficace e trattamento delle lesioni, trapianto di organi con trattamento efficace dei rigetti, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici (ad esempio trasmettitori telemetrici, mini-pompe, ecc.);
- d) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino dolore o angoscia moderati o interferenza moderata con il comportamento normale;



- e) irradiazione o chemioterapia in dose subletale o dose altrimenti letale ma con ricostituzione del sistema immunitario. Gli effetti avversi previsti dovrebbero essere lievi o moderati e di breve durata (<5 giorni);
- f) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti moderati;
- g) creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;
- h) uso di gabbie metaboliche con restrizione moderata del movimento per un lungo periodo (fino a 5 giorni);
- i) studi con uso di diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e che si prevede causino anomalie cliniche moderate nell'arco di tempo dello studio;
- j) sospensione dell'alimentazione per <48 ore nei ratti adulti;
- k) induzione della fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui l'animale è incapace di rispondere con la fuga o di sottrarsi agli stimoli, che si prevede causi angoscia moderata.

3. Grave:

- a) Prove di tossicità in cui la morte è il punto finale, o si prevedono decessi accidentali e sono indotti stati patofisiologici gravi. Ad esempio, prova di tossicità acuta con dose unica (v. orientamenti OCSE in materia di prove);
- b) prova di dispositivi che, in caso di guasti, possono causare dolore o angoscia intensi o la morte dell'animale (ad esempio dispositivi cardiaci);
- c) prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell'animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata;
- d) irradiazione o chemioterapia in dose letale senza ricostituzione del sistema immunitario, ovvero con ricostituzione e reazione immunologica contro l'ospite nel trapianto;
- e) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino malattia progressiva letale associata a dolore, angoscia o sofferenza moderati di lunga durata. Ad esempio, tumori che causano cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati e tumori che causano ulcerazioni;
- f) interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure moderati e persistenti, ovvero deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell'animale. Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;
- g) trapianto di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell'animale (ad esempio xenotrapianto);
- h) riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali, ad esempio morbo di Huntington, distrofia muscolare, nevriti croniche recidivanti;
- i) uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo;
- j) scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre impotenza acquisita);
- k) isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani;
- l) stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;
- m) nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l'esaurimento.



ALLEGATO VIII

Modalità e documentazione per ottenere l'autorizzazione di stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione

- 1) Domanda in bollo (valore riferito al momento di presentazione della domanda) salvo i casi di esenzione dall'imposta previsti a norma di legge;
- 2) curriculum vitae e documentazione attestante la qualificazione professionale della persona o delle persone responsabili del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;
- 3) dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile con firma autenticata o in autocertificazione;
- 4) dichiarazione dell'utilizzatore (persona fisica o, nel caso di persona giuridica del suo rappresentante legale) di cui all'articolo 46, comma 1, lett. aa) del D.P.R. 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" circa l'assenza di sentenze, definitive ovvero rese ai sensi del 444 c.p.p, per uno dei reati di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 727 del codice penale, nonché per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- 5) curriculum vitae e documentazione attestante la qualificazione professionale del medico veterinario designato;
- 6) dichiarazione di accettazione dell'incarico del medico veterinario designato con firma autenticata o in autocertificazione;
- 7) relazione tecnico-scientifica indicante la tipologia di attività da svolgere, le specie animali stabulate, il numero di animali che si prevede d'impiegare nelle attività annualmente;
- 8) foglio-tipo del registro su cui vengono annotati i movimenti degli animali allevati, forniti o utilizzati negli esperimenti;
- 9) relativamente agli stabilimenti utilizzatori, l'originale della ricevuta del bollettino di versamento della tariffa di € 774,69, stabilita ai sensi del D.M. 19 luglio 1993 pubblicato sulla G.U. n.172 del 24/7/1993, sul c/c n. 11281011 intestato al Ministero della Salute – DGSAF UFFICIO VI – Benessere Animale, specificando sul retro le causali del versamento. La copia della ricevuta di pagamento è inviata al Ministero della salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - via G. Ribotta, 5 00144 Roma
- 10) n. 1 marca da bollo (valore riferito al momento di presentazione della domanda) salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti a norma di legge;
- 11) piantina/e dello stabulario/i e/o dei locali dove vengono stabulati gli animali;
- 12) elenco delle attrezzature presenti;
- 13) relativamente agli stabilimenti utilizzatori parere igienico-sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente territorialmente.



Modello di sintesi non tecnica di cui all'articolo 34, comma 1

Titolo del progetto di ricerca			
Durata del progetto di ricerca			
Parole chiave (massimo 5 parole)			
Finalità del progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 5	Ricerca di base	SI	NO
	Ricerca traslazionale o applicata	SI	NO
	Prove di tipo regolatorio	SI	NO
	Protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	SI	NO
	Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie	SI	NO
	Insegnamento superiore o formazione professionale	SI	NO
	Indagini medico-legali	SI	NO
	Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente non usati in altre procedure	SI	NO
Descrivere gli obiettivi del progetto di ricerca			
Descrivere quali sono i potenziali benefici che deriveranno dal progetto di ricerca e come contribuisce al progresso scientifico o tecnologico nell'interesse della salute dell'uomo o degli animali			
Indicare le specie animali da utilizzare, il numero di animali che si prevede di utilizzare ed eventuale numero di animali da riutilizzare			
Descrivere gli effetti avversi e il livello di sofferenza atteso			



Applicazione del principio delle “3 R”	
1. Sostituzione Giustificare la necessità dell’impiego di animali e perché non possono essere utilizzati metodi alternativi all’impiego degli animali	
2. Riduzione Giustificare il numero minimo di animali da utilizzare (giustificazione statistica)	
3. Perfezionamento Giustificare la scelta della specie e del modello/i animale/i da utilizzare in rapporto alla sofferenza indotta e agli obiettivi scientifici del progetto di ricerca. Descrivere le misure che si intendono attuare per ridurre al minimo il danno inflitto agli animali	

Note utili per la compilazione

1. Il testo non deve superare le 500 parole
2. Utilizzare una terminologia facilmente comprensibile
3. Non devono essere riportate informazioni riservate, di interesse commerciale o di proprietà intellettuale
4. Non devono essere riportate informazioni personali o indirizzi degli utilizzatori.



N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo degli articoli 1 e 13 nonché dell'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2013) recita:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

«Art. 13 (*Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*).

— 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;

b) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2010/63/UE;

d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;

e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotraspianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

g) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale;

i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio;

l) destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

2. Nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.»

«ALLEGATO B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);



2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifiusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifiusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifiusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifiusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea».

— La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, è pubblicata nella G.U.U.E. 20 ottobre 2010, n. L 276.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici».

— Il regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione del 29 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio è pubblicato nella G.U.U.E. 7 agosto 2013, n. L 212.

— La legge 12 giugno 1931, n. 924, reca «Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)».

— La legge 1° maggio 1941, n. 625, reca «Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, reca «Regolamento di polizia veterinaria».

— Il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.

— La legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, reca «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

— Il decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, reca «Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati».



— La legge 20 luglio 2004, n. 189, reca «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, reca «Modifiche al sistema penale».

— La legge 4 novembre 2010, n. 201, reca «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1979, reca «Adeguamento della legislazione italiana alle direttive CEE in materia di prodotti per l'igiene della bocca».

— Per il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il regolamento UE n. 750/2013 della Commissione del 29 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, recita:

«Art. 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.»

— Il testo degli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, recita:

«Art. 544-bis (*Uccisione di animali*). — Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.»

«544-ter (*Maltrattamento di animali*). — Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.»

«Art. 727 (*Abbandono di animali*). — Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.»

— Il testo degli articoli 4 e 5 della citata legge 4 novembre 2010, n. 201, recita:

«Art. 4 (*Traffico illecito di animali da compagnia*). — 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'art. 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.»

«Art. 5 (*Introduzione illecita di animali da compagnia*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporti o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.»



Note all'art. 31:

— Per il testo degli articoli 444 del codice di procedura penale, 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonché degli articoli 4 e 5 della citata legge 4 novembre 2010, n. 201, si veda in note all'art. 20.

Note all'art. 33:

— Il testo dell'art. 20 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recita:

«Art. 20 (*Silenzio assenso*). — 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis.».

Note all'art. 39:

— Il testo dell'art. 30, commi 4 e 5, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, recita:

«Art. 30 (*Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea*). — 1.-3. (Omissis).

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predefinite e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante ripartizione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

— Per il decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 40:

— Per il testo degli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, si veda nelle note all'art. 20.

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 41:

— Per il testo dell'art. 13, comma 1, lettera i), della citata legge 6 agosto 2013, n. 96, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), recita:

«Art. 12 (*Fondo sanitario nazionale*). — 1. (Omissis).

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), recita:

«Art. 5 (*Fondo di rotazione*). — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

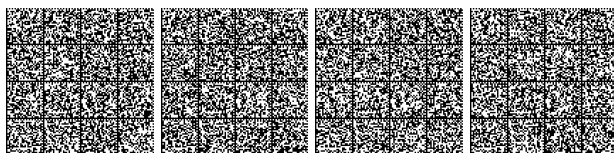
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Note all'art. 42:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la legge 12 giugno 1931, n. 924, e per la legge 1° maggio 1941, n. 625, si veda nelle note alle premesse.

14G00036



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 marzo 2014.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. dott. Antonio GENTILE dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Antonio GENTILE dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Antonio GENTILE dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014, n. 721

14A02226

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2014.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del tesoro 1° settembre 2008-2015 e 1° marzo 2010/2017, relativamente alle cedole con decorrenza 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2014.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sotto indicati decreti:

n. 84245 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.173.625.000,00;

n. 15239 del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2010, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2010, attualmente in circolazione per l'importo di euro 7.865.301.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per il calcolo del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2014;

Vista la lettera n. 0228929/14 del 28 febbraio 2014 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° marzo 2014, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 2014, è accertato nella misura dello:

0,38% per i CCT 1°9.2008/2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 12;

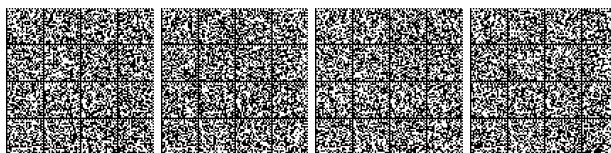
0,38% per i CCT 1°3.2010/2017 (codice titolo IT0004584204), cedola n. 9.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2014

Il direttore: CANNATA

14A02121



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante "Prestitazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";

Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 - Sicurezza in caso di incendio;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

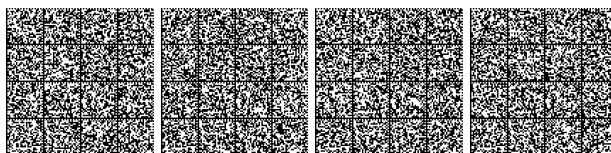
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1 del presente decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Qualora gli interventi, effettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture,



le disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I, previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell'attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto previsto dallo stesso comma, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, applicate all'intero insediamento ricettivo.

4. Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I - capo II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, come previsto al successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:

a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti e 17;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:

- B.3.2, relativamente al presidio fisso;

- B.4.4, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;

- B.5.1;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi precedenti.

4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

Il Ministro: ALFANO



REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

1. – GENERALITÀ

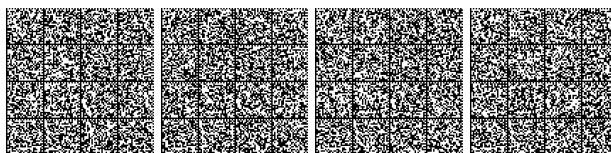
1.1 – TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339 del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del presente titolo I si definiscono:

- a. UNITÀ ABITATIVE FISSE: unità abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (*bungalow, chalet, case mobili, ecc.*).
- b. UNITÀ ABITATIVE PRONTAMENTE RIMOVIBILI: unità abitative immediatamente mobili o rapidamente smontabili (*tende, caravan, camper, ecc.*).
- c. AREE DI SICUREZZA: zone dell'insediamento ricettivo (anche esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in grado di contenere tutti gli utenti della struttura (densità di affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di sicurezza possono essere costituite anche da aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, calcetto, tennis, ecc.).
- d. PUNTO FUOCO: luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto, opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.
- e. CAPACITÀ RICETTIVA: numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico-ricettiva in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad esercire.
- f. AREA DI INSEDIAMENTO RICETTIVO: area composta dall'insieme delle zone destinate all'insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e simili.
- g. PIAZZOLA: area destinata all'installazione di una unità abitativa con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino, ecc.). La superficie è determinata dal gestore della struttura ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.
- h. ISOLA: insieme di piazzole contigue disposte al massimo su due file.
- i. BLOCCO: insieme di isole separate da uno spazio carrabile.

1.2 – RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente



regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 139/2006.

1.3 CLASSIFICAZIONE

In base alla loro capacità ricettiva le strutture turistico - ricettive in aria aperta si dividono in:

- ◊ Tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell'ambito di applicazione della presente regola tecnica);
- ◊ Tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone;
- ◊ Tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.

CAPO I

ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

2. UBICAZIONE

2.1 - Distanze di sicurezza

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse e alle unità abitative, anche se di tipo mobile presenti nell'insediamento.

In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa, ecc. le aree da adibire a strutture ricettive in aria aperta devono essere opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza pari a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle caratteristiche della vegetazione.

Tabella 1 – Distanze di protezione

Tipo di vegetazione	Distanze* (m)
◊ Pascolo cespugliato	10
◊ Macchia bassa/media	15
◊ Macchia alta/sterpi	20
◊ Bosco diradato	20
◊ Bosco non diradato/pinete	30

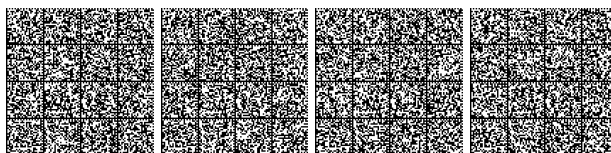
(*) le distanze sono riferite rispetto alle unità abitative e alle strutture fisse

La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da apposita visura sul catasto terreni ovvero da dichiarazione del Comando del Corpo Forestale competente per territorio.

Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno completamente privo di vegetazione (od opportunamente diserbato). Nella larghezza delle fasce potranno essere comprese strade, aree sportive, ecc.

2.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi:



- ◇ larghezza: 3,50 m;
- ◇ altezza libera: 4 m;
- ◇ raggio di svolta: 13 m;
- ◇ pendenza: non superiore al 10 %;
- ◇ resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso dell'insediamento ricettivo e comunque le aree di sicurezza nonché il parcheggio ospiti all'esterno. Per le strutture turistico - ricettive in aria aperta di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale interna all'area dell'insediamento ricettivo.

2.3 - Sistemazione interna

Nelle aree dell'insediamento ricettivo destinate a campeggio devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili.

La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi.

In particolare, la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- ◇ ogni blocco può essere costituito al massimo da 30 camper/caravan oppure da 60 tende;
- ◇ ogni isola può essere costituita al massimo da 10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;
- ◇ tra i vari blocchi deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o le tende (ad esclusione dei tiranti);
- ◇ tra le varie isole deve essere lasciata un'area libera di larghezza pari a 6 m.

Ai fini della distribuzione interna le unità abitative fisse sono equiparate ai camper/caravan.

Inoltre vengono prescritte le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

- ◇ il punto fuoco dovrà essere previsto in area completamente diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0 m intorno al suo perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o da strutture fisse realizzate con materiali combustibili dovrà essere di almeno 10 m.
- ◇ l'area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle unità abitative e dalle aree boscate. Di norma dovranno essere tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari ad almeno quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unità abitative fisse e/o mobili la distanza minima dovrà essere non inferiore a 5 m.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture

Per le strutture fisse a servizio dell'attività, ad eccezione delle unità abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture combustibili, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

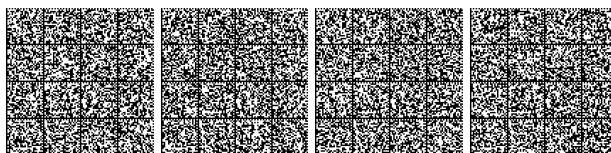
4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza

Da ogni unità abitativa deve essere possibile raggiungere l'area di sicurezza attraverso un sistema organizzato di percorsi opportunamente indicati.

In presenza di recinzione dell'area dell'insediamento ricettivo devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione ragionevolmente contrapposta, con barriere ovvero cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno. I varchi, di larghezza non inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone/modulo.

Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita.

Uno dei varchi può coincidere con l'accesso carrabile all'area ricettiva a condizione che il cancello di chiusura sia apribile dall'interno.



5. ATTIVITÀ ACCESSORIE

5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto

Nell'area della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, è consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell'attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60 ovvero compatibili con il carico d'incendio ivi presente. Per i locali al chiuso con carico d'incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno.

In prossimità dell'accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente pari ad almeno 34A 113 BC.

I depositi di sostanze combustibili (attrezzature, legname, imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere distanti almeno 10 m dalle unità abitative ed aree di ritrovo. Possono essere previste distanze inferiori qualora l'area di deposito sia protetta da impianto idrico antincendio.

Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata dovranno essere previste le medesime distanze di sicurezza.

5.2 – Depositi di sostanze infiammabili

I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 14/05/2004 e s.m.i. tenendo conto nella determinazione delle distanze di sicurezza che l'area a campeggio è da considerare soggetta ad affollamento di persone.

A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, qualora necessario, deve essere previsto almeno un deposito per recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in cui custodire eventuali bombole affidate al gestore dagli utenti. Il deposito dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

5.3 – Parcheggi all'aperto

Le aree di parcheggio degli ospiti interne all'area dell'insediamento ricettivo devono essere realizzate su piazzali privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale distanza, questa potrà essere inferiore, fino alla metà di quella stabilita, nel caso in cui l'area di parcheggio è protetta da un impianto idrico antincendio.

5.4 – Punti fuoco

I punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura.

In prossimità di ognuno di essi, dovrà essere posizionato almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34 A 113BC.

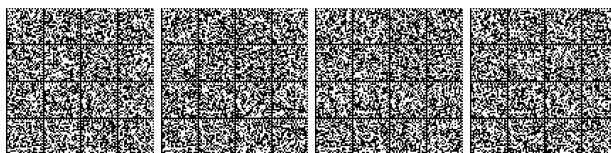
6. SERVIZI TECNOLOGICI

6.1 – Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1 marzo 1968.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- ◇ non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- ◇ non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;



- ◇ devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- ◇ devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, in particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate durante i periodi di oscurità. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l'esodo, nonché dell'area di sicurezza e della zona parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari vigenti. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l'impianto idrico antincendio.

Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza dell'illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s).

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- ◇ rivelazione e allarme: 30 minuti;
- ◇ illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ◇ impianti idrici antincendio: 1 ora.

7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 - Estintori

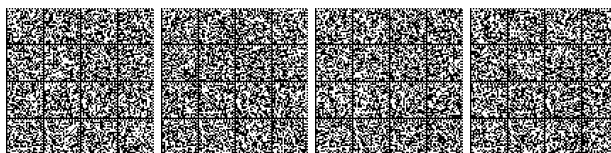
Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113BC.

7.2 - Rete di idranti antincendio

L'area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in aria aperta deve essere dotata di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il dimensionamento dell'impianto sono così definiti:

Tipo 2 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti a muro o naspi;



Tipo 3 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività ricettive di tipo 3.

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

8.1 – Generalità

Nelle zone o aree in cui è prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

L'area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non superiore a 80 m.

8.2 – Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire l'eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 – Sistema di allarme

L'area dell'insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di allarme deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora, anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

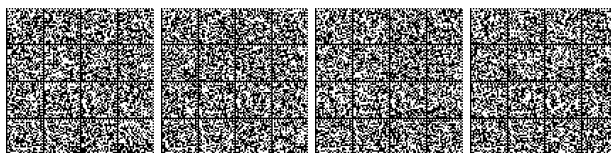
9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

- ◇ i percorsi e le uscite di esodo;
- ◇ l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- ◇ il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative;
- ◇ i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- ◇ i punti di intercettazione del gas;
- ◇ i pulsanti manuali di allarme.

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.



10.1 – Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- ◇ sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- ◇ siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- ◇ siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;
- ◇ siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme; stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici;
- ◇ siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso e vegetazione secca.

10.2 – Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.

10.3 – Addestramento del personale

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto, dovrà provvedere in particolare ad una adeguata formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso della stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta a stagione) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- ◇ applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;
- ◇ contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;
- ◇ utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- ◇ collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28.11.96 n. 609.

10.4 – Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di gpl, qualora affidati in custodia dagli utenti.



10.5 – Istruzioni di sicurezza

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

- ◇ le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché l'area di sicurezza;
- ◇ i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
- ◇ i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- ◇ i divieti da osservare da parte degli utenti.

10.6 – Istruzioni da fornire agli utenti

Nel regolamento fornito all'ospite oltre alle informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi servizi, un'apposita sezione deve essere dedicata alla sicurezza antincendio che, in particolare, deve ricordare:

- ◇ la limitazione del quantitativo massimo complessivo dei recipienti portatili di gpl (max 30 kg);
- ◇ il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- ◇ l'indicazione delle zone in cui è vietato fumare;
- ◇ il divieto di utilizzare candele o fornelli a gas per l'illuminazione, nonché le precauzioni da adottare nell'utilizzo delle fonti di calore per la cottura dei cibi.

Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere redatte in altre lingue, tenendo conto della provenienza degli ospiti abituali della struttura ricettiva.

Oltre al regolamento dovrà essere fornita al cliente una planimetria semplificativa della struttura con l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di emergenza, ivi compreso le modalità di allertamento della direzione della struttura ricettiva.



CAPO II ATTIVITÀ ESISTENTI

11. CARATTERISTICHE DELL'AREA

11.1 - Distanze di sicurezza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1.

11.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso della struttura ricettiva e comunque l'area di sicurezza nonché il parcheggio ospiti utenti all'esterno. Per strutture ricettive di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale all'interno dell'area.

11.3 - Sistemazione interna

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.3, ad esclusione del terzo capoverso.

12. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.

13. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.

14. ATTIVITA' ACCESSORIE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.

15. SERVIZI TECNOLOGICI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.

16. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

17. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.

18. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.

19. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.



TITOLO II**METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO
RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI, QUALI
CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400
PERSONE.****Generalità**

Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del Titolo I, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), nonché quelle riportate nel corpo del presente Titolo.

Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento. La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A e B del presente Titolo:

PARTE A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio;

PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento.

La Parte A definisce le modalità per determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari precodificato, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:

1) contesto insediativo: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra attività ricettiva e ambiente esterno, nonché della presenza di elementi di separazione parafulco tra insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

- a) tipologia dell'habitat naturale;
- b) tipologia dell'habitat antropico;
- c) presenza di punti di criticità specifica.

3) ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

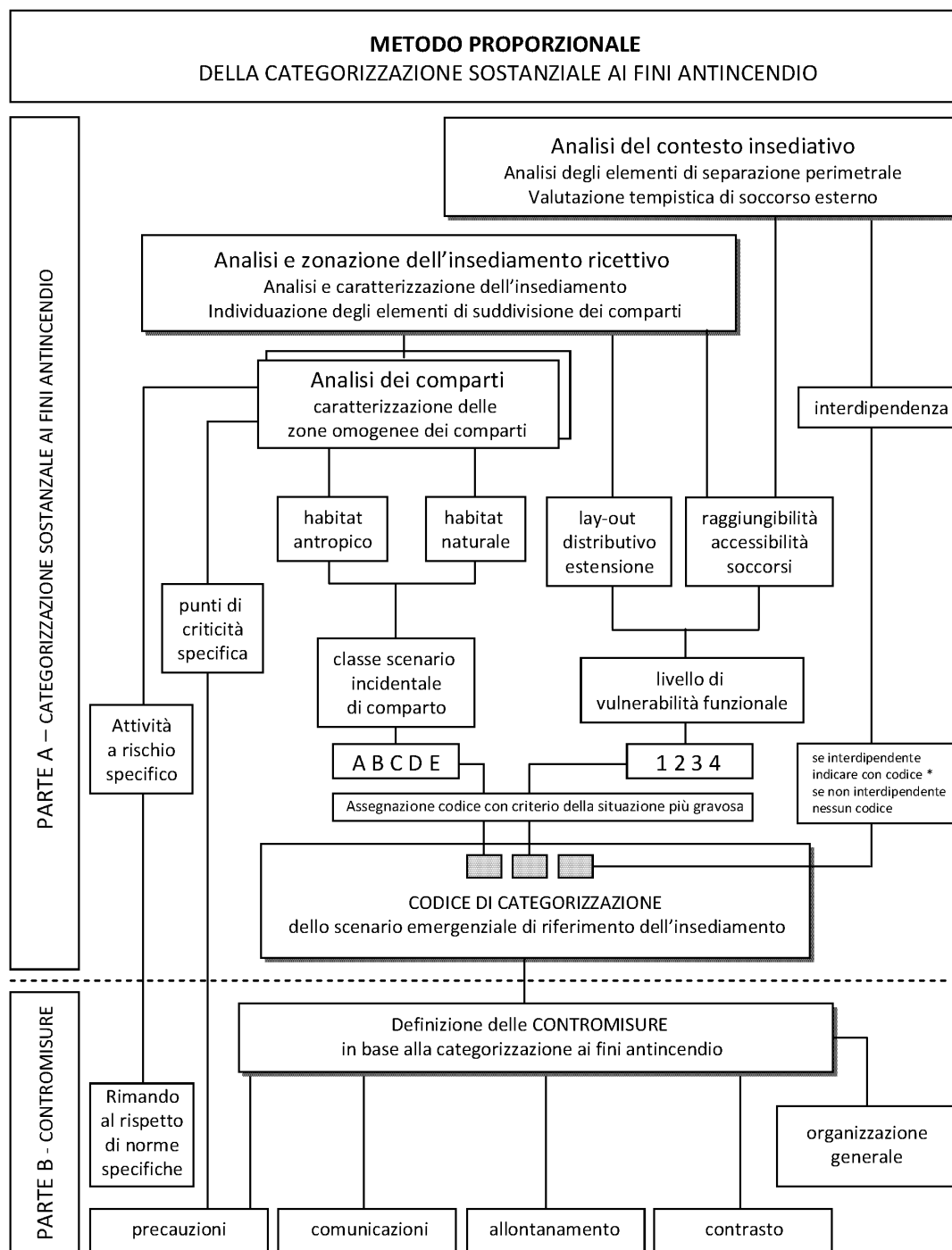
- a) raggiungibilità dell'insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- b) livello di accessibilità all'insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- c) configurazione distributiva del sistema viario interno all'insediamento;
- d) estensione dell'insediamento.

La Parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella Parte A.

Lo schema che segue sintetizza la procedura.



Schema 1 : schema a blocchi della procedura



PARTE A

CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA APERTA AI FINI ANTINCENDIO

A.1. ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO

Un insediamento ricettivo si considera non interdipendente (o isolato) se tutto il suo perimetro è separato dal contesto con *elementi parafuoco* di caratteristiche pari a quelle definite nel Prospetto A.1.

Viceversa, l'assenza di elementi di separazione perimetrale, anche in una sola porzione del perimetro, porta a considerare l'insediamento come interdipendente con il contesto.

Le condizioni di interdipendenza definiscono la necessità di attuare specifiche misure di coordinamento con i soggetti esterni interessati. Tali misure sono definite nella Parte B.

Prospetto A.1 - Elementi parafuoco perimetrali rispetto ad aree con vegetazione

Tipo di vegetazione	Larghezza fascia parafuoco ¹ (m)							
	Terreno piano ²				Terreno in pendenza ²			
	Zone ³ 1 e 2	Zona ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9	Zone ³ 1 e 2	Zona ³ 3	Zone ³ 4,5,6,7	Zone ³ 8 e 9
Pascolo cespugliato	3	4	5	7	5	7	8	10
Macchia bassa/media	6	7	8	10	8	10	12	14
Macchia alta/sterpi	13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco diradato	13	14	15	17	14	16	18	20
Bosco non diradato/pinete	16	18	20	22	21	23	25	27
si possono considerare elementi parafuoco anche dislivelli a strapiombo (con angolo di inclinazione superiore a 75°) di altezza almeno pari a 18 m privi di vegetazione								

(1) si intende fascia parafuoco un terreno privo di vegetazione atta a propagare l'incendio per via radente o di chioma ovvero specchi d'acqua.

(2) si considerano in terreno piano le aree aventi pendenza non superiore al 15%

(3) zone definite dal DM 14 gennaio 2008 – zonazione regionale per la determinazione di parametri relativi all'azione del vento

L'interdipendenza dell'insediamento con il contesto viene codificata con il simbolo asterisco (*). L'assenza di interdipendenza non prevede alcun codice.

A.2. CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO

A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti

La presenza di *elementi di suddivisione* aventi caratteristiche almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella loro continuità e di suddividere la superficie dell'insediamento ricettivo in comparti.



Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione

Tipologia elemento di suddivisione	Descrizione	Valore del parametro geometrico di riferimento
Fasce libere	Spazi privi di vegetazione o con sola presenza di manto erboso di larghezza L_f almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_f = 3 \text{ m}$
Specchi d'acqua	Specchi d'acqua di larghezza L_a almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_a = 1.5 \text{ m}$
Dislivelli	Dislivelli a strapiombo di altezza H_d almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$H_d = 2 \text{ m}$

A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

Ogni comparto dell'insediamento ricettivo può presentare una o più zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale.

Le zone omogenee del comparto sono individuate e caratterizzate con riferimento ai seguenti fattori connotativi:

- habitat antropico caratteristico (unità abitativa o tipologia di utilizzazione dell'area) e sue caratteristiche distributive rispetto alla propagabilità dell'incendio tra elementi contigui;
- habitat naturale, riferito alla vegetazione e alle sue caratteristiche di predisposizione all'innescio e alla propagazione dell'evento avverso.

Per ogni zona omogenea dei comparti destinati ad area a campeggio, viene determinato il *tasso di sfruttamento ricettivo*. Tale parametro è definito dal Prospetto A.3 in funzione dell'*areale di pertinenza* assegnato all'unità abitativa di riferimento, ossia dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona omogenea per il numero massimo di unità abitative previste per tale zona.

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e della predisposizione alla propagazione per contiguità antropica all'interno della zona omogenea.



Prospetto A.3 - Tasso di sfruttamento ricettivo

Fascia di sfruttamento ricettivo							
Unità abitativa di riferimento	codifica		descrizione tipologia		areale di pertinenza (m ²)		
tende	T	s	senza mezzo	fino a 4 posti	<20	20-30	>30
				più di 4 posti	<40	40-50	>50
		m	con mezzo	<60	60-80	>80	
roulottes e caravan	R	s	senza mezzo	<65	65-80	>80	
		m	con mezzo	<100	100-120	>120	
camper	C	s	standard	<75	75-90	>90	
		m	motorhome	<100	100-120	>120	
case mobili, chalet e bungalows prevalentemente in muratura	H _b	p	superficie u.a. ≤ 25 m ²	<80	80-115	>115	
		g	superficie u.a. > 25 m ² (significato simboli in nota 1)→	< [S _{u.a.} +2.5(p+10)]	tra [S _{u.a.} +2,5(p+10)] e [S _{u.a.} +4(p+16)]	> [S _{u.a.} +4(p+16)]	
case mobili, chalet e bungalows prevalentemente in legno o materiale plastico	H _a	p	superficie u.a. ≤ 25 m ²	<100	100-125	>125	
		g	superficie u.a. > 25 m ² (significato simboli in nota 1)→	< [S _{u.a.} +3(p+12)]	tra [S _{u.a.} +3(p+12)] e [S _{u.a.} +5(p+20)]	> [S _{u.a.} +5(p+20)]	
Tasso di sfruttamento ricettivo					intensivo	normale	moderato

(1) S_{u.a.} = superficie lorda dell'unità abitativa; p = perimetro del rettangolo che inscrive l'unità abitativa

Per le zone miste¹ la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo va riferita alla condizione peggiore degli elementi antropici o di antropizzazione presenti.

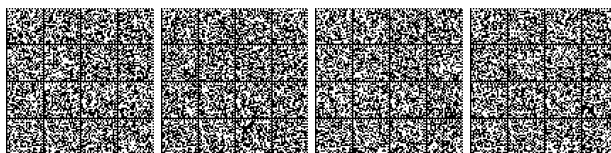
Per ogni zona viene caratterizzato l'habitat naturale in funzione del tipo di vegetazione presente nella zona.

In particolare vengono distinti i seguenti due habitat naturali:

- habitat con assente o limitata predisposizione alla propagazione di chioma;
- habitat con predisposizione alla propagazione di chioma.

Per ogni zona omogenea dell'insediamento vengono codificati i corrispondenti scenari incidentali associati alle combinazioni di habitat antropico e naturale secondo i criteri riportati nel Prospetto A.4.

¹ Zona che presenta diverse tipologie di unità abitative di riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea



Prospetto A.4 – Associazione di codice e tipologia dello scenario incidentale di riferimento in funzione delle caratteristiche dell'habitat di zona

Habitat di zona		Codice e corrispondente tipologia dello scenario incidentale
Habitat antropico	Habitat naturale	
	<i>Habitat con predisposizione alla propagabilità di chioma</i>	
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale	no	A - Antropico
Aree distributive e piazzali		
Aree ricreative e sportive		
Aree di servizio e accessorie		
Aree di parcheggio		
Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio	si	B - Boschivo
Aree a campeggio caratterizzate da un tasso di sfruttamento ricettivo fino ad ¼ del limite moderato di cui al prospetto A.3.		
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale		
Aree distributive e piazzali		
Aree ricreative e sportive		
Aree di servizio e accessorie	si	C - Combinato
Aree di parcheggio		
Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio		
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo		
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo	no	D - Densità antropica elevata
Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo	si	E - Estremo

A.2.3 - Caratterizzazione criticità specifiche

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono essere presenti zone, aree o locali destinate a servizi di supporto quali piazzole rifiuti, locali tecnologici, zone e/o locali di stoccaggio di sostanze pericolose a servizio delle attività, che costituiscono elementi di criticità specifica che devono essere gestiti nel rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.

A.2.4 - Identificazione attività aree e locali a rischio specifico

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo vengono identificate e localizzate le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da norme e regole tecniche specifiche.



A.3. CARATTERIZZAZIONE DELL'UBICAZIONE E DEL LAY-OUT

Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilità e modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario incidentale di riferimento.

La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di vulnerabilità funzionale dell'insediamento dipendente dai seguenti fattori:

- a) disponibilità dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilità e di accessibilità all'insediamento;
- b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilità dell'intervento;
- c) estensione massima dei comparti;
- d) capacità ricettiva dell'insediamento.

A.3.1 - Vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Il livello di vulnerabilità funzionale dell'insediamento è definito dal Prospetto A.5.

Prospetto A.5 – Livello vulnerabilità funzionale dell'insediamento

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile (con mezzi di portata fino a 35 q) di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei comparti o capacità ricettiva dell'insediamento	Raggiungibilità dell'insediamento da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti		
		sì ¹		no
		Insedimento con accessibilità multipla indipendente ²	Insedimento con accesso singolo	
Organizzazione a maglia (ossia che consente di raggiungere ogni punto almeno con due percorsi contrapposti)	superficie comparto ≤ 3000 m ² oppure capacità ric. ≤ 3000 persone	1	1	3
	superficie comparto > 3000 m ² oppure capacità ric. > 3000 persone	1	2	3
Organizzazione a pettine o mista	superficie comparto ≤ 2000 m ² oppure capacità ric. ≤ 3000 persone	2	2	4
	superficie comparto > 2000 m ² oppure capacità ric. > 3000 persone	2	3	4
Altri casi		3		4

(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distacco dei Vigili del fuoco è ubicato a distanza dall'insediamento ricettivo inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso all'insediamento, anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi.



Il Prospetto A.6 fornisce un'interpretazione operativa dei vari livelli di vulnerabilità funzionale riportati nel Prospetto A.5.

Prospetto A.6 – Significato operativo dei vari livelli di vulnerabilità funzionale

Livello di vulnerabilità funzionale	Tipologia di risposta associata	Descrizione
1	<i>prontamente assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una pronta assistenza da parte dei soccorritori esterni
2	<i>assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento
3	<i>autogestita</i>	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - non comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento
4	<i>autogestita gravosa</i>	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento

A.4. CATEGORIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO RICETTIVO AI FINI ANTINCENDIO

La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai fini antincendio dell'insediamento ricettivo è espressa attraverso un codice alfanumerico composto da:

- una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, definito secondo i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da A ad E la gravosità degli scenari;
- un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;
- un eventuale asterisco: la cui presenza indica l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.1.

Di seguito alcuni esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio:

(A3; B1*; C2; D2*; E4)



Parte B**MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO**

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento avverso qualora questo abbia comunque a verificarsi.

Tali misure sono definite in modo proporzionato e contestualizzato alla situazione della realtà esaminata facendo riferimento alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte A.

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti:

1. organizzazione generale;
2. precauzioni;
3. comunicazioni;
4. allontanamento;
5. contrasto.

Per le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (strutture ricettive turistico - alberghiere, locali di trattenimento e/o di pubblico spettacolo, attività commerciali, autorimesse, gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si applicano le specifiche disposizioni in materia di prevenzione incendi.

B.1. - ORGANIZZAZIONE GENERALE**B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni**

Per gli insediamenti ricettivi classificabili come *interdipendenti* con il contesto (codificati con asterisco) è necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli spazi contigui (C.F.S., Sindaco, Ente parco, privato, ecc.) per definire le modalità di pronto coordinamento delle operazioni di emergenza in caso di incendio all'interno e/o all'esterno dell'insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.

B.1.2 - Zone di sicurezza relativa

Possono essere considerate *zone di sicurezza relativa* tutte le aree che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un incendio:

- a) sono separate da elementi parafuoco (come definiti nel prospetto A.1)
- b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata dall'incendio;
- c) presentano complessivamente dimensioni sufficienti a contenere le persone presenti nell'insediamento, considerando una densità massima di affollamento pari a 2 persone/mq.

Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo e/o esterne in prossimità allo stesso.

B.1.3 - Servizio di sicurezza interno

Il servizio di sicurezza interno è l'insieme delle persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti del servizio, coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere idonei a coprire sia le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio, e comunque non inferiori a quanto indicato nei prospetti B.4, B.5 e B.8, B.9.

Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti all'interno



dell'insediamento. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso del periodo di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da attivare ;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti dell'attività ricettiva;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.

B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio

Il responsabile dell'attività è tenuto a realizzare e a mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di caratterizzazione antincendio dell'insediamento, che consentono di identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:

- contesto;
- accessibilità;
- viabilità interna;
- distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee;
- mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale e codifica dello scenario emergenziale di riferimento per l'insediamento
- punti di criticità specifica;
- dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio;
- zone di sicurezza relative interne ed esterne;
- attività, aree e locali a rischio specifico.

L'atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed è parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed evacuazione. L'atlante è utilizzato come strumento di riferimento conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni antincendio.

B.1.5 - Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti.

B.1.6 – Piano di emergenza ed evacuazione

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'art. 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. È opportuno, inoltre, che le procedure di sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati nell'atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora necessari.

B.2. - PRECAUZIONI

Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:



- a) la presenza delle sorgenti di incendio;
- b) le condizioni che predispongono all'attivazione dell'incendio;
- c) le occasioni di attivazione dell'incendio.

Il responsabile dell'attività deve prendere i necessari provvedimenti affinché vengano adottate le precauzioni indicate nei punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.

B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) all'interno delle unità abitative;
- è vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o carbonella a ridosso delle unità abitative;
- tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;
- le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e non utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o infiammabile;
- sia predisposta idonea cartellonistica in multilingue, contenente precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio.

B.2.2 - Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E

- non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;
- la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di pino, i pappi di pioppo, ecc. devono essere rimossi in modo da evitare predisposizioni che facilitino l'innesco e la propagazione radente;
- la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della chioma degli alberi in caso di incendio.

B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive

a) Zone classificate D ed E

- è vietato parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative.

b) Piazzole stoccaggio rifiuti

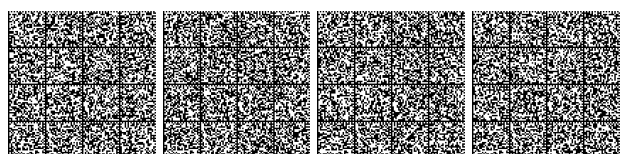
- la distanza di protezione delle piazzole ecologiche di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti da unità abitative deve essere congrua ad impedire la propagazione di incendi e, comunque, non inferiore a 10 m.

c) Locali ed impianti tecnologici

- gli impianti tecnologici devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte;
- i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da materiale in deposito, debitamente illuminati e ventilati in relazione alle specifiche esigenze d'uso;
- deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali tecnologici e le unità abitative da valutare in relazione alla specificità degli stessi.

d) Detenzione recipienti gas

- i recipienti portatili di GPL devono essere installati in posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti da possibili urti accidentali e dai raggi solari, con valvola di intercettazione facilmente accessibile;
- il collegamento tra i recipienti portatili di GPL, il riduttore di pressione e l'apparecchio utilizzatore, deve essere realizzato mediante idonea tubazione, in conformità alla regola dell'arte;
- è vietato compiere operazioni di travaso di recipienti portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture alimentate a GPL.



e) Punti fuoco

Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione di fuochi con le seguenti caratteristiche e precauzioni:

- essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura;
- ripulitura del terreno da materiale combustibile;
- creazione di ripari dal vento;
- spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area.

B.3 - COMUNICAZIONI

Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire:

- a) la comunicazione utente→gestore;
- b) la comunicazione gestore→utente;
- c) la comunicazione addetto↔addetto per coordinamento emergenza.

Le misure sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

- garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni;
- fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;
- disporre di strumenti di allertamento degli utenti;
- disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi.

B.3.1 - Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono definite in funzione della categoria antincendio dell'insediamento nei prospetti B.1 e B.2. Le caratteristiche delle singole misure richieste sono definite nel punto B.3.2.

Prospetto B.1 - Misure minime negli insediamenti di categoria A, B e C

Esigenza	Misura richiesta
Disponibilità punto di riferimento	Presidio fisso
Sistemi di segnalazione <i>utente → gestore</i>	Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 60.000 m ²
Sistemi di allertamento <i>gestore → utente</i>	Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone
Sistemi di comunicazione emergenza <i>addetto ↔ addetto</i>	Radio ricetrasmittenti



Prospetto B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E

Esigenza	Misura richiesta
Disponibilità punto di riferimento	Presidio fisso
Sistemi di segnalazione <i>utente → gestore</i>	Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro i 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 30.000 m ²
Sistemi di allertamento <i>gestore → utente</i>	Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone
Sistemi di comunicazione emergenza <i>addetto ↔ addetto</i>	Radio ricetrasmittenti

B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure*Presidio fisso*

Il presidio fisso è un luogo interno all'insediamento ricettivo debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Reception, Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell'ambito dell'attività ricettiva durante l'apertura della stessa.

Il personale preposto al presidio fisso deve essere in grado di interloquire con gli utenti nelle lingue estere più frequenti in base alla provenienza degli stessi.

Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza e con i soccorritori esterni.

Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato in zona di sicurezza relativa.

Punto segnalazione emergenze

Il punto di segnalazione emergenze è un presidio fisso o un terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione installato all'interno dell'insediamento ricettivo debitamente illuminato e segnalato, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema fisso di segnalazione deve essere di almeno 30 minuti.

Dispositivi di allertamento

I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.

Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza

Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza è preferibile l'impiego di radio ricetrasmittenti che permettano una comunicazione punto-multipunto.



B.4 – Misure per l'allontanamento

Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:

- a) facilitare l'allontanamento dalle zone interessate dagli effetti avversi dell'evento incidentale;
- b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti criteri ed esigenze:

- usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione e la percorribilità delle vie d'allontanamento;
- agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.

B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti

Prospetto B.3 - Misure minime di facilitazione all'allontanamento per tutte le categorie di insediamenti

<i>Esigenza</i>	<i>Misura richiesta</i>
<i>Facilitazioni</i>	Segnaletica e planimetrie orientative (con le caratteristiche di cui al punto B.4.4) Illuminamento delle vie di allontanamento (con le caratteristiche di cui al punto B.4.4)

B.4.2 - Misure minime specifiche per gli insediamenti di categoria A, B e C

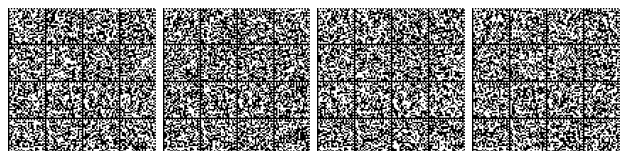
Prospetto B.4 – Misure minime per l'assistenza all'esodo negli insediamenti di categoria A, B e C

<i>Esigenza</i>	<i>Livello di vulnerabilità funzionale</i>	
	<i>1 o 2</i>	<i>3 o 4</i>
<i>Addetti assistenza all'esodo</i>	2 addetti per affollamenti fino a 1000 persone + 1 addetto ogni 1500 persone effettivamente presenti che eccedono le 1000 persone	3 addetti per affollamenti fino a 1000 persone + 1 addetto ogni 1500 persone effettivamente presenti che eccedono le 1000 persone
<i>Prontezza di intervento</i>	In presenza, dalle ore 08.00 alle 22.00 Dalle ore 22.00 alle 08.00, non oltre la metà degli addetti può essere in pronta disponibilità	In presenza, dalle ore 08.00 alle 22.00 Dalle ore 22.00 alle 08.00, non oltre la metà degli addetti può essere in pronta disponibilità

B.4.3 - Misure minime specifiche per gli insediamenti di categoria D ed E

Prospetto B.5 - Misure minime per l'assistenza all'esodo negli insediamenti di categoria D ed E

<i>Esigenza</i>	<i>Livello di vulnerabilità funzionale</i>	
	<i>1 o 2</i>	<i>3 o 4</i>
<i>Addetti assistenza all'esodo</i>	3 addetti per affollamenti fino a 1000 persone + 1 addetto ogni 1500 persone effettivamente presenti che eccedono le 1000 persone	4 addetti per affollamenti fino a 1000 persone + 1 addetto ogni 1500 persone effettivamente presenti che eccedono le 1000 persone
<i>Prontezza di intervento</i>	in presenza	in presenza



B.4.4 - Caratteristiche delle singole misure*Segnaletica e planimetrie orientative*

La segnaletica di sicurezza deve essere idonea a facilitare l'esodo e costituire efficace riferimento per l'orientamento e la localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio fisso e delle zone di sicurezza relativa. La segnaletica deve essere integrata da planimetrie orientative da ubicare in punti opportuni dell'insediamento (in prossimità dell'ingresso, in corrispondenza di punti di ritrovo e delle principali aree di smistamento distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento devono essere riportate sulla documentazione informativa che viene fornita agli ospiti. Oltre che in italiano le informazioni devono essere redatte anche nelle principali lingue estere, tenendo conto della clientela abituale della struttura ricettiva. Deve sempre essere riportato il numero di emergenza interna.

Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento

Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio in situazioni di emergenza deve essere presente un sistema di illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonché delle zone di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a 2 lux. L'illuminamento deve essere garantito anche in assenza di alimentazione di rete; l'autonomia minima della alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di un'ora. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza del sistema di illuminazione può essere ad interruzione media ($\leq 15s$).

Addetti all'esodo

Il personale addetto all'assistenza all'esodo deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28.11.96 n. 609.

Tale personale ha la funzione di assistere le persone presenti nell'insediamento durante le operazioni di allontanamento dalle aree critiche per il rapido raggiungimento delle zone di sicurezza relativa; espletate le operazioni di messa in sicurezza delle persone, può essere impiegato a supporto degli addetti alla lotta antincendio e/o per il raccordo con i soccorritori esterni. Il personale addetto all'esodo deve essere dotato dell'equipaggiamento e dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri compiti e per essere facilmente identificabile.

Prontezza di intervento

La prontezza di intervento si riferisce al tipo di regime di attivazione richiesta per l'operatività degli addetti.

Tale regime può essere "in pronta disponibilità" se, anche non presente all'interno dell'insediamento garantisce una presenza e operatività nell'arco di 10 min, oppure "in presenza" se l'addetto è presente nell'insediamento.

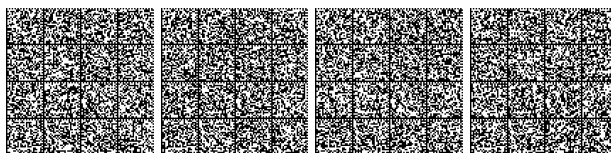
B.5 - CONTRASTO

Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a consentire:

- a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
- b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;
- c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF, CFS, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed esigenze:

- disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;
- disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;



- disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d'intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell'insediamento;
- garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso ed interni mobili;
- disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il periodo di apertura dell'insediamento ricettivo.

B.5.1 - Dotazioni di base

Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente non inferiore a 34A 113BC.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

In prossimità di ogni punto fuoco dovrà essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34A 113BC.

B.5.2 - Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso o, in alternativa, di tipo mobile.

Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, la stessa dovrà presentare almeno i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.6.

Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel prospetto B.6, dovranno essere garantite risorse idriche per il primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle riportate nel prospetto B.6.

Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo dovrà rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attività, senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al successivo punto B.5.3.



Prospetto B.6 - Risorse minime di primo intervento per le varie categorie di insediamento

CATEGORIA		SISTEMA FISSO (esistente)				DISPOSITIVI ANTINCENDIO MOBILI (in alternativa al sistema fisso)		
		massima distanza relativa tra idranti o naspi (m)	numero ¹ getti idrici (n)	prestazioni dei getti idrici ⁽²⁾ (l/min) - (MPa)	durata di erogazione (min)	quantità acqua (l)	sostanze estinguenti complementari	numero getti idrici disponibili (n)
A	1, 2	---	---	---	---	---	---	---
	3, 4	80	1 idranti 2 naspi	idrante (120 - 0.2) oppure naspo (60 - 0.3)	30	600	---	1
B	1, 2	80	1 idranti 2 naspi	idrante (120 - 0.2) oppure naspo (60 - 0.3)	60	600	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
C	1, 2	80	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	2
D	1, 2	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
E	1, 2	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	90	1500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idranti 4 naspi	idranti (120 - 0.2) oppure naspi (60 - 0.3)	120	2500	additivo ³	2

(1) Numero minimo di getti che devono poter essere contemporaneamente applicabili sull'incendio.

(2) Prestazioni minime dei getti idrici: portata minima (l/min) e pressione minima (Mpa) che deve essere garantita a monte dell'apparecchio erogatore.

(3) Additivo per migliorare le prestazioni di spegnimento.



B.5.3 - Approvvigionamento idrico

Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni (V.V.F., C.F.S., Protezione Civile, Ente Parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata.

Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le varie categorie di insediamento nel prospetto B.7.

Prospetto B.7 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le varie categorie di insediamento e per il rifornimento dei mezzi mobili

CATEGORIA		Tipologia fonte di approvvigionamento			
		RISERVA IDRICA (m ³)	IDRANTI SOPRASUOLO (in alternativa alla riserva idrica)		
			numero ¹ (n)	portata attacco di uscita DN 70 ⁽²⁾ (l/min)	durata di erogazione (min)
A	1	10	1	300	30
	2	15	1	300	30
	3, 4	25	1	300	60
B	1, 2	25	1	300	60
	3, 4	45	2	300	60
C	1, 2	45	2	300	60
	3, 4	60	2	300	90
D	1, 2	60	2	300	90
	3, 4	90	3	300	90
E	1, 2	90	3	300	90
	3, 4	120	3	300	120

(1) almeno un idrante in prossimità dell'accesso principale per i mezzi di emergenza.

(2) portata erogata da ciascun idrante in contemporanea.

Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B.7 devono essere disponibili nell'ambito o in prossimità all'insediamento ricettivo; le stesse devono essere ubicate in posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.



B.5.4 - Numero addetti alla lotta antincendio*Prospetto B.8 – Risorse minime di personale per la lotta antincendio negli insediamenti di categoria A, B e C*

Esigenza	Livello di vulnerabilità funzionale	
	1 o 2	3 o 4
Addetti lotta antincendio	2 addetti	3 addetti
Prontezza di intervento	in presenza	almeno 2 in presenza

Prospetto B.9 - Risorse minime di personale per la lotta antincendio negli insediamenti di categoria D ed E

Esigenza	Livello di vulnerabilità funzionale	
	1 o 2	3 o 4
Addetti lotta antincendio	3 addetti	4 addetti
Prontezza di intervento	almeno 2 in presenza	almeno 3 in presenza

B.5.5 – Caratteristiche delle singole misure*Addetti alla lotta antincendio*

Personale facente parte del servizio interno di sicurezza, opportunamente formato ed addestrato, la cui funzione è quella della lotta antincendio. Tale personale deve essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28.11.96 n. 609.

Prontezza di intervento

La prontezza di intervento si riferisce al tipo di regime di attivazione richiesta per l'operatività degli addetti. Tale regime può essere "in pronta disponibilità" se, anche non presente all'interno dell'insediamento garantisce una presenza e operatività nell'arco di 10 min, oppure "in presenza" se l'addetto è presente nell'insediamento.

B.5.6 – Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta antincendio

Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale, utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali (di natura antropica, boschiva o connessi a criticità particolari) in modo che sia garantita l'auto-protezione e l'efficacia delle azioni di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.

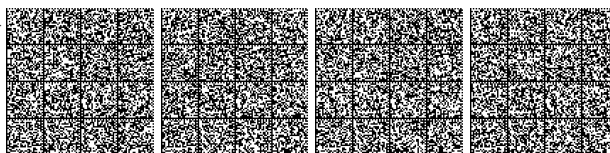


B.6 – Quadro riassuntivo delle misure di sicurezza

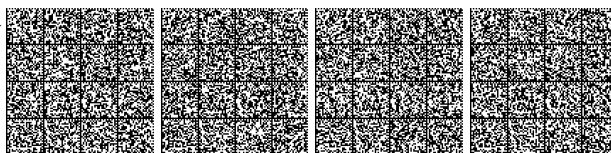
Il prospetto B.10 riepiloga le misure di sicurezza da adottare a seconda della categoria antincendio dell'insediamento ricettivo.

Prospetto B.10 – Riepilogo delle misure di sicurezza previste per le varie categorie antincendio

Categoria	Misure di sicurezza				
	organizzazione generale	precauzioni	comunicazione	allontanamento	contrasto
A	◇ B.1.2	◇ B.2.1	◇ B.3.1	◇ B.4.1	◇ Dotazioni base: B.5.1
	◇ B.1.3	◇ B.2.3	◇ Prospetto B1	◇ B.4.2	◇ Risorse: B.5.2 + Prospetto B.6
	◇ B.1.4	lettere b,c,d,e			◇ Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.7
	◇ B.1.5				◇ numero addetti: Prospetto B.8
	◇ B.1.6				◇ Caratt. e Dotaz.: B.5.5 e B.5.6
B	◇ B.1.2	◇ B.2.2	◇ B.3.1	◇ B.4.1	◇ Dotazioni base: B.5.1
	◇ B.1.3	◇ B.2.3	◇ Prospetto B1	◇ B.4.2	◇ Risorse: B.5.2 + Prospetto B.6
	◇ B.1.4	lettere b,c,d,e			◇ Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.7
	◇ B.1.5				◇ numero addetti: Prospetto B.8
	◇ B.1.6				◇ Caratt. e Dotaz.: B.5.5 e B.5.6
C	◇ B.1.2	◇ B.2.1	◇ B.3.1	◇ B.4.1	◇ Dotazioni base: B.5.1
	◇ B.1.3	◇ B.2.2	◇ Prospetto B1	◇ B.4.2	◇ Risorse: B.5.2 + Prospetto B.6
	◇ B.1.4	◇ B.2.3			◇ Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.7
	◇ B.1.5	lettere b,c,d,e			◇ numero addetti: Prospetto B.8
	◇ B.1.6				◇ Caratt. e Dotaz.: B.5.5 e B.5.6



Categoria	Misure di sicurezza				
	organizzazione generale	precauzioni	comunicazione	allontanamento	contrasto
D	◇ B.1.2 ◇ B.1.3 ◇ B.1.4 ◇ B.1.5 ◇ B.1.6	◇ B.2.1 ◇ B.2.3 tutto	◇ B.3.1 ◇ Prospetto B2	◇ B.4.1 ◇ B.4.3	◇ Dotazioni base: B.5.1 ◇ Risorse: B.5.2 + Prospetto B.6 ◇ Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.7 ◇ numero addetti: Prospetto B.9 ◇ Caratt. e Dotaz.: B.5.5 e B.5.6
E	◇ B.1.2 ◇ B.1.3 ◇ B.1.4 ◇ B.1.5 ◇ B.1.6	◇ B.2.1 ◇ B.2.2 ◇ B.2.3 tutto	◇ B.3.1 ◇ Prospetto B2	◇ B.4.1 ◇ B.4.3	◇ Dotazioni base: B.5.1 ◇ Risorse: B.5.2 + Prospetto B.6 ◇ Approvvigionamento: B.5.3 + Prospetto B.7 ◇ numero addetti: Prospetto B.9 ◇ Caratt. e Dotaz.: B.5.5 e B.5.6
Categoria con *	◇ B.1.1				



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 dicembre 2013.

Soggetti beneficiari di cui all'art.14, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Decreto-Legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto Decreto Legislativo. del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'Art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del Decreto Interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto Decreto Interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

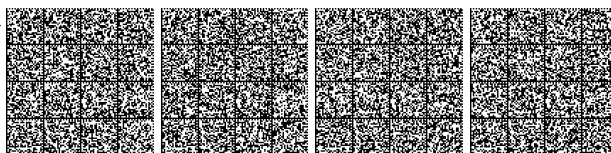
Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il Decreto Direttoriale n. 130/Ric. del 2 aprile 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il Decreto Direttoriale n. 393/Ric. del 10 luglio 2012, con il quale è stato approvato il secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot.n. 1153 del 29 novembre 2013;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2010 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;



Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il Decreto Ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 20 novembre 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010 e 332/Ric. del 10 giugno 2011 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visti gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto

Decreta:

Art. 1.

1. Il soggetto indicato nell'allegato elenco è ammesso all'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto;

2. L'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 25.822,84 di cui € 5.164,57 nella forma del contributo nella spesa ed € 20.658,27 nella forma del credito d'imposta, grava sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente Decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 392

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE/CUP	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	15/09/2009 10:00:00.710	ENERGENIA S.A.S. B48F11000740001	Assunzione	06507600721	5.164,57	20.658,27
Depressa	73 58141		1	CONVERSANO BA		
Totali (€)					5.164,57	20.658,27



DECRETO 19 dicembre 2013.

Soggetti beneficiari di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 16 del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei Programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo;

Visto inoltre, il comma 2, 3, 4, 5 e 6 del richiamato art. 16 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi;

Visto il decreto ministeriale n. 372/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004 di modifica dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di cui al citato art. 16, decreto ministeriale n. 593/00;

Viste le domande prenotate, per via telematica, presso questo Ministero per l'ottenimento dei contributi di cui al comma dello stesso articolo, per le quali è stata effettuata, la prescritta attività istruttoria;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1783/Ric. del 2 ottobre 2013, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 16, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la domanda trasmessa ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/00 dalla società «Tessitura Pertile & C. snc» in data 1° giugno 2012 con decreto ministeriale n. 63395;

Visto il non accoglimento della suindicata domanda di agevolazione, per mancanza di uno dei requisiti previsti dalla normativa, nella fattispecie è stato rilevato che il progetto presentato dal titolo «Innocolors», non rientrava nel Programma quadro comunitario;

Vista la documentazione presentata dalla società «Tessitura Pertile & C. snc» che dimostrava che il Progetto comunitario «Innocolors» era afferente al Programma quadro;

Vista la richiesta di riesame della domanda da parte della società «Tessitura Pertile & C. snc» con nota del 5 novembre 2013, prot. n. 27045;

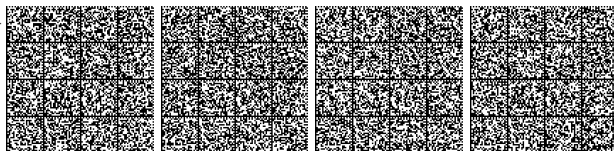
Vista l'istruttoria positiva effettuata dall'ufficio sulla base della predetta documentazione e, accertata l'effettiva appartenenza del progetto «Innocolors» al Programma quadro comunitario;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1170 del 12 dicembre 2013;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2012 alla formazione di un ulteriore elenco comprendente il soggetto beneficiario del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010 e 332/Ric. del 10 giugno 2011, 435/Ric. del 13 marzo 2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011 e 2012;



Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il soggetto indicato nell'allegato è ammesso all'agevolazione prevista dall'art. 16, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 16 e forma parte integrante del presente decreto.

2. L'agevolazione prevista dall'art. 16, pari a € 25.822,84 nella forma del contributo nella spesa, grava sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezione nazionale.

Art. 2.

1. L'allegato, completo degli estremi identificativi e del relativo importo, nella forma del contributo nella spesa, spettante al soggetto beneficiario dell'agevolazione viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR del MIBAC Min. Salute e del Min. Lavoro foglio n. 390

ARTICOLO 16 - D.M. n. 593 DELL'8 AGOSTO 2000 - BANDO 2012 - ALLEGATO AL II DECRETO DI CONCESSIONE

D.M.	Data	Ora	MIs	Ragione sociale	CUP	Sez.	TITOLO (Acronimo)	Data stipula contratto	Premio (€)
63395	01/06/2012	10.00.01	778	Tessitura Pertile snc	B58F12000380001	AA	INNOCOLORS	20/12/12	25.822,84

14A02088

DECRETO 21 febbraio 2014.

Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anno accademico 2013/2014.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed, in particolare, l'art. 14 che prevede la possibilità per le università di disciplinare, con propri regolamenti didattici, corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole secondarie di secondo grado e l'art. 3, comma 7, che prevede il costante monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 4, comma 3, in base al quale, nell’ambito dell’autonomia didattica, possono essere programmati, anche in considerazione degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali”;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2011, n. 299, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, e in particolare l’art. 3, comma 3, che indica i requisiti occorrenti all’attivazione dei corsi e l’art. 4, che dispone che i corsi siano riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, nonché consente l’attivazione di specifici corsi nella scuola secondaria di primo grado per i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la medesima scuola secondaria di primo grado;

Vista l’offerta formativa in termini di numero di immatricolazioni all’anno accademico 2013/14, deliberata dagli organi accademici di ciascun Ateneo, e svolte le verifiche di conformità ai requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 30 settembre 2011;

Considerato che i corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 249/2010 e dell’art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 2011, sono attivati per la prima volta nell’anno accademico 2013/2014;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l’attivazione nell’a.a. 2013/14 dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei limiti dei posti dichiarati nella banca dati RAD, come di seguito elencati:

Posti disponibili per l'ammissione ai corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, anno accademico 2013/2014	
Università degli studi della Calabria	50
Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"	60
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – NAPOLI	60
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	50
Università degli Studi ROMA TRE	150
Università Studi Internazionali di Roma UNINT	300
Università degli Studi di GENOVA	60
Università degli Studi di MILANO	80
Università degli Studi di URBINO "Carlo BO"	50
Università degli Studi del MOLISE	40
Università degli Studi di TORINO	60
Università degli Studi di SASSARI	50
Università Kore di ENNA	20
Università per Stranieri di SIENA	20
Università "Ca' Foscari" VENEZIA	100
Totale	1.150



Art. 2.

1. Ciascuna università definisce le modalità di selezione per l'ammissione dei candidati secondo i criteri e i requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 citato in premessa.

2. L'ammissione dei candidati ai corsi è tassativamente subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella disciplina per la quale si intende conseguire la certificazione e al possesso di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C 1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti sulla base del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla *G.U.* n. 79 del 3 aprile 2012 e individuati dal DDG Affari Internazionali del 28 gennaio 2013.

3. I percorsi di cui al presente decreto sono oggetto di costante verifica, monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi), anche sulla base di quanto previsto dal citato DM 30 settembre 2011. L'esito di tale processo è altresì valutato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di definizione della relativa offerta formativa per l'a.a. 2014/15.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2014

Il Ministro: CARROZZA

14A01980

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2014.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2014, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla conferenza europea dei Ministri dei trasporti (IFT/C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE

DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

Visto il Decreto Ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

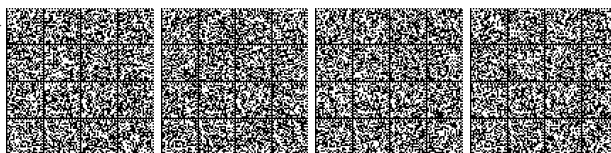
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013;

Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2013)11, trasmesso con nota SA/2013.309 del 28 novembre 2013 dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2014 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2014 è stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO IV;



Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide né per la Grecia né per l'Austria;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore, sono così strutturate:

64 senza limitazioni;

26 non valide per l'Austria;

178 non valide per la Grecia e per l'Austria;

Considerato che, sulla base del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 109 autorizzazioni, restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 159 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:

12 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

26 non valide per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

121 non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei di tipo EURO IV o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in ordine al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria;

Visto l'art. 2, del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 32 domande presentate,

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2014 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT).

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, le 159 autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l'anno 2014, sempre tenendo conto della presenza del parco disponibile di veicoli della categoria EURO IV o superiore.

Le autorizzazioni ancora disponibili, successivamente all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, fino ad esaurimento delle stesse.

Le autorizzazioni sono così ripartite:

12 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

26 non valide per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

121 non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

Art. 3.

Le 12 autorizzazioni senza limitazioni territoriali e le 26 non valide per l'Austria ma valide per la Grecia, tutte utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore, sono assegnate secondo quanto stabilito all'art. 4, comma 1, del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera A) alla lettera B) secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

Il dirigente: PAOLUCCI

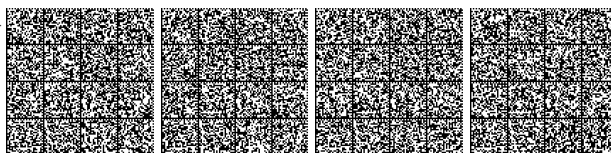


ALLEGATO

ELENCO N.1

Graduatoria 2014 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013

Pos.	DATI IMPRESA				Punteggio
	Denominazione impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione REN	
1	RICOTTO SRL	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	M0056435	205,73
2	AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI SPA	VEROLI (FR)	FR6100023U	M0022510	177,20
3	SERVIZI INTEGRATI EUROPEI SRL	PORTICO DI CASERTA (CE)	CE7003781E	M0069280	177,20
4	TIROLTRANS NUOVA SRL	BOLZANO (BZ)	BZ2153519H	M0074438	170,60
5	MARCOTRAN ITALIANA SRL	PARMA (PR)	PR4255140M	M0085820	97,16
6	GERMANETTI SRL	ALBA (CN)	CN0505606K	M0015202	92,60
7	FUTURA ENTERPRISE SRL	BITONTO (BA)	BA7460908T	M0005429	91,56
8	AUTOTRASPORTI DE GIROLAMI SPA	MOTTA DI LIVENZA (TV)	TV2658203C	M0073257	89,88
9	ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	VI2953326G	M0063282	89,46
10	GRUPPO MERCURIO SPA	TORRILE (PR)	PR4255164H	M0087891	68,95
11	T.F.R. DI RICOTTO LUCIANO E MAURO SNC	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0064100R	M0057275	62,58
12	FERCAM SPA	BOLZANO (BZ)	BZ2150302Z	M0010997	61,32
13	MUTTI SPA	PODENZANO (PC)	PC4352889B	M0038065	60,97
14	I-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS S.R.L.	TORINO (TO)	TO0073519H	M0077526	57,40
15	AUTOTRASPORTI VERCESI SRL	POZZUOLO MARTESANA (MI)	MI0850292L	M0027509	42,84
16	BAIGUINI MAURO	PISOGNE (BS)	BS1303677L	M0009824	41,58
17	FM INTERNATIONAL SRL	BERZO S. FERMO (BG)	BG1157048D	M0006951	39,60
18	PARSIMPEX SRL	PIOLTELLO (MI)	MI0886072T	M0098486	38,40
19	LUCA TRASPORTI DI LUCA ANTONIO & C. SAS	TRIESTE (TS)	TS3101455A	M0059213	38,01
20	SE.TRA.S. SERVIZI TRASPORTI SPECIALI SRL	NARNI (TR)	TR5750808U	M0058958	37,17
21	PALYSA WALDEMAR WLADYSLAW	REGGIO CALABRIA (RC)	RC8154670W	M0101280	27,50
22	GIURIATO E FORTUNA SRL	CASTEL D'AZZANO (VR)	VR2805807G	M0065000	26,74
23	CIGALA TRASPORTI SRL	PAVONE DEL MELLA (BS)	BS1301507H	M0009667	23,10
24	F.LLI DI MARTINO SPA	CATANIA (CT)	CT8701207V	M0017124	22,19
25	ADRIANI MARIANNA	FOLIGNO (PG)	PG5607001B	M0087386	6,90



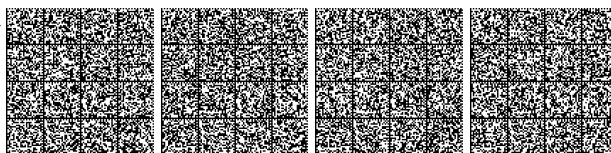
ELENCO N.2**IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:**

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

IMPRESA	SEDE	ALBO	REN
1) CERONI SRL	MONTEFIORE DELL'ASO (AP)	AP5402985V	M0002469
2) FALCONE TRANS SRL	VENEZIA (VE)	VE2257479S	M0104968
3) VR TRANSPORTS SRL	SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	PD2459700H	M0080107

B) PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013 CONCERNENTI IL POSSESSO DI MEZZI IDONEI AD EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI NEI TERMINI PREVISTI

IMPRESA	SEDE	ALBO	REN
1) CECCONI TRASPORTI E SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI SPA	AREZZO (AR)	AR4752567E	M0003144
2) MANFREDA GIOVANNI & FIGLI SRL	UDINE (UD)	UD3250615V	M0060667
3) PAJDACKI NEMANJA	SETTIMO TORINESE (TO)	TO0067268X	M0057858
4) THREE CONTINENTS EXPRESS ROAD SERVICE SRL	MONFALCONE (GO)	GO3151357R	M0101721



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Nocciola di Giffoni» registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che con Regolamento (UE) n. 171/2014 della Commissione del 20 febbraio 2014 è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Nocciola di Giffoni», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Nocciola di Giffoni», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 171/2014 della Commissione del 20 febbraio 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione Geografica Protetta «Nocciola di Giffoni», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 marzo 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

*Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
Nocciola di Giffoni*

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», è riservata alle nocciole in guscio e sgusciate e alle nocciole tostate (in guscio e sgusciate) e pelate che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art.2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione «Nocciola di Giffoni» designa esclusivamente i frutti del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo «Tonda di Giffoni», prodotti nel territorio definito nel successivo articolo 3.

Art. 3.

Area di produzione

La zona di produzione comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni siti in provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, Fisciano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Montecorvino Rovella nonché parzialmente il territorio dei seguenti Comuni: Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano Sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.

Art. 4.

Produzione

Le condizioni ambientali di coltura dei noccioli destinati alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono quelle tradizionali della zona, atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche.

I sesti, le distanze d'impianto e le forme di allevamento utilizzabili sono quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili alle coltivazioni cosiddette a «cespuglio policaule» (ceppaia), al «vaso cespugliato» e ad «alberello», con una densità per ettaro non superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento diverse e cioè: la «siepe» (cespuglio binato) e la «Y», condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto.

In ogni caso non può essere superato il limite di 1000 piante ad ettaro.

Solo nel caso di noccioli impiantati su terreni terrazzati o con pendenza superiore al 15%, in cui le piante svolgono anche una funzione di protezione e conservazione del suolo, è consentito l'impiego di sesti di impianto più fitti fino a una densità massima di 2000 piante ad ettaro.

Per gli impianti realizzati prima della registrazione della I.G.P. Nocciola di Giffoni, con Regolamento 2325 del 24/11/1997, è inoltre consentita una densità massima fino a 1800 piante ad ettaro ed è vietato il rinnovo delle stesse, per moria, e, in caso di estirpo, il nuovo impianto dovrà avere una densità di piante per ettaro nei limiti di norma fissati nel presente articolo.

Negli impianti è ammessa la presenza di varietà di nocciolo diverse dalla «Tonda di Giffoni», nella misura massima del 10% per consentire un'adeguata impollinazione.

La produzione unitaria massima è di q.li 40 ad ettaro. La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidità ed aerazione adeguate.

Art. 5.

Elenco noccioli

I noccioli idonei alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono inseriti in un elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno dall'autorità di controllo pubblica designata o dall'organismo di controllo privato autorizzato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Tale struttura è l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare (IS.ME.CERT.) con sede in Corso Meridionale, 6 - 80143 Napoli. Tel.: 081-5636647 - Fax: 081-5534019 - e-mail info@ismecert.com. Esso esercita il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare e ne attesta l'origine, comprovata attraverso la tenuta, da parte dei produttori, di registri di produzione e la denuncia tempestiva delle quantità prodotte.



Art. 6.

Caratteristiche

La «Nocciola di Giffoni» deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

Nocciola intera in guscio: nocciole, così come raccolte in campo e sottoposte a un processo di pulitura e di lavorazione per eliminare corpi estranei e nocciole vuote, opportunamente essiccate per garantirne una prolungata conservazione.

Nocciola sgusciata: nocciole private del guscio ma che conservano ancora il perisperma integro.

Entrambe le categorie possono essere tostate al fine di consentire il distacco del perisperma ed esaltare l'aroma e le caratteristiche organolettiche.

Pertanto la «Nocciola di Giffoni» può presentarsi sotto le seguenti forme:

- nocciola intera in guscio;
- nocciola intera in guscio tostata;
- nocciola sgusciata;
- nocciola sgusciata tostata e pelata.

La «Nocciola di Giffoni» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

- forma della nucula: subsferica;
- dimensioni della nucula: medie, con calibri non inferiori a 18 mm;
- guscio: di medio spessore (1,11 - 1,25 mm) presenta colore nocciola più o meno intenso con striature color marrone più scuro;
- seme: di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 13 mm; i semi con calibro inferiore a 13 mm, derivanti dalla sgusciatura di nocciole con guscio, forma e dimensione della nucula conformi al presente articolo, non possono essere utilizzati per l'immissione al consumo, ma possono essere destinati solo alla realizzazione di prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali non sia richiesta l'integrità del seme.

- pelabilità: ottima, non inferiore all'85% (intesa come media del campione esaminato);
- polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;
- resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;
- umidità relativa del seme dopo l'essiccazione: non superiore al 6%.

Art. 7.

Commercializzazione

La commercializzazione della «Nocciola di Giffoni», ai fini dell'immissione al consumo, può essere realizzata solo dopo idoneo confezionamento.

Solo nella fase di trasferimento diretto dal produttore agricolo o dal centro di raccolta di organismi cooperativi di produttori agricoli al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento, le nocciole designabili con l'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» possono essere commercializzate allo stato sfuso in idonei contenitori e in modo da consentire la tracciabilità del prodotto.

In tutti gli altri casi, ai fini dell'immissione al consumo o per la sua utilizzazione per la produzione di prodotti composti, elaborati o trasformati, la commercializzazione della «Nocciola di Giffoni» deve essere effettuata, dopo apposito confezionamento, in contenitori opportunamente chiusi ed etichettati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'apertura della confezione.

Art. 8.

Etichettatura

Il confezionamento deve essere fatto secondo le seguenti modalità:

- a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo;
- b) per prodotto solo sgusciato o sgusciato tostato e pelato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei;

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Nocciola di Giffoni», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» e/o dal simbolo europeo.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione nonché il peso netto all'origine.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» e/o il simbolo europeo possono essere riportati anche in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.»

In etichettatura deve essere utilizzato il logo distintivo dell'Indicazione geografica protetta, costituito da un ovale riportante la scritta «Nocciola di Giffoni». In basso a destra sono rappresentate due nocciole sovrapposte, come di seguito illustrato.



Rosso	C - 15	M - 97	K - 3
Marrone Nocciola	C - 50	M - 90	K - 10
Marrone Lettere/Linee	C - 45	M - 70	K - 40
	C - 0	M - 10	K - 0

14A01956

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2014.

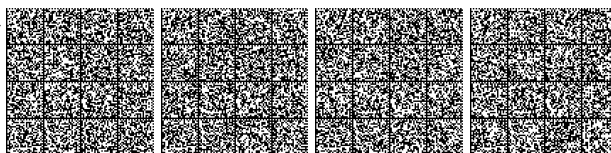
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Agrumaria Olearia di Melicucco Frazione S. Fili», in Melicucco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 18 maggio 2011, trasmessa alla competente Divisione VI della Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 23 maggio 2011, con la quale il commissario governativo propone per la società «Cooperativa Agrumaria Olearia di Melicucco Frazione S. Fili» l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Agrumaria Olearia di Melicuccio Frazione S. Fili», con sede in Melicuccio (RC) (codice fiscale n. 91000060805), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (CS) il 16 novembre 1956, domiciliato in Amantea (CS), via Margherita n. 157.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*d'Ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
ZACCARDI*

14A01941

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa dello «Sviluppo - Società cooperativa Agricola in liquidazione», in Joppolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 17 dicembre 2012, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 28 marzo 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sviluppo - Società Cooperativa Agricola in Liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

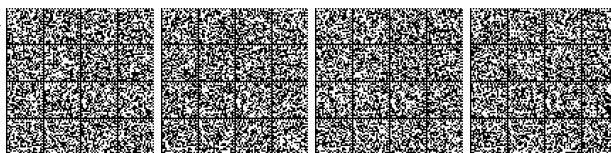
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Lo società cooperativa «Sviluppo - Società Cooperativa Agricola in Liquidazione», con sede in Joppolo (VV) (codice fiscale n. 00368520797), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, nominato commissario liquidatore l'avv. Luigi La Scala, nato a Vibo Valentia l'8 maggio 1975, ivi domiciliato in via S. Aloe, n. 40.



Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*d'Ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
ZACCARDI*

14A01942

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Serricola Calabrese Società cooperativa», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 29 marzo 2013, pervenuta in data 10 aprile 2013, con la quale il legale rappresentante ha chiesto che la società «Serricola Calabrese Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Serricola Calabrese Società Cooperativa», con sede in Corigliano Calabro (CS) (codice fiscale n. 01830530786), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luca Lucia, nato a Cosenza il 10 settembre 1969, ivi domiciliato in via Gabriele Barrio - Brutium Palace.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*d'Ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
ZACCARDI*

14A01943

DECRETO 30 gennaio 2014.

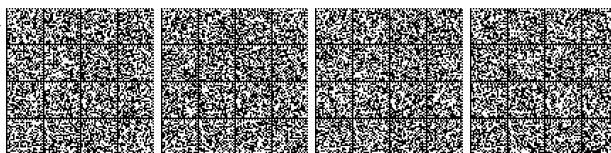
Liquidazione coatta amministrativa della «Sociality 3000 Cooperativa sociale», in Belvedere Marittimo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 24 aprile 2013, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 30 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sociality 3000 Cooperativa Sociale»;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sociality 3000 Cooperativa Sociale» con sede in Belvedere Marittimo (CS) (codice fiscale n. 02874400787), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Emanuele Militerno, nato a Cosenza il 19 aprile 1976, ivi domiciliato in via Popilia n. 67.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*d'Ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
ZACCARDI*

14A01944

DECRETO 21 febbraio 2014.

Rettifica al decreto 10 ottobre 2013 relativo all'autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società ANCI Servizi S.r.l. - sez. CIMAC, in Vigevano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto 10 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2013 n. 250 riguardante l'autorizzazione al rilascio di certificazione CE concessa alla società ANCI Servizi S.r.l. - Sez. CIMAC, in Vigevano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Acquisita la richiesta dell'Organismo di procedere alla correzione della sede legale che non risulta essere in Corso G. Brodolini, 19 - 27029 Vigevano (PV);

Ritenuto di dover procedere a rettificare il decreto in premessa;

Decretano:

Art. 1.

1. La società ANCI Servizi S.r.l. - sez. CIMAC con sede legale in via Monterosa n. 21 - 20149 Milano, è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, e per il controllo del sistema di garanzia di qualità «CE» del prodotto finito con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

tutti i dispositivi di protezione del piede e della gamba;

dispositivi di protezione per gli arti superiori;

tutti i dispositivi di protezione individuale degli arti inferiori;

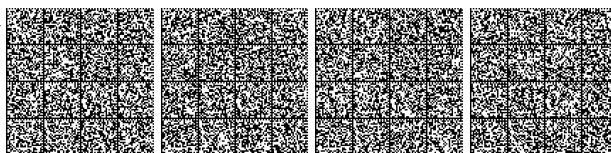
guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;

guanti da lavoro in cuoio a cinque dita;

guanti da lavoro in cuoio a cinque dita;

guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;

guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5;



guanti di protezione contro il freddo (fino a - 50°C);
 guanti contro l'effetto delle vibrazioni;
 guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;
 guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;
 guanti di protezione contro il freddo (oltre a - 50°C);
 guanti, moffole e manicotti di materiale isolante per lavori sotto-tensione;
 guanti di protezione contro rischi termici.

Art. 2.

Restano salve tutte le disposizioni contenute nel decreto 10 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2013 n. 250.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è notificato alla Commissione UE nell'ambito del sistema NANDO. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 21 febbraio 2014

*Il direttore generale
 per il mercato, la concorrenza
 il consumatore,
 la vigilanza la normativa
 tecnica
 del Ministero dello sviluppo
 economico*
 VECCHIO

*Il direttore generale
 delle relazioni industriali e
 dei rapporti di lavoro
 del Ministero del lavoro e
 delle politiche sociali*
 ONELLI

14A01958

DECRETO 24 febbraio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Consorzio europeo certificazione Scarl, in Legnano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 97/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
 PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
 LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un qua-

dro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

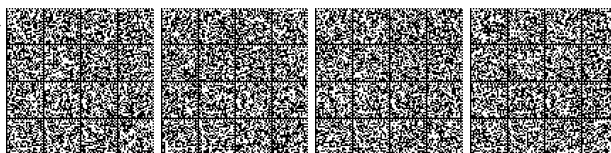
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;



Vista l'istanza della società Consorzio Europeo Certificazione Scarl del 19 dicembre 2013, prot. n. 209810 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli Organismi notificati di Accredia del 18 ottobre 2013, acquisita in data 23 ottobre 2013, n. 173395 a favore della società Consorzio Europeo Certificazione Scarl, con sede legale in via Pisacane, 46 – 20025 Legnano (MI), a cui è rilasciato l'accREDITAMENTO per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Consorzio Europeo Certificazione Scarl, con sede legale in via Pisacane, 46 – 20025 Legnano (MI), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:

Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B – esame CE del tipo;

Modulo B1 – esame CE della progettazione;

Modulo C1 – conformità al tipo;

Modulo D – garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E – garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 – garanzia qualità prodotti;

Modulo F – verifica su prodotto;

Modulo G – verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H – garanzia qualità totale;

Modulo H1 – garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'Allegato I del decreto legislativo 93/2000 e l'approvazione europea dei materiali secondo le procedure previste all'art. 11.

3. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità fino alla data del 7 marzo 2016 (data di scadenza dell'accREDITAMENTO) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

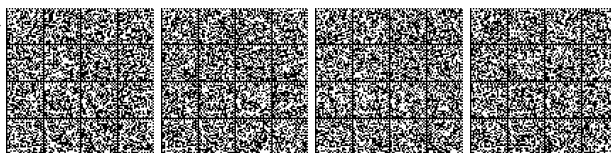
Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.



Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 24 febbraio 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A01936

DECRETO 25 febbraio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Italsocotec S.p.A., in Roma, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 97/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società Italsocotec SPA del 7 febbraio 2014, prot. n. 21223 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 4 febbraio 2014, acquisita in data 10 febbraio 2014, n. 22230, con la quale è rilasciato alla società Italsocotec SPA, con sede legale in piazza Stia, 8 - 00138 Roma, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Italsocotec SPA, con sede legale in piazza Stia, 8 - 00138 Roma, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:

Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;



Modulo B - esame CE del tipo;
Modulo B1 - esame CE della progettazione;
Modulo C1 - conformità al tipo;
Modulo F - verifica su prodotto;
Modulo G - verifica CE di un unico prodotto.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità fino alla data del 3 febbraio 2018 (data di scadenza dell'accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 25 febbraio 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A01939

DECRETO 4 marzo 2014.

Modifica al decreto 23 gennaio 2014, recante i termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione per le imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Sicilia.

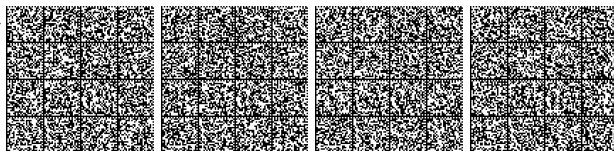
IL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'articolo 1, con il quale sono istituite le Zone franche urbane;

Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i "Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane", nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la "Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse";

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione, nonché la destinazione di risorse proprie regionali, possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate nella delibera CIPE



8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza;

Vista la legge della Regione Siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare, l'articolo 67, che consente l'istituzione di ulteriori Zone franche urbane rispetto a quelle selezionate con la citata delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008, e ai sensi della quale sono state istituite le ulteriori Zone franche urbane di Bagheria, Enna, Palermo – porto, Palermo – Brancaccio e Vittoria;

Visto il comma *l-bis* del suddetto articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che “rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37;

Vista la nota n. 25422 del 24 luglio 2013 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3, 5 e 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Siciliana il prospetto di riparto delle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni nelle Zone franche urbane regionali e ha, contestualmente, chiesto di fornire indicazioni circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento dell'intervento, nonché l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili per le varie Zone franche, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Vista la nota n. 4605/Gab del 13 novembre 2013, n. 5057/Gab del 10 dicembre 2013 e n. 294/Gab del 21 gennaio 2014 con le quali la Regione Siciliana, in risposta alla predetta nota n. 25422 del 24 luglio 2013, ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le indicazioni circa l'istituzione di riserve di scopo nell'ambito delle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 23 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 gennaio 2014, n. 24, che fissa i termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione per le imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Sicilia e riporta, nell'allegato n. 1, per ciascuna Zona franca, le risorse finanziarie disponibili e le scelte, comunicate dalla Regione Siciliana, in merito all'attivazione delle riserve di scopo;

Vista la nota n. 928/Gab del 28 febbraio 2014 con la quale la Regione Siciliana ha segnalato che, relativamente alla Zona franca urbana di Sciacca, per mero errore materiale, nella nota n. 4605/Gab del 13 novembre 2013 è stata indicata un'allocazione pari al 30% delle risorse disponibili in favore delle imprese di nuova o recente costituzione, anziché del 10% come programmato, e ha contestualmente richiesto al Ministero dello sviluppo economico la rettifica del citato decreto direttoriale 23 gennaio 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2014, n. 19, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta

Art. 1.

1. Nella tabella di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale 23 gennaio 2014 menzionato in premessa, relativamente alla riga relativa alla Zona franca urbana di Sciacca, nella colonna “risorse riservate”, la percentuale “30%” è sostituita dalla percentuale “10%”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2014

Il direttore generale: SAPPINO

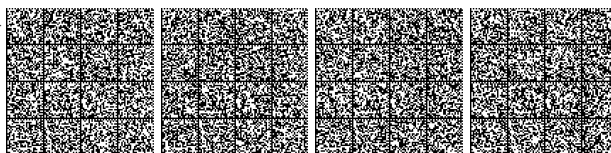
14A01978

DECRETO 5 marzo 2014.

Decadenza della ditta individuale Piero Bonanni dalle agevolazioni di cui al decreto 26 giugno 2012 relative alla Zona franca urbana del comune dell'Aquila e concessione delle medesime agevolazioni alla ditta «Conti infissi S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 341 dell'art. 1 che disciplina le agevolazioni fiscali e contributive concedibili in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane;



Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 10, comma 1-bis con il quale è stabilito che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede alla individuazione e alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia dell'Aquila e di quelli di cui all'art. 1 del medesimo decreto, delle Zone franche urbane, istituendo altresì, per il finanziamento delle predette zone, un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2010, con la quale sono state disposte l'individuazione e la perimetrazione della Zona franca urbana del Comune dell'Aquila e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, l'art. 70, comma 1, con il quale è previsto che le risorse del Fondo di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere utilizzate anche per la concessione — nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») — delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 341, della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle piccole e micro imprese, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, situate nella Zona franca urbana del Comune dell'Aquila;

Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2012, che, in attuazione di quanto previsto all'art. 70, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle predette agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona franca urbana del Comune dell'Aquila;

Visto il decreto 6 dicembre 2012 del direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale sono stati fissati i termini, iniziale e finale, per la presentazione delle istanze di agevolazione e approvato, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, il modello d'istanza;

Vista la circolare n. 41013 del 6 dicembre 2012 del direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, con la quale sono forniti chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell'istanza di agevolazione;

Visto l'art. 11, comma 2, del citato decreto direttoriale 6 dicembre 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese, tenuto conto delle quote destinate alle riserve di scopo di cui all'art. 4 del medesimo decreto e che tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul proprio sito internet;

Visto il decreto del 20 luglio 2013 del direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2013 che approva l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona franca urbana del Comune dell'Aquila;

Vista la comunicazione del 20 gennaio 2014 prot. n. 1868, con la quale la ditta individuale Piero Bonanni C.F. BNNPRI60A24A345L dichiara di voler rinunciare al beneficio dell'agevolazione concessa con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico del 30 luglio 2013;

Considerato che la ditta individuale Conti Giorgio C.F. CNTGRG54S20L227P ha variato la propria forma giuridica nella S.r.l. «Conti infissi S.r.l.» C.F. 01895970661 in data 29 aprile 2013;

Ritenuto di dover prendere atto della rinuncia della ditta individuale Piero Bonanni C.F. BNNPRI60A24A345L;

Ritenuto di dover provvedere alla variazione conseguente al conferimento della ditta individuale nella S.r.l. «Conti infissi S.r.l.» C.F. 01895970661 avvenuto in data 29 aprile 2013;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) la ditta individuale Piero Bonanni C.F. BNNPRI60A24A345L per effetto della comunicazione di rinuncia decade dal beneficio dell'agevolazione relativa alla Zona franca urbana di L'Aquila;

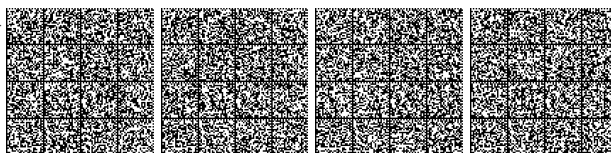
2) all'impresa «Conti infissi S.r.l.» C.F. 01895970661 è concessa una agevolazione complessiva pari a € 18.774,42.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2014

Il direttore generale: SAPPINO

14A01979



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 febbraio 2014.

Rettifica della determina n. 1133 del 2 dicembre 2013 relativa alla definizione degli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg. (Determina n. 173/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Vista la determinazione AIFA n. 1133 del 2 dicembre 2013: «Definizione degli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 296 del 18 dicembre 2013, che in considerazione degli atti d'ufficio si ritiene di rettificare relativamente alla parte in cui individua gli specialisti in anestesia e rianimazione, gli odontoiatri e gli specialisti in odontoiatria come specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti azoto protossido da solo e non anche in associazione con ossigeno al 50%, in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg;

Considerato che occorre provvedere, pertanto, alla modifica degli stampati relativi all'indicazione degli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti azoto protossido da solo o in associazione con ossigeno al 50%, in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg;

Visto l'art. 80 comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione AIFA n. 1133 del 2 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 296 del 18 dicembre 2013.

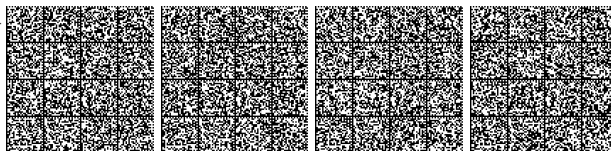
È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione AIFA n. 1133 del 2 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 296 del 18 dicembre 2013, concernente la definizione degli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti azoto protossido in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg:

Gli specialisti in anestesia e rianimazione, gli odontoiatri e gli specialisti in odontoiatria sono indicati quali specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti azoto protossido da solo o in associazione con ossigeno al 50% in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg.

Art. 2.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.



In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti delle confezioni di medicinali contenenti azoto protossido da solo o in associazione con ossigeno 50% in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A02091

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 30 settembre 2013.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2014. (Delibera n. 547/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 30 settembre 2013;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, il suo art. 2, comma 38, lett. b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», in base al quale, «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità [...]»;

Visto il comma 66 dello stesso art. 1, che attribuisce all'Autorità, per gli anni successivi al 2006, il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Viste le conseguenti delibere dell'Autorità n. 604/07/CONS, 693/08/CONS, 722/09/CONS, 599/10/CONS, 650/11/CONS e 478/12/CONS, recanti, rispettivamente, la misura e modalità del versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli anni dal 2007 al 2013;

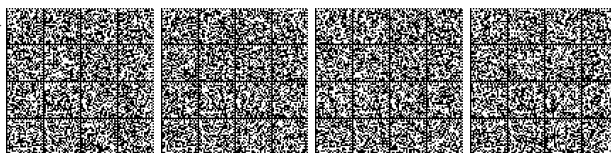
Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 18 luglio 2013, cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, secondo cui, al punto 43, «[...] l'art. 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese [...]»;

Preso atto del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2014 e del complesso dei soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze ad essa attribuite dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover adottare, sulla base di tale fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2014, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura disciplinata nell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

Considerata, al riguardo, l'opportunità della massima semplificazione delle modalità con le quali i soggetti passivi devono procedere alla quantificazione del contributo da versare all'Autorità, così da garantire efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di verifica e riscossione, permettendo una adeguata pianificazione delle entrate e, soprattutto, assicurando equità ed obiettività della contribuzione tra tutti i soggetti obbligati, nell'interesse dell'intero mercato di competenza;

Rilevato, peraltro, che l'adozione di modalità di calcolo semplificate, basate su dati economici pubblici, permette anche di ridurre gli adempimenti informativi posti a carico dei contribuenti, nonché di superare le questioni interpretative sulla quantificazione degli importi da versare, che hanno dato luogo, negli ultimi anni, al contenzioso sui cosiddetti ricavi «essenti» o «esclusi» dalla base imponibile utilizzata per il calcolo;



Ritenuto pertanto, anche in vista di quanto sopra, di indicare quale base imponibile per l'applicazione della aliquota contributiva – in linea con le previsioni dell'art. 1, commi 65 e 66, della citata legge finanziaria 2006 – il complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della [presente] delibera», coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;

Considerato che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare, come rilevato dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica (causa C-284/10, punto 31) «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente»;

Ritenuto che l'Autorità intende applicare il contributo, secondo l'insegnamento della Corte di giustizia (si v., da ultimo, la citata sentenza del 18 luglio 2013), in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tenendo, dunque, in considerazione le condizioni effettive del mercato, la sua evoluzione e i caratteri degli operatori, al fine di osservare un equilibrio complessivo nell'imposizione degli oneri in relazione alle spese di funzionamento dell'Autorità;

Considerato conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato, l'aliquota contributiva per l'anno 2014 può essere fissata nello 1,4 per mille dei predetti ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della presente delibera;

Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2014 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché per le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e per le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2013;

Ritenuto, infine, che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sull'esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione illustrativa del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2013.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2014, la contribuzione di cui all'art. 1 è fissata in misura pari allo 1,4 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 30 aprile 2014, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT65J0100503382000000200015, presso la Banca Nazionale del lavoro Gruppo BNP Paribas.

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine stabilito comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.



Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 30 aprile 2014, i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma.

4. La mancata o tardiva dichiarazione, nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2013

Il Presidente f.f. e commissario relatore: PRETO

14A02089

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 6 febbraio 2014.

Nuovo codice della strada - Articolo 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2014.

Al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ROMA

A tutti gli Uffici Territoriali del Governo - Prefetture - LORO SEDI

Alle Amministrazioni Regionali - LORO SEDI

Alla Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano - BOLZANO

Alla Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento - TRENTO

Alle Amministrazioni Provinciali - LORO SEDI

Alle Amministrazioni Comunali - LORO SEDI

All'ANAS - Direzione Generale Tecnica - Ispett. 2 - Uff. 4' - Via Monzambano, 10 - ROMA

Ai Compartimenti Viabilità - ANAS - LORO SEDI

Ai Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche - LORO SEDI

Alle Direzioni generali Territoriali - LORO SEDI

Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica) - Via Solferino, 32 - ROMA

Alla F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) - Viale Tiziano, 70 - ROMA

1. Premesse

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

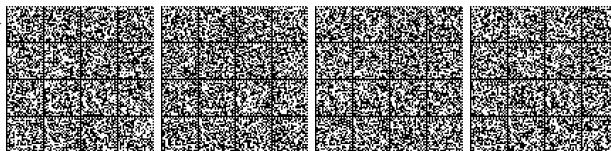
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle Regioni per le strade regionali;

dalle Province per le strade provinciali;

dai Comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le Regioni, le Province e i Comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle Prefetture.



Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni;

delle Province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;

dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più Regioni o più Province e Comuni di Regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione in cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del nuovo codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza».

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana).

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2 del nuovo codice della strada, di competenza delle Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3 del citato nuovo codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la sicurezza stradale.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore a 200 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 Km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del nuovo codice della strada e quelle di seguito richiamate.

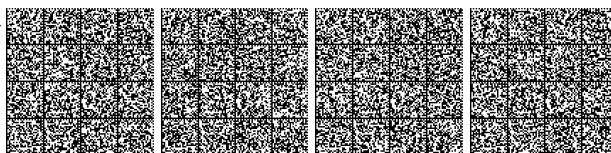
Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche la fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-Procedure

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli Enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.



La Direzione Generale per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara;

d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Via Caraci, 36 - 00157 Roma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e D) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 474 del 27 dicembre 2012;

f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del Comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione Generale per la sicurezza stradale non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze la cui documentazione risulti incompleta, ancorché presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'Ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione Generale.

Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'Ente o degli Enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

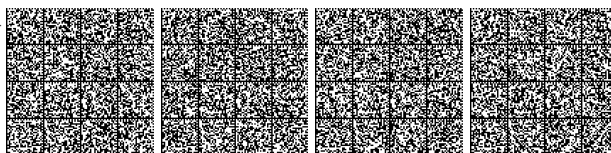
Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4 del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'Ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'Ente competente al rilascio.



Ai sensi del citato art. 9, comma 4 del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2014. Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione Generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

Il programma dettagliato nell'allegato A è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 6 febbraio 2014

Il Sottosegretario di Stato: D'ANGELIS

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1022

ALLEGATO A

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2014 CHE SI SONO GIÀ SVOLTE NEL 2013

Con nota n. 7727 in data 27 dicembre 2013 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota n. 12020 in data 5 dicembre 2013 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2014 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2013 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1 (Auto) di cui: gare auto confermate;

elenco n. 2 (Moto): gare moto confermate.

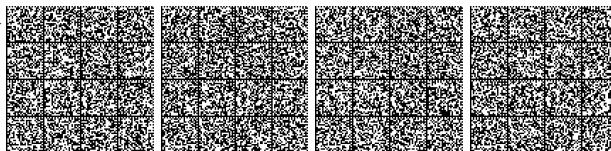
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del nuovo codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

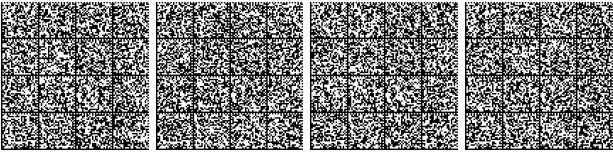
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

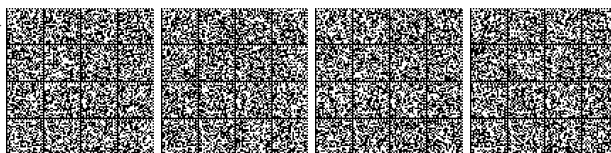
Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.



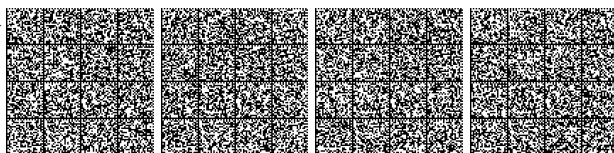
Elenco 1									
GARE AUTO CONFERMATE									
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE				
GENNAIO	26	SAN MARTINO CORSE	16° SNOWTROPY PRIMIERO SAN MARTINO	TN	TRENTINO AL TO ADIGE				
FEBBRAIO	23	AUSONIA CORSE PROMOSPORT	2 RALLY RONDE VALLI ARNARESÌ	FR	LAZIO				
MARZO	2	COMITATO RIVIERA RALLY A.S.D.	13° RALLY RIVIERA LIGURE - 8° RALLY STORICO	SV	LIGURIA				
	2	PRS GROUP S.R.L.	8° RONDE VALTIBERINA	AR	TOSCANA				
	9	VR AUTORACING A.S.D.	5° RONDE CITTÀ DI NEGRAR E PREALPI VERONESI	VR	VENETO				
	16	A.S.D. LAGHI	23° RALLY DEI LAGHI	VA	LOMBARDIA				
	16	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI A.S.D.	2° RONDE PARCO DEL MATESE	CE	CAMPANIA				
	16	FLUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE	ITALIAN BAJA 2014	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA				
	30	PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D.	3° RONDE CITTÀ DI ARZACHENA	OT	SARDEGNA				
	30	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	38° RALLY 1000 MIGLIA	BS	LOMBARDIA				
	30	A.S.D. PRORACING S.R.L.	3° RONDE CITTÀ DI MACCALLEBE	AG	SICILIA				
	30	A.S.D. RALLY TEAM EVENTI	9° RONDE DEL CANAVESE	TO	PIEMONTE				



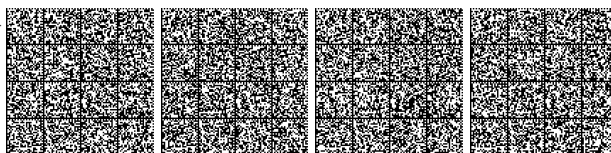
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MARZO	30	O.R.T. A.S.D.	6° RONDE DEL GRIFO	VI	VENETO
	30	ROMBO TEAM	15° MAXISLALOM DI MASSA LUBRENSE	NA	CAMPANIA
APRILE	6	AUTOMOBIL CLUB SANREMO	56° RALLY SANREMO	IM	LIGURIA
	6	A.C. PALERMO	34° RALLY CONCA D'ORO	PA	SICILIA
	6	SCUDERIA LIVORNO RALLY A.S.D.	6ª LIBURNA RONDE TERRA	PI	TOSCANA
	6	A.C. MESSINA	19° SLALOM TORREGROTTA-ROCCAVALDINA	ME	SICILIA
	6	A.C. CAGLIARI	30° IGLESIAS S. ANGELO	CA	SARDEGNA
	13	SCUDERIA PILOTI SALENTINI	21° RALLY CITTA' DI CASARANO	LE	PUGLIA
	13	A.C. LIVORNO	3° RALLY ELBA	LI	TOSCANA
	13	CIRC. AUTOSTORICHE PAOLO PIANTINI A.S.D.	XXVIII° CAMUCIA CORTONA	AR	TOSCANA
	21	SPORT FAVALE 07	6° SLALOM CICAGNA-ORERO	GE	LIGURIA
	27	SOC. SPORT. DIL. P.S.A.	5° RALLY DI VARALLO E BORGOSIESA	VC	PIEMONTE
	27	AUTOMOBILE CLUB VITERBO	18° LAGO MONTEFASCONI	VT	LAZIO
	27	RALLY CLUB ISOLA VICENTINA	10° RALLY STORICO CAMPAGNOLO - 6° CAMPAGNOLO HISTORIC	VI	VENETO
MAGGIO	1	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	32° MIGNANEGO-GIOVI	GE	LIGURIA
	4	A.S.D. RASSINABY RACING	13° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO	OT	SARDEGNA



MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	4	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA	60° COPPA NISSENA - NISSENA STORICA	CL	SICILIA
	4	MOTORPROJECT	5° TUSCAN REWIND STORICO	SI	TOSCANA
	4	ROSGNANO RALLY RACING '3 ERRE'	3° SLALOM "IL VAIOLO"	LI	TOSCANA
	11	A.C. PALERMO	98ª TARGA FLORIO - FLORIO HISTORIC RALLY 2014	PA	SICILIA
	11	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	21° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO	PR	EMILIA ROMAGNA
	11	ACI PROMUOVE S.R.L.	SCARPERIA GIOGO	FI	TOSCANA
	11	A.S.D. AEFPE SPORT E COMUNICAZIONE	5° SLALOM SOMANO-BOSSOLASCO	CN	PIEMONTE
	11	LA CASTELLANA A.S.D.	42ª CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA	TR	UMBRIA
	18	A.S.D. RALLY TEAM EVENTI	29° RALLY CITTÀ DI TORINO	TO	PIEMONTE
	18	A.S. TRE CIME PROMOTOR	29° RALLY BELLUNESE	BL	VENETO
	18	A.S.D. PEGASO	32° RALLY CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
	18	A.C. CAMPOBASSO	22° SLALOM CITTA' DI CAMPOBASSO "MEMORIAL BATTISTINI"	CB	MOLISE
	18	SCUDERIA INVICTA A.S.D.	24° SLALOM LUGAGNANO-VERNASCA	PC	EMILIA ROMAGNA
	18	SCUDERIA FRIULI ACU A.S.D.	45° VERZEGNIS/SELLA CHIANZUTAN	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
GIUGNO	1	DOLOMITI MOTOR SPORT PROMOTION	3° RALLY DOLOMITI HISTORIC - 3° DOLOMITI REVIVAL	BL	VENETO
	1	ROMBO TEAM	29° MAXISLALOM SALERNO-CROCE DI CAVA	SA	CAMPANIA



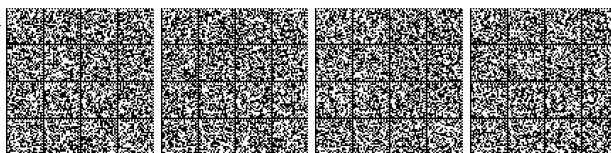
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	1	A.C. MACERATA	24 TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI SARNANO SASSOTETTO	MC	MARCHE
	2	A.S. ALTOMONFERRATO-CLUB DELLA RUGGINE-ONLUS	40° RALLY COPPA D'ORO	AL	PIEMONTE
	2	ASS. ABETI RACING	32° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE	PT	TOSCANA
	2	A.S.D. NEW TURBOMARK TEAM	RALLY EVENT TAORMINA 2014	ME	SICILIA
	8	ACI C.S.A.I.	RALLY D'ITALIA	OT	SARDEGNA
	8	A.C. BERGAMO	31° RALLY PREALPI OROBICHE - 4° RALLY INTERNAZIONALE	BG	LOMBARDIA
	8	SCUDERIA TRICOLORE A.S.D.	MODENA CENTO ORE CLASSIC - REGOL. SPORT	RE	EMILIA ROMAGNA
	8	TEAM ALGHERO CORSE A.S.D.	21° TROFEO RIVIERA DEL CORALLO	SS	SARDEGNA
	8	SUPERGARA S.R.L.	47° SUSA-MONCENISIO	TO	PIEMONTE
	15	SOC. SPORT. DIL. P.S.A.	50° RALLY VALLI OSSOLANE	VB	PIEMONTE
	15	A.C. MACERATA	7° TROFEO STORICO L. SCARFIOTTI SARNANO SASSOTETTO	MC	MARCHE
	15	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	2° SLALOM XL "ASPETTANDO LA PONTE CORACE-TIRIOLO"	CZ	CALABRIA
	15	A.C. SIRACUSA	XXXIII VAL D'ANAPO SORTINO	SR	SICILIA
	15	A.S.D. PRO SPINO TEAM	42° PIEVE SANTO STEFANO-PASSO DELLO SPINO	AR	TOSCANA
	22	SCUDERIA LAGONE CORSE	36° RALLY ALTA VAL DI CECINA	PI	TOSCANA
	22	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI A.S.D.	6° RALLY PROVINCIA DI CASERTA-TR.CELLOLE E SESSA A	CE	CAMPANIA



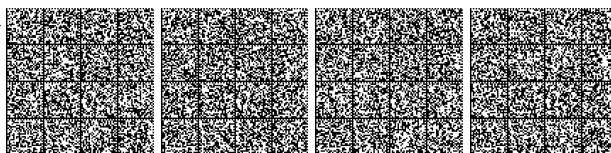
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	22	A.S.D. VEGLIO 4X4	4° RALLY LANA STORICO - 4° REG. SPORT	BI	PIEMONTE
	22	RACING TEAM QUERCIA	21° BAITONI-BONDONE "LAGO D'IDRO"	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	29	A.S.D. 991 RACING	13° MOSCATO RALLY - RALLY DELLE LANGHE	CN	PIEMONTE
	29	ERICE HISTORIC CAR	7° CRONOSCALATA MONTE ERICE STORICA	TP	SICILIA
LUGLIO	29	GRUPPO SPORTIVO DILETT. A.C. ASCOLI PICENO	53° COPPA PAOLINO TEODORI	AP	MARCHE
	6	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	42° SAN MARINO RALLY - SAN MARINO HISTORIC	PS	MARCHE
	6	SCUDERIA TRENTINA	64° TRENTO-BONDONE - TRENTO BONDONE STORICA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	6	TEAM PALIKE' A.S.D.	6° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELBUONO	PA	SICILIA
	6	A.S. TEAM ELITE	9° MAXI SLALOM COLLE SAN BARTOLOMEO	IM	LIGURIA
	6	MORANO MOTORSPORT A.S.D.	4° SALITA MORANO/CAMPOTENESE	CS	CALABRIA
	13	A.C. CREMONA	15° CIRCUITO DI CREMONA - 15° STORICO	CR	LOMBARDIA
	13	ASS. SPORT. TROFEO MAREMMA	3° RALLY DEI COLLI BOLOGNESI	BO	EMILIA ROMAGNA
	13	PENTATHLON MOTOR TEAM	21° RALLYE DEL RUBINETTO	NO	PIEMONTE
	13	SCUDERIA ETRURIA	34° RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO	AR	TOSCANA
	13	A.C. TORINO	33° CESANA-SESTRIERE	TO	PIEMONTE
	20	A. S. RANDOM TEAM	29° RALLY CITTA' DI CECCANO MEMORIAL V. BASILE	FR	LAZIO



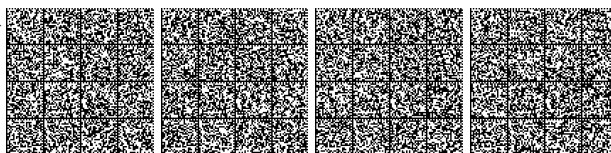
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	20	A.S.D. AUTO SPORT PROMOTION	MEMORIAL CONRERO 2014 STORICO E REGOLARITA'	TO	PIEMONTE
	20	TEAM OSILO CORSE	4° SLALOM CHIARAMONTI	SS	SARDEGNA
	20	SPORT FAVALE 07	7° SLALOM FAVALE-CASTELLO	GE	LIGURIA
	20	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. EGNATHIA	57ª COPPA SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	27	SPORT & JOY A.S.D.	7° RALLY DI MAJANO	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	27	MOTORSPORT MONCALVO	26° RALLY TARTUFO	AT	PIEMONTE
	27	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	49° RALLY COPPA CITTA' DI LUCCA	LU	TOSCANA
AGOSTO	3	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	14° RALLY BIANCO AZZURRO	PU	MARCHE
	3	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	4ª RONDE AC BRESCIA	BS	LOMBARDIA
	3	A.S. TRE CIME PROMOTOR	40ª ALPE DEL NEVEGAL - NEVEGAL STORICA	BL	VENETO
	3	TEAM OSILO CORSE	15° SLALOM CITTA' DI OSILO 8° TROFEO DAVIDE PIRI	SS	SARDEGNA
	3	GRUPPO SP. RACING TEAM LAMEZIA MOTORS	16° CRONOSCALATA DEL REVENTINO	CZ	CALABRIA
	10	TOP COMPETITION	11° RALLY DEL TIRRENO	ME	SICILIA
	10	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD	7° RONDE MONTE S. GIOVANNI CAMPANO	FR	LAZIO
	10	A.S.D. SVOLTE DI POPOLI	52ª CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI -SVOLTE DI POPOLI STORICA	PE	ABRUZZO
	17	MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD	11° SLALOM CITTA' DI SANTOPADRE	FR	LAZIO



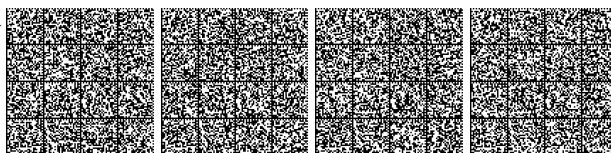
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
AGOSTO	17	A.S. TEBE RACING	19 ^a LUZZI - SAMBUCINA	CS	CALABRIA
	24	COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI	6° RALLY VALLI DEL GIAROLO	AL	PIEMONTE
	24	C.E.C.A. COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOM.	49° TROFEO LUIGI FAGIOLI - LUIGI FAGIOLI STORICA	PG	UMBRIA
	31	A.S.D. LANTERNARALLY	9 ^a RONDE DELLA VAL D'AVETO	GE	LIGURIA
SETTEMBRE	31	ASS. ABETI RACING	XX LIMABETONE STORICA TROFEO FABIO DANTI	PT	TOSCANA
	31	REGGELLO MOTOR SPORT A.S.D.	7° RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO - STORICO COPPA CITTA' DELL'OLIO	FI	TOSCANA
	7	A.S.D. GREAT EVENTS SARDINIA	33° RALLY COSTA SMERALDA SARDEGNA 2013	SS	SARDEGNA
	7	COMUNE DI PICO	36° RALLY DI PICO	FR	LAZIO
	7	SPORT RALLY TEAM A.S.D.	RALLY INTERNAZIONALE DELLE VALLI CUNEESI 2014 - 9° STORICO	CN	PIEMONTE
	7	SCUDERIA CAR RACING	7° COPPA ARENA HISTORIC	VR	VENETO
	7	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	27° CERANESI-PRAGLIA	GE	LIGURIA
	7	A.C. RIETI	52 ^a RIETI - TERMINILLO - 50 ^a COPPA BRUNO CAROTTI	RI	LAZIO
	14	ASD SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE	12 ^a RALLY DI CALTANISSETTA	CL	SICILIA
	14	A.C. SONDRIO	58 ^a COPPA VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	14	SUPERGARA S.R.L.	42° GARESSIO SAN BERNARDO	CN	PIEMONTE
	14	ASSOCIAZIONE BASILICATA MOTORSPORT	2° SLALOM DEI TRULLI-CITTA' DI MONOPOLI	BA	PUGLIA



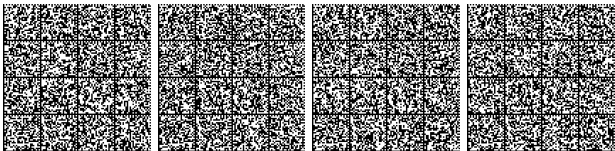
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
SETTEMBRE	14	A.S.D. GRUPPO MOTORI TUIA	6° SLALOM CITTA' DI TUIA	SS	SARDEGNA
	14	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	2° MAXISLALOM DI AMATO	CZ	CALABRIA
	21	PRS GROUP S.R.L.	21° RALLY ADRIATICO	AN	MARCHE
	21	ASD RALLY TEAM EVENTI	41° RALLY TEAM '971	TO	PIEMONTE
	21	A.S.D. TECNO MOTOR RACING TEAM	15° RALLY SAN GIULIANO DEL SANNIO - 6° TARGA	CB	MOLISE
	21	A.C. LIVORNO	XXVI RALLY ELBA STORICO - TROFEO LOCMAN ITALY	LI	TOSCANA
	21	AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE	XXXII° PEDAVENA-CROCE D'AUNE	BL	VENETO
	28	SCUDERIA SALENTO MOTORSPORT	6° RALLY DEI CINQUE COMUNI	LE	PUGLIA
	28	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	20° RALLY CITTA' DI CAMAIORE	LU	TOSCANA
	28	RALLY & PROMOTION S.S.D.R.L.	2° RALLY DAY ALTA VALTIDONE	PC	EMILIA ROMAGNA
	28	CHIANTICUP RACING	35° COPPA DEL CHIANTI CLASSICO	SI	TOSCANA
	28	BASSANO RALLY RACING	9° RALLY STORICO CITTA' DI BASSANO - 5° COPPA CITTA' DI BASSANO	VI	VENETO
	28	A.S.D. POVIL RACE SPORT	7° SLALOM CITTA' DI BOLCA	VR	VENETO
	28	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	44° TROFEO VALLECAMONICA	BS	LOMBARDIA
OTTOBRE	5	A.S.D. RALLY CLUB MILLESIMO	33° RALLY VALLI DEL BORMIDA	SV	LIGURIA
	12	AUTOMOBILE CLUB VERONA	32° RALLY DUE VALLI - DUE VALLI HISTORIC E CLASSIC	VR	VENETO



MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	12	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	35° RALLY CITTA' DI PISTOIA	PT	TOSCANA
	12	A.S.D. MEDITERRANEAN TEAM	RALLY DEL LAGO OMODEO	OR	SARDEGNA
	12	A.S.D. PILOTI SIPONTINI	4° RALLY PORTA DEL GARGANO	FG	PUGLIA
	12	RED WHITE CIVIDALE	37° CIVIDALE CASTELMONTE - CIVIDALE CASTELMONTE STORICA	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	12	SCUDERIA PESCARA CORSE	14° SLALOM CITTA' DI GRECCIO	RI	LAZIO
	19	A.C. COMO	33° RALLY TROFEO ACI COMO	CO	LOMBARDIA
	26	A.C. PORDENONE	28° RALLY PIANCAVALLO - PIANCAVALLO STORICO	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
	26	WWW.RALLYPROJECT.COM S.R.L.	RALLY DI ROMA CAPITALE	RM	LAZIO
	26	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	6° RONDE DELLA VAL D'ORCIA	LU	TOSCANA
NOVEMBRE	9	ASS. SPORT. TROFEO MAREMMA	38° RALLY TROFEO MAREMMA	GR	TOSCANA
	9	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	5° RONDE DEL MONTE CAIO	PR	EMILIA ROMAGNA
	9	SCUDERIA PALLADIO	5° RONDE CITTA' DEL PALLADIO	VI	VENETO
	9	EAGLES RACING	10° RONDE DEI PELORITANI	ME	SICILIA
	9	A.C. NOVARA	2° RALLY 999 MINUTI - 2° TROFEO REG. SPORT	NO	PIEMONTE
	9	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	6° SLALOM CASSIODORO	CZ	CALABRIA
	16	PRS GROUP S.R.L.	7° RONDE BALCONE DELLE MARCHE	MC	MARCHE



MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
NOVEMBRE	16	ERICE HISTORIC CAR	7° HISTORIC RALLY CITTA' DI TRAPANI	TP	SICILIA
	16	RALLY CLUB VALPANTENA	12° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA	VR	VENETO
	23	PROMOGIP S.R.L.	7° RONDE DI POMARANCE	PI	TOSCANA
	30	GIESSE PROMOTION A.S.D.	10ª RONDE CITTÀ DEI MILLE	BG	LOMBARDIA
DICEMBRE	30	A.S.D. MEDITERRANEAN TEAM	5ª RONDE D'OGLIASTRA	OG	SARDEGNA
	7	A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT	16° PREALPI MASTER SHOW - 10ª RONDE	TV	VENETO
	14	A.S.D. SPERLONGA RACING	6° RONDE CITTÀ DI SPERLONGA	LT	LAZIO
	21	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	23° RALLY IL CIOCCHETTO	LU	TOSCANA



Elenco 2

GARE MOTO CONFERMATE						
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE	
MAGGIO	4	MOTO CLUB SPOLETO	SPOLETO - FORCA DI CERRO	PG	UMBRIA	
GIUGNO	22	SQUADRA CORSE BADALUCCO	CARPASIO - PRATI PIANI	IM	LIGURIA	
LUGLIO	6	M.C. FRANCO MANCINI 2000	POGGIO - VALLEFREDDA	FR	LAZIO	
AGOSTO	3	MOTO CLUB TRUE RIDERS	SILLANO - OSPEDALETTO	LU	TOSCANA	



ALLEGATO B

GARE FUORI CALENDARIO

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

14A02090

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determinazione V & A 1179/2013 del 9 dicembre 2013 relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nerixia».

Estratto determinazione V&A/ n. 436 del 25 febbraio 2014

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Meucci n. 36 - Frazione Ospedaletto, 56121 - Pisa - Codice fiscale n. 05200381001.

Medicinale: NERIXIA.

Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Visti gli atti di Ufficio, l'estratto della determinazione V&A/DG 1179/2013 del 19 dicembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale n. 28 del 4 febbraio 2014 Supplemento Ordinario n. 10, concernente «l'aggiunta dell'indicazione terapeutica "algodistrofia" al medicinale: «NERIXIA» è modificato come di seguito indicato:

alla prima riga dell'estratto dopo il titolo, in luogo di:

«Estratto determinazione V&A 1179/2013 del 9 dicembre 2013»;

leggasi:

«Estratto determinazione V&A/DG 1179/2013 del 19 dicembre 2013»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035268022 - «100 mg concentrato per soluzione per infusione» 2 fiale.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale.

14A02092

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granocyte».

Estratto determinazione V&A/ n. 386 del 25 febbraio 2014

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Confezioni:

028686032 - «34» 5 Flac Lio 33,6 MIU + 5 Sir Solv;

028686044 - «34» 1 Flac Lio 33,6 MIU + 1 Sir Solv;

028686057 - «13» 5 Flac Lio 13,4 MIU + 5 Sir Solv;

028686069 - «13» 1 Flac Lio 13,4 MIU + 1 Sir Solv.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0044/001-002/II/062.

Tipo di modifica: C.I.3.b Attuazione della modifica o delle modifiche richieste dall'EMA/dall'autorità nazionale competente in seguito alla valutazione di una misura restrittiva urgente per motivi di sicurezza, dell'etichettatura di una classe, di una relazione periodica aggiornata relativa alla sicurezza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 6.5 e 8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms e della descrizione delle confezioni da:

028686032 - «34» 5 Flac Lio 33,6 MIU + 5 Sir Solv;

a:

028686032 - «34 Milioni UI/ml, polvere e solvente per soluzione iniettabile /infusione in Siringa preriempita» 5 Flaconcini polvere + 5 Siringhe preriempite Solvente + 10 aghi;

028686044 - «34» 1 Flac Lio 33,6 MIU + 1 Sir Solv;

a:

028686044 - «34 Milioni UI/ml, polvere e solvente per soluzione iniettabile /infusione in Siringa preriempita» 1 Flaconcino polvere + 1 Siringa preriempita Solvente + 2 aghi;

028686057 - «13» 5 Flac Lio 13,4 MIU + 5 Sir Solv;

a:

028686057 - «13 Milioni UI/ml, polvere e solvente per soluzione iniettabile /infusione in Siringa preriempita» 5 Flaconcini polvere + 5 Siringhe preriempite Solvente + 10 aghi;

028686069 - «13» 1 Flac Lio 13,4 MIU + 1 Sir Solv;

a:

028686069 - «13 Milioni UI/ml, polvere e solvente per soluzione iniettabile /infusione in Siringa preriempita» 1 Flaconcino polvere + 1 Siringa preriempita Solvente + 2 aghi.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

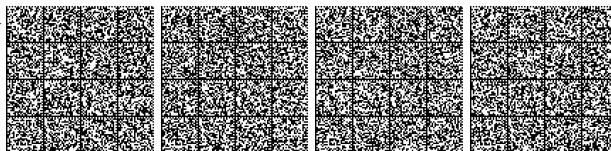
Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02093



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ALLEGATO

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento Europeo spettante all'Italia.

L'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, nella riunione del 11 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, ha dichiarato cessata l'on. Francesca BARRACCIU dalla carica di membro del Parlamento Europeo spettante all'Italia per la V Circoscrizione Italia Insulare nella lista del Partito Democratico che è così sostituita da Giovanni BARBAGALLO, che nella stessa lista e circoscrizione risulta essere il primo dei non eletti.

14A02176

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 marzo 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

“Disposizioni in materia di nuovo welfare, parità di genere, flessibilità del sistema pensionistico e sostegno alle aziende che assumono”.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI – Via di Santa Maria in Via n. 12 – Roma rec. tel. 06/95948100 – fax. 06/95948140 – e-mail: info@italiadeivalori.it

14A02202

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Silter»**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esamina la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Silter» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, che sostituisce il Regolamento (CE) n. 510/06, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Silter Camuno-Sebino con sede via Aldo Moro, 28 - Breno 25043 (Brescia), e acquisito inoltre il parere positivo della Regione Lombardia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Silter»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) «Silter» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto finito

Il «Silter D.O.P.» è un formaggio semigrasso a pasta dura, prodotto durante tutto l'anno esclusivamente con latte crudo.

Il prodotto al momento del consumo (dopo minimo 100 giorni di stagionatura) presenta le caratteristiche descritte qui di seguito.

2.1 Caratteristiche morfologiche.

Forma: cilindrica.

Scalzo: dritto o leggermente convesso, con altezza tra 8 e 10 cm.

Facce: piane o leggermente convesse di diametro tra 34 e 40 cm.

Peso: da 10 a 16 kg, con una tolleranza fino al 10% solo per il peso minimo della singola forma.

Crosta: naturale, dura, dal colore giallo paglierino tendente al bruno a seguito d'oliatura e stagionatura.

2.2 Caratteristiche fisico-chimiche.

Il contenuto di grasso: deve essere dal 27 al 45% della sostanza secca.

Il contenuto di umidità non può essere superiore al 40%.

2.3 Caratteristiche microbiologiche.

Prevalgono i batteri lattici del genere *Lactobacillus* e *Lactococcus*, sia quelli appartenenti al gruppo omofermentante sia quelli del gruppo eterofermentante. Questa ricca flora lattica proviene dall'ambiente dove vengono allevate le vacche e trasformato il latte.

2.4 Caratteristiche organolettiche.

La pasta è dura, mai troppo elastica, a volte con occhiatura piccola-media distribuita in modo uniforme. Il colore varia da bianco a giallo intenso in funzione dell'alimentazione delle bovine e della stagionatura.

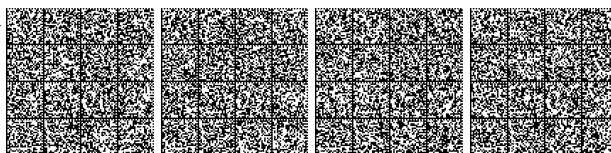
Prevale il sapore dolce, l'amaro è assente o poco percepito, mentre compaiono note di sapido e/o piccante nei formaggi molto stagionati. L'odore e l'aroma sono persistenti; tra i più percepiti troviamo la frutta secca, il burro e il latte di vacche alimentate con i foraggi della zona geografica, la farina di castagne, i Silter (intesi come locali di stagionatura).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e stagionatura del formaggio «Silter D.O.P.» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni appartenenti alla Provincia di Brescia e ricadenti nelle Comunità Montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano.

La Valle Camonica ed il Sebino Bresciano rappresentano un'ampia realtà territoriale alpina e prealpina che si estende dal lago d'Iseo al Passo del Tonale e di Gavia. La vastità dell'area, la forte escursione altitudinale e la morfologia delle numerose valli laterali (dalla Val Palot alla Valle delle Messi) soggette a differenti condizioni climatiche sono unite da un'unica tecnologia di produzione del Silter, prodotto dal fondovalle all'orizzonte alpino. L'area di produzione del Silter comprende i comuni della Provincia di Brescia che sono qui di seguito elencati in ordine alfabetico: Angolo terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cervo, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loven, Paspardo, Piancamuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Zone, Pisogne, Monte Isola.



Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo del formaggio Silter viene monitorato documentando per ognuno gli input e gli output durante la produzione della materia prima, la caseificazione, la stagionatura, la marchiatura e l'etichettatura. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori e degli stagionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Per poter risalire a tutte le fasi della filiera, dal prodotto finale alla materia prima, i produttori devono tener nota su apposito registro della quantità di latte e del numero di forme prodotte e marchiate.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art.5.

Metodo di ottenimento

5.1 Materia prima.

Il formaggio Silter è prodotto durante tutto l'anno ed esclusivamente con latte crudo. Le vacche in lattazione, nelle singole aziende, devono appartenere alle razze tipiche di montagna (Bruna, Grigio Alpina e Pezzata Rossa) almeno per l'80%. Le vacche di razza Bruna devono essere almeno il 60% di tutte le vacche in lattazione nelle singole aziende.

Le vacche in lattazione devono essere alimentate con erba e/o fieno; non è consentito l'utilizzo di alimenti insilati o fasciati. L'integrazione con concentrati è ammessa in quantità inferiore al 40% della sostanza secca della razione.

Il foraggio deve provenire in prevalenza dalla zona di produzione del Silter. La percentuale di foraggio (fieno e/o erba) proveniente dalla zona di produzione è sempre maggiore del 50% della sostanza secca totale somministrata alle vacche in lattazione.

Quando le vacche sono in alpeggio, il foraggio deve provenire solo dalla zona di produzione ed il concentrato non superare la quota del 30% della sostanza secca mediamente ingerita. Il rispetto di queste condizioni consente di apporre il nome della malga sullo scalzo.

5.2 Preparazione.

Il latte può provenire da una o più munte e deve essere messo ancora caldo in affioramento.

Tutto il latte è parzialmente scremato per affioramento naturale della panna. La sosta deve variare da 8 a 48 ore da quando il latte viene versato nelle bacinelle o vasche di affioramento.

Il latte parzialmente scremato viene messo in caldaia. Si può aggiungere della flora lattica, con un innesto naturale prodotto con latte o siero delle aziende site nel territorio di produzione oppure con un innesto di fermenti autoctoni selezionati.

Non sono ammessi coloranti e conservanti di qualsiasi origine.

Dopo il riscaldamento a 36-40 °C, deve essere addizionato il caglio di vitello e, una volta ottenuta la coagulazione, si deve procedere alla rottura del coagulo fino ad ottenere grani di pasta delle dimensioni da un grano di riso ad un chicco di mais.

Subito dopo, si deve procedere al riscaldamento della cagliata mantenendola in agitazione, portandola a temperatura di cottura compresa tra 46 °C e 52 °C.

La cagliata, deve essere mantenuta in sosta sotto siero per 20-60 minuti, messa in fascera e lasciata spurgare per 12-24 ore sul tavolo di sgocciolamento (denominato nel gergo locale Tavolo Spersore). Il processo di allontanamento del siero dalla cagliata viene aiutato da una pressatura della forma.

Nelle prime 12 ore dalla messa in fascera avviene la marchiatura all'origine sullo scalzo con apposita fascetta a rilievo.

5.3 Salatura.

Il formaggio «Silter D.O.P.» è salato a mano per aspersione del sale secco di media granulometria o in salamoia.

La durata della salatura è compresa, in funzione del peso del formaggio, tra 4 e 12 giorni.

5.4 Stagionatura.

La stagionatura avviene nei locali tradizionali (Silter) con la temperatura di 7-20 °C e l'umidità di 70-90%. I ripiani su cui vengono posti i formaggi durante la stagionatura sono di legno. Queste caratteristiche devono essere mantenute anche quando il formaggio viene stagionato nelle celle con temperatura e umidità controllate.

Durante la stagionatura le forme devono periodicamente essere rivoltate sulle assi.

Per il «Silter DOP» la stagionatura minima delle forme è di 100 giorni dalla data di produzione.

Le forme per poter essere commercializzate con la denominazione, debbono essere impresse con le marchiature a fuoco.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

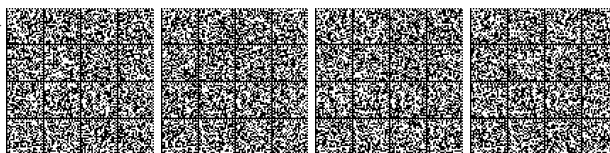
«Silter» è un termine di derivazione anglosassone e d'origine quasi certamente Celtica, corrisponde all'italiano Casera ed è il nome che, nella zona di produzione, è dato al locale di stagionatura e viene utilizzato anche per contraddistinguere il formaggio in esso conservato e stagionato.

Le citazioni storiche del nome Silter sono numerose e presenti nella Relazione Storica. La produzione del formaggio Silter vanta antiche origini, come antica è la tradizione zootecnica della sua zona di produzione. Le prime segnalazioni documentate risalgono alla fine del 1600, come dimostra una relazione stesa dal Cancelliere del Comune di Zone in quel periodo. Tale documento fa riferimento anche ad un luogo specifico, il «monte de el Gölem», oggi monte Guglielmo.

La zona, a forte vocazione lattiero-casearia, a causa dell'isolamento geografico e delle croniche difficoltà di comunicazione con il capoluogo, ha sviluppato un patrimonio di prodotti agroalimentari locali. Tra questi, una notevole importanza socio-economica è rivestita dal Silter, prodotto in numerose aziende, anche di piccole dimensioni, che effettuano la trasformazione del proprio latte secondo metodiche arcaiche, tramandate dai casari/allevatori di generazione in generazione.

Il Silter è storicamente prodotto in una zona alpina e prealpina che si estende dal lago d'Iseo al Passo del Tonale e di Gavia. La vastità dell'area, la forte escursione altitudinale e la morfologia delle numerose valli laterali (Val Palot, Valle delle Messi, Val Savio, Crocedomini ecc.) soggette a differenti condizioni climatiche sono unite da un'unica tecnologia di produzione del Silter, prodotto dal fondovalle all'orizzonte alpino.

Nei secoli passati, la trasformazione casearia del latte era l'unico mezzo disponibile per la conservazione delle sue preziose caratteristiche nutrizionali ed il formaggio Silter rappresentava una fonte di nutrimento per la gente delle montagne della Valle Camonica e del Sebino-Bresciano. I produttori hanno mantenuto la tecnologia di trasformazione del latte in ambienti di dimensioni contenute e con tempi lunghi perché-bisogna aspettare che la flora lattica, non sempre abbondante durante il rigido inverno, possa acidificare le cagliate. E anche nel lungo tempo di lavorazione (mai sotto le due ore) che sta la caratteristica di un formaggio che viene prodotto con vari tagli e con adeguate temperature di cottura al fine di ottenere il corretto spurgo del siero. La degustazione del formaggio dopo la stagionatura è la prova della verità: solo un Silter prodotto con i tempi e le temperature corrette che, al fine di mantenere una produzione uniforme variano in funzione dei fattori climatici (dal clima più mite del Lago d'Iseo a quello rigido degli ambienti delle vallate vicine al ghiacciaio dell'Adamello) e stagionali, può esprimere quei sapori ed aromi descritti nelle caratteristiche organolettiche all'art. 2.



Le pregiate caratteristiche sensoriali del formaggio Silter sono determinate dall'ambiente e dalla razza che caratterizzano il latte crudo, dalla tecnologia di trasformazione che ne esalta quelle volute, rendendo unico un formaggio prodotto su una vasta area.

Il latte è crudo: in esso si conserva e si sviluppa la microflora autoctona naturalmente presente che determina l'andamento e l'entità dei fenomeni di maturazione a carico dei suoi costituenti durante la lunga fase di stagionatura. L'ambiente e la flora microbica originano gli aromi del Silter, presenti nella loro pienezza solo nel formaggio a latte crudo e a lungo stagionato nella zona di produzione.

La razza Bruna è storicamente allevata sulle montagne dove si produceva e si produce il Silter.

La base dell'alimentazione è il foraggio che cresce nei prati permanenti e nei pascoli dell'area di produzione.

Nel fondovalle vi sono le praterie mantenute dagli allevatori di vacche da latte; in esse dominano l'Avena altissima, il Bromo spp., il Fleolo, la Dactylis spp., la Festuca spp. e la Poa spp.

Nella parte meridionale dell'orizzonte alpino si trovano substrati calcareo-dolomitici con pascoli a Sesleria calcarea e a Carice. Nella parte più a nord della zona di produzione, nei parchi dell'Adamello e dello Stelvio, troviamo suoli acidi con pascoli a Nardo e Festuca varia.

Il legame forte con il territorio c'è anche per la presenza di alcuni aromi dei foraggi che si ritrovano poi nel formaggio soprattutto quando le vacche ingeriscono l'erba ricca di specie aromatiche. La vastità di specie che si ritrovano sui pascoli (Festuca spp., Dactylis spp., Poa spp., Briza media, Phleum spp., Tripholium spp., Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria, Ranunculus spp., Horminum pyrenaicum, Achillea millefolium, Polygonum bistorta, Plantago media, Crisantemum spp., Nardus stricta, Centaurea nervosa, Carum carvi, Agrostis tenuis, Cerastium holeostoides, Carex spp., Potentilla spp., Geum montanum, Sesleria varia, Anemone pulsatilla, Luzula spp., Centaurea nervosa, Eufasia spp., Dechampsia caespitosa, Leontodon spp., Achillea millefolium, Parnassia spp., Horminum pyrenaicum, Euphrasia spp., Hiperycum spp., ecc.) e la presenza di alcune con caratteristiche aromatiche (Anthoxanthum odoratum, Thymus spp., Alchemilla gr. Vulgaris, Gentiana spp., Cardus spp.), contribuiscono a rendere il Silter un formaggio con caratteristiche qualitative che lo rendono nettamente distinguibile da altri e strettamente legato al territorio d'origine.

La tecnologia tradizionale impiegata nella zona di produzione, prevede la scrematura del latte per affioramento naturale della panna ed il rispetto di parametri tecnologici che conducono all'ottenimento delle pregiate caratteristiche finali definite.

La trasformazione del latte inizia dopo la mungitura, quando questo viene versato nelle bacinelle a maturare senza mai subire trattamenti termici o essere refrigerato. La repentina messa del latte in affioramento favorisce nei locali e nelle attrezzature lo sviluppo dei batteri mesofili della zona che conferiscono il sapore e l'aroma che distinguono il Silter da qualsiasi altro formaggio.

La flora microbica è molto eterogenea e caratteristica dell'area di produzione. Le specie più ritrovate durante il processo di caseificazione sono: Lactococcus lactis ss lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus fermentum, Leuconostoc lactis, Enterococcus spp.

È possibile aggiungere in caldaia del lattoinnesto e del sieroinnesto naturale (ottenuti solo con latte o siero della zona di produzione), al fine di apportare al latte crudo una maggior quota di fermenti rappresentativi della flora microbica locale.

È permesso anche l'utilizzo di un innesto di fermenti lattici autoctoni che sono stati selezionati nelle malghe e caseifici della zona di produzione e, di conseguenza, preservano la pregiata componente microbica di questo formaggio. Gli starters sono composti da una miscela di diversi ceppi di: Streptococcus thermophilus, Leuconostoc lactis e Lactococcus lactis.

È consentito l'uso di attrezzi tipicamente in legno come la rotella per agitare il latte, lo spino e le fascere. Tipiche della zona sono anche le caldaie a legna a fornello fisso o mobile; presenti non solo in caseifici datati ma, anche in nuovi caseifici. Molto caratteristiche e riscoperte nelle costruzioni di nuovi caseifici sono le caldaie a fornello mobile, nelle quali il fuoco a legna rimane nascosto nel pavimento e viene spostato da una caldaia all'altra senza la diffusione di fuliggini nell'ambiente.

La stagionatura in alpeggio e/o in fondovalle è un periodo caratterizzante ed estremamente delicato, il suo andamento viene determinato dalle condizioni climatiche ed ambientali caratteristiche dalla zona alpina e prealpina di produzione. I locali di stagionatura (chiamati Silter) e le escursioni termiche influiscono sui cambiamenti fisico-chimici che si riflettono sulle caratteristiche organolettiche. La presenza di microrganismi gasogeni nei periodi primaverili ed estivi può essere molto consistente e deformare leggermente le forme, facendone bombare le facce che tendono a spianarsi nei mesi successivi.

Art. 7.

Controlli

Il controllo di conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura conforme alle disposizioni del Reg. CE n. 1151/2012. Tale struttura è il CSQA Certificazioni S.r.l., via S. Gaetano n. 74 - 30016 Tione (Vicenza), tel. 0445.

Art. 8.

Etichettatura e Presentazione

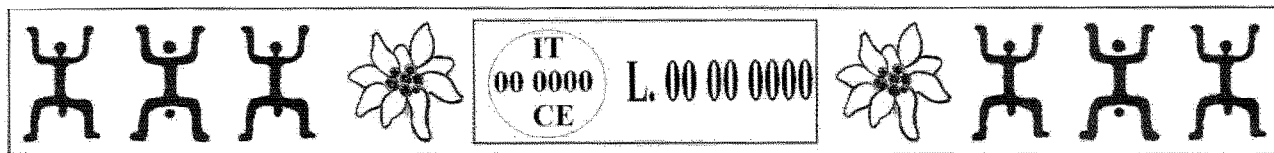
Il formaggio Silter D.O.P. è individuato mediante i contrassegni di seguito illustrati.

a) Sulle forme:

Il formaggio «Silter D.O.P.» può essere commercializzato in forma intera o porzionata. Sulle forme ritroviamo sempre due marchi: il marchio all'origine ed il marchio a fuoco.

a.1) La marchiatura all'origine viene impressa, a freddo con fasce marchianti, sullo scalzo entro 12 ore dalla messa in fascera ed è composta da una sequenza di immagini di incisioni rupestri antropomorfe alte 80 mm e di due stelle alpine.

Sviluppo in piano della marchiatura all'origine sullo scalzo:

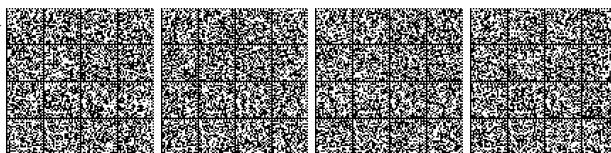


L'area destinata ai dati di legge (autorizzazioni, numero di lotto, ecc.) è puramente indicativa e modificabile anche in funzione delle variazioni delle normative in materia.

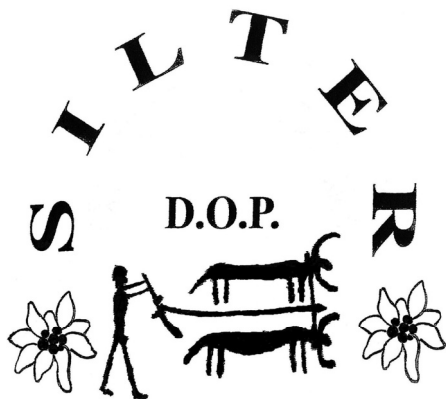
Nel Silter prodotto in alpeggio, le pregiate caratteristiche sensoriali sono esaltate da condizioni ambientali molto particolari, derivanti dall'erba ingerita dalle vacche e dalla flora microbica presente nel latte crudo munto in alta quota. Le difficili condizioni lavorative per la gestione della mandria e la caseificazione, oltre ai maggiori rischi nella riuscita del prodotto e ai costi elevati dovuti alla collocazione in alta montagna, inducono a valorizzare maggiormente il Silter prodotto in alpeggio. Per un maggior ritorno economico a compensazione dei maggiori costi di produzione e se sono osservate le indicazioni sull'alimentazione di cui all'art. 5.1, è possibile indicare il nome della malga sullo scalzo senza oscurare o coprire la marchiatura all'origine. Il nome della malga viene impresso a freddo, con fascia marchiante, contestualmente alla marchiatura all'origine.

a.2) Il marchio a fuoco è costituito dalla scritta «SILTER» a forma di arco con al centro la scritta «D.O.P.»; da un'incisione rupestre riportante una scena di aratura con davanti e dietro (sotto la «S» e la «R» di Silter) una stella alpina.

Il logo identificativo è impresso a fuoco su almeno una faccia del formaggio solo dopo 100 giorni dalla data di produzione.



Marchio a fuoco impresso con marchiatura a fuoco sulla faccia del formaggio:



Dimensioni e caratteri:

Altezza: 175 mm;

Larghezza: 195 mm;

SILTER: Carattere Times 84,17 pt grassetto;

D.O.P.: Carattere Times 55 pt grassetto.

b) Sulle confezioni.

Su ogni pezzo o confezione è riportata un'etichetta con il logo identificativo con la scritta Silter D.O.P., oltre ai dati di legge.

Le porzioni del formaggio preconfezionato devono comprendere una parte dello scalzo e/o della faccia che testimoni l'origine del formaggio.

L'etichetta non è richiesta qualora la confezione venga preparata nel punto vendita per il prodotto definito «preincartato».

È consentito inoltre anche l'uso d'indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o d'azienda individuale, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Il logo identificativo sulle confezioni deve rispettare i seguenti parametri:

Riportare il marchio completo;

Lo sfondo del marchio deve essere color giallo ocra (tricromia: R196; G145; B35 - quadricromia C13; M42; Y94; K0);

Mantenere le proporzioni e le forme.

LOGO IDENTIFICATIVO



Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» registrata con Reg. n. 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela Agnello di Sardegna, corso Garibaldi n. 44, 08100 Nuoro, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Sardegna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. Agnello di Sardegna così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, EX PQA III, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione
I.G.P.
«Agnello di Sardegna»

Art. 1 Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna» è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati in Sardegna che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

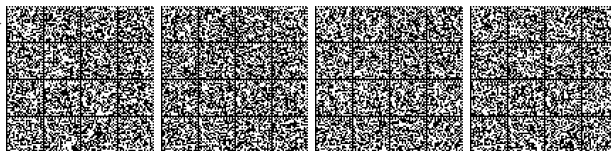
Art. 2 Zona di produzione

L'area destinata all'allevamento dell'Agnello di Sardegna comprende tutto il territorio della Regione Sardegna idoneo ad ottenere un prodotto con caratteristiche qualitative rispondenti al presente disciplinare.

Art. 3 Metodologia di allevamento

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna» è riservata agli agnelli allevati in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al clima della Sardegna, che risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie.

L'allevamento avviene prevalentemente allo stato brado; solo nel periodo invernale e nel corso della notte gli agnelli possono essere ricoverati in idonee strutture dotate di condizioni adeguate per quanto concerne il ricambio di aria, l'illuminazione, la pavimentazione, gli interventi sanitari e i controlli.



L'Agnello non deve essere soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali e/o a sofisticazioni ormonali.

Gli Agnelli devono essere nutriti esclusivamente con latte materno (nel tipo «da latte») e con l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee peculiari dell'habitat caratteristico dell'isola di Sardegna.

I soggetti dovranno essere identificati, non oltre venti giorni dalla nascita, con sistemi manuali, ottici o elettronici in grado di garantire la rintracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa vigente.

Gli stessi sono distinti nelle seguenti tipologie:

a) Agnello di Sardegna «da latte» - (4,5 - 8,5 Kg)

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda, alimentato con solo latte materno (allattamento naturale), macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata 4,5/8,5 kg;

colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18 - 20° C).

b) Agnello di Sardegna «leggero» (8,5 - 10 kg)

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno e integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata 8,5/10 Kg;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18 - 20° C).

c) Agnello di Sardegna «da taglio» (10 - 13 kg)

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda o mediante incroci di prima generazione con razze da carne Ile De France e Berrichon Du Cher, o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno e integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata 10/13 Kg;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco o bianco paglierino;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18 - 20° C).

Art. 4

Caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche

L'Agnello per aver diritto alla Indicazione geografica protetta (I.G.P.), deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

pH > 6

Proteine (sul tal quale) ≥ 13%

Estratto etero (sul tal quale) < 3,5%

Deve inoltre rispondere a caratteristiche visive: la carne deve essere bianca, di fine tessitura, compatta ma morbida alla cottura e leggermente infiltrata di grasso con masse muscolari non troppo importanti e giusto equilibrio fra scheletro e muscolatura rispondenti alle tradizionali caratteristiche organolettiche. L'esame organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la succulenza, il delicato aroma e la presenza di odori particolari tipici di una carne giovane e fresca.

Per le caratteristiche microbiologiche si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 5

Macellazione

Per l'attività di macellazione, ferma restando la normativa nazionale e comunitaria, dovrà essere seguita la seguente procedura:

la macellazione deve avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, si procede poi allo spellamento e contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori.

Successivamente la carcassa derivante dovrà essere liberata dell'apparato intestinale ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella.

Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

Art. 6

Caratteristiche al consumo

L'agnello designato dall'Indicazione Geografica Protetta «Agnello di Sardegna», può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

a) Agnello di Sardegna «da latte» (4,5 - 8,5 Kg)

1. intero;

2. mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3. quarto anteriore e posteriore; (intero o a fette);

4. testa e coratella;

5. busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella;

6. spalla, coscia, carrè; (parti anatomiche intere o a fette)

7. confezione mista; (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte).

b) Agnello di Sardegna «leggero» (8,5 - 10 Kg) e Agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 Kg):

1. intero;

2. mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3. quarto anteriore e posteriore; (intero o a fette)

4. testa e coratella;

5. busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella;

6. culotta: comprendente le due cosce intere compresa la «sella» (destra e sinistra);

7. sella inglese: composta dalla parte superiore dorsale, comprendente le due ultime coste e le pareti addominali;

8. carrè: comprendente parte dorsale superiore - anteriore;

9. groppa: comprendente i due mezzi roast beef;

10. casco: comprende le spalle, le costole basse, il collo e le costole alte della parte anteriore;

11. farfalla: comprende le due spalle unite al collo;

12. cosciotto: comprende la gamba, la coscia, la regione ileo-sacrale e la parte posteriore dei lombi;

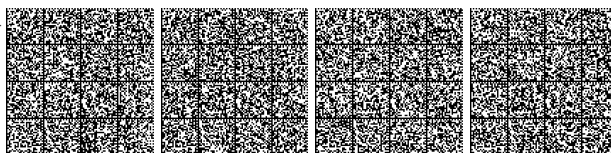
13. cosciotto accorciato: comprende le membra posteriori della regione ileo sacrale e la parte posteriore dei lombi.

Altri tagli:

14. sella: comprendente la regione ileo-sacrale con o senza l'ultima vertebra lombare;

15. filetto: comprende la regione lombare;

16. carrè coperto: parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde costole;



17. carrè scoperto: parte anteriore composta dalle prime 5 vertebre dorsali;
18. spalla: intero;
19. colletto: comprende la regione del collo;
20. costolette alte: comprende la regione toracica inferiore;
21. spalla, coscia, carrè; (parti anatomiche intere o a fette)
22. confezione mista; (composizione mista ricavata da parti anatomiche precedentemente descritte).

Art. 7 Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è l'agenzia Agris Sardegna - Loc. Bonassai - SS291 Sassari-Fertilia - km 18.600 - Sassari.

Art. 8 Designazione e presentazione

Per la vendita delle carcasse intere di agnelli, in principio nella zona di produzione non è proposto alcun condizionamento particolare, le carcasse possono essere commercializzate intere, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, ed utilizzando mezzi di trasporto frigo adeguati.

Sulle confezioni delle carcasse intere e/o porzionate contrassegnate con l'I.G.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili, le indicazioni previste dalle norme in materia.

In particolare le confezioni realizzate con il sottovuoto o con altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:

- a - gli estremi della I.G.P. «Agnello di Sardegna» ed il logo;
- b - la tipologia delle carni;
- c - la denominazione del taglio.

All'Indicazione Geografica Protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

E' tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, tenute, fattorie, e aziende, con riferimento all'allevamento, alla macellazione e al condizionamento del prodotto, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Dette eventuali menzioni devono essere riportate in etichetta in dimensione pari ad un terzo rispetto ai caratteri con cui viene trascritta l'I.G.P.

Il logo stilizza un agnellino del quale viene evidenziata la testa e una zampa. Il contorno esterno ha la forma della Sardegna. Il carattere tipografico utilizzato per il logotipo «Agnello di Sardegna» è il Block.

La cornice del marchio stesso e dell'agnellino riportano il Pantone 350 (cyan 63% - giallo 90% - nero 63%); lo sfondo del marchio riporta il Pantone 5763 (cyan 14% - giallo 54% - nero 50%).



Art. 9

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero di agnelli nati, allevati, macellati sezionati e condizionati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10

Legame con l'ambiente

La regione Sardegna è un'isola dal clima essenzialmente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e relativamente piovosi ed estati secche e calde.

Gli influssi del mare si avvertono pressoché ovunque nell'isola e quindi le temperature, mitigate dal mare, hanno medie abbastanza contenute: la media annua si aggira tra i 14 °C e i 18 °C. Le piogge si concentrano tra novembre e dicembre, mentre sono pressoché assenti in luglio e agosto; nel resto dell'anno l'andamento è molto irregolare. Le precipitazioni complessivamente non sono scarsissime (valori medi 500-800 mm/anno).

Tra gli elementi climatici di rilievo della Sardegna c'è sicuramente la ventosità: con maggior frequenza in inverno, ma saltuariamente anche nelle altre stagioni, soffia con molta violenza il maestrale, un vento freddo che proviene da nord-ovest. Ma se alla fine dell'autunno prevalgono i venti temperati e umidi provenienti dall'Atlantico, all'inizio della primavera ci sono quelli caldi e asciutti provenienti dall'Africa, cioè da sud. La Sardegna, anche a causa del suo scarso popolamento e del suo carattere insulare, che ne ha favorito il distacco da ciò che la circonda, ha conservato intatti fino a oggi numerosi suoi aspetti naturali originari, molti dei quali del tutto particolari: spesso il paesaggio appare selvaggio, severo e senza presenza umana; in taluni punti esso risulta di una bellezza e di una suggestione rara nell'area mediterranea. Per questo la flora sarda ha conservato in gran parte intatte alcune specie vegetali molto antiche, che altrove hanno subito invece delle trasformazioni o si sono estinte. La maggior parte della superficie dell'isola, dove la pastorizia brada, itinerante, è sempre stata tradizionalmente l'attività dominante, è occupata dal pascolo, rappresentato sia dalla steppa a graminacee sia dalle formazioni arbustive. La formazione vegetale più ricca, estesa e vigorosa è nettamente la macchia mediterranea, che caratterizza il paesaggio della Sardegna sin verso gli 800 m di quota, talvolta formando pittoreschi boschetti isolati sui nudi strapiombi costieri. La macchia è la tipica associazione sempreverde che include arbusti anche alti - si ha in tal caso la cosiddetta «macchia alta», dove gli arbusti raggiungono anche i 4-5 m di altezza quando trovano suoli più profondi e maggiore umidità - tra cui principalmente oleastri, cioè olivi selvatici, lentischi, carrubi, mirti, allori, ginepri, cisti; lungo i greti dei torrenti sono spesso fitti gli oleandri. Si ha poi una macchia impoverita, con arbusti sui 50 cm d'altezza, comunemente chiamata garriga, che comprende salvia, rosmarino, erica, timo, ginestra ecc.; interessanti sono le formazioni di palme nane.

L'«Agnello di Sardegna» IGP si caratterizza anzitutto per le dimensioni ridotte: netta è la differenza tra la carne destinata a «Agnello di Sardegna» IGP e le carni ovine derivanti da animali di maggior peso e ad attitudine multipla, spesso caratterizzate da un sapore marcato non completamente gradito al consumatore. Rispetto a queste ultime, infatti, l'«Agnello di Sardegna» IGP si differenzia per il sapore sempre gradevole dovuto alla scarsa dotazione, nella parte grassa, di grassi saturi a tutto favore di catene insature (derivanti dall'alimentazione latte degli animali su pascolo naturale) di più facile digestione e gradimento. Il grasso presente nelle carcasse è il naturale completamento della parte carnea e la maggior parte di esso viene persa durante la cottura stessa, lasciando la carne giustamente untuosa e gradevole, ma soprattutto rendendola più morbida e succulenta alla degustazione. L'«Agnello di Sardegna» IGP si distingue infatti per la carne morbida e bianca, per l'odore intenso e l'estrema digeribilità e magrezza della carne. L'«Agnello di Sardegna» IGP è un alimento ideale non solo per quanto riguarda il gusto ma anche sotto il profilo nutrizionale essendo ricca di proteine nobili. Queste caratteristiche la rendono una carne particolarmente indicata nelle diete di coloro che hanno bisogno di un alimento leggero ma ad alto valore energetico. L'«Agnello di Sardegna» IGP è biologicamente sano, completamente indenne da sostanze inquinanti di natura chimica o



biotica. Esso, dato la giovane età, non è soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali o a sofisticazioni ormonali perché è allevato in «piena aria», in un ambiente del tutto naturale.

Le caratteristiche dell'«Agnello di Sardegna» riflettono in modo assoluto il legame con il territorio di origine. Il sapore deciso e selvatico è proprio degli allevamenti in cui l'agnello viene nutrito con latte materno e con alimenti naturali e in piena libertà. Infatti, l'«Agnello di Sardegna» viene allevato secondo un metodo di allevamento estensivo e a stabulazione libera quindi in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti da sempre alla forte insolazione, ai venti ed al clima di Sardegna. L'allevamento in «piena aria» rende pressoché esclusiva la fonte alimentare dell'«Agnello di Sardegna»: nel tipo «da latte» è alimentato solo con latte materno poi, quando cresce, seguendo liberamente la madre al pascolo, la sua dieta è integrata con alimenti naturali, erbai coltivati, essenze spontanee ed erbe aromatiche caratteristiche dell'habitat dell'isola. L'ovino sardo ha adeguato negli anni il suo ciclo biologico e riproduttivo, alle condizioni dell'ambiente in cui vive; perciò i parti avvengono soprattutto nel tardo autunno, in coincidenza con le prime piogge ed il conseguente risveglio vegetativo. Per questi motivi la sua carne è particolarmente pregiata dal punto di vista organolettico. Del resto, l'alimentazione con latte materno non solo influenza la quantità di grasso, ma ne determina anche la qualità. Infatti i grassi ingeriti durante l'allattamento determinano la composizione dei lipidi corporei in tutto il periodo di accrescimento. Inoltre, l'allevamento in

«piena aria» è una garanzia di salubrità e di idonea ginnastica funzionale specialmente in un ambiente naturale come quello Sardo caratterizzato da ampi spazi, assenza di insediamenti industriali impattanti e bassa antropizzazione del territorio. Il territorio della Sardegna ha un tratto comune, dà loro un'incredibile uniformità: le nudità degli orizzonti — per carenza di alberi coltivati — che richiamano costantemente la preponderanza della vita pastorale. Questa apparenza non inganni: la Sardegna è un'isola di pastori; l'economia pastorale è di gran lunga la più importante dell'isola. La nostra Isola possiede infatti il 40 % dell'intero patrimonio ovino Italiano, 16 410 aziende diffuse su tutto il territorio dell'isola allevano 3 294 044 capi. La Sardegna è ancora oggi quindi un'isola di pastori come è stata conosciuta nei secoli. La pastorizia sarda risale al periodo prenuragico: all'interno dei nuraghi, sono stati ritrovati i resti dei primi oggetti per la lavorazione del latte. Numerose sono poi le citazioni in epoca romana. La razza ovina «Sarda» è andata radicandosi nel territorio sardo attraverso una lunga esperienza di adattamento; è il frutto della sperimentazione secolare degli allevatori, è sostanzialmente il risultato di un lungo processo di adattamento tra uomini e territorio, tra uomini, territorio e razze animali. Oggi come secoli fa, la cura e le attenzioni dei pastori sono rimasti immutati. Ed è così, perpetuando gli antichi gesti, che la purezza e la bontà dell'Agnello di Sardegna restano perfettamente integri e inimitabili. Oggi, come un tempo.

14A01945

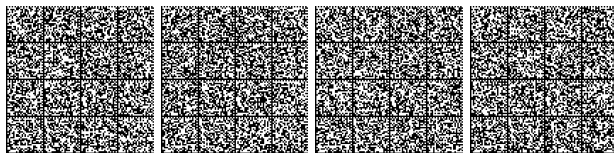
LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-061) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

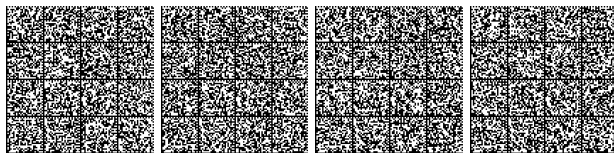
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

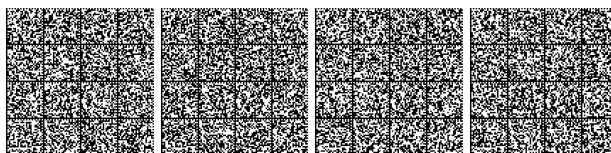
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 3 1 4 *

€ 1,00

